

Cassazione civile sez. III, 17/09/2013, n. 21255

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) I FATTI DI CAUSA:

La vicenda oggetto della presente controversia, cos  come narrata nella sentenza impugnata dinanzi a questa corte di legittimit , trae origine dalla pronuncia della corte di appello di Roma, redatta dal dott. M.V., del 24 gennaio 1991, con la quale venne dichiarata la nullit  di un lodo di equit  pronunciato a seguito di una complessa controversia che aveva visto contrapporsi, da un lato, la famiglia Fo. (cui sarebbe subentrata la Fininvest), dall altro, la societ  Cir (facente capo all ing. D.B. C.).

Quanto agli antefatti di causa, essi traggono origine dalla ipotizzata ristrutturazione degli assetti societari del gruppo Mondadori, che comprendeva, nel 1988, la capogruppo AME   controllata, con partecipazione del 50%, dalla AMEF  , alcune societ  controllate interamente o con partecipazione maggioritaria dalla capogruppo, altre societ  possedute al 50% dalla capogruppo stessa, fra cui  La Repubblica , la  Finegil  e la  Elemond , detentrici del pacchetto di maggioranza Einaudi.

L ipotesi di ristrutturazione aveva avuto una sua prima definizione con l accordo Fo.   Cir del 21.12.1988, che avrebbe consentito alla Cir il controllo del gruppo, riconoscendo a D. B.C.  il ruolo di imprenditore di riferimento  (cos  la clausola 1 dell accordo), per effetto dei collegamenti esistenti con il gruppo  L Espresso  (a sua volta titolare del 50% di Repubblica e di Finegil): pochi mesi dopo la stipula della convenzione (e cio  nella primavera del 1989), difatti, i proprietari del gruppo L Espresso lo avevano ceduto alla Mondadori, in previsione della creazione di un unico, grande gruppo editoriale.

Va precisato, per una migliore comprensione delle vicende successive, che il capitale della holding di controllo AMEF (tra i cui soci era stato stipulato, nel gennaio del 1986, un patto di sindacato, sia di voto che di blocco, per la durata di 5 anni) era cos  composto:

  25, 75%: famiglia Fo.;

  24,59%: famiglia Mondadori;

  27,71%: ing. D.B.;

  8,28%: Fininvest del dott. B.;

  Quote minori restanti: altre societ  ;

L'«accordo aveva ad oggetto un trasferimento azionario incrociato» e cioè «una permuta tra azioni ordinarie AME ed AMEF», da perfezionarsi entro il 30 novembre 1991, che avrebbe consentito alla CIR l'«acquisizione della maggioranza assoluta della holding di controllo AMEF, ed ai Fo. (tramite alcune previsioni costituenti un sostanziale patto di sindacato) una posizione di controllo della AME che andasse al di là del valore della loro nuova ed effettiva partecipazione azionaria.

Si convenne, inoltre, che la eventuale risoluzione delle controversie insorte nella interpretazione ed esecuzione della convenzione di permuta sarebbe stata devoluta ad un arbitrato di equità.

Nel novembre del 1989 i Fo. si risolsero, invece, a trasferire alla Fininvest lo stesso numero di azioni AMEF promesse precedentemente in permuta alla CIR, a fronte di una somma «secondo quanto opinato dalla stessa CIR in base ad indagini della G.d.F. pari o superiore ai 200 miliardi di lire.

A cagione del susseguirsi di continue iniziative giudiziarie cautelari hic et inde proposte, la CIR, nel gennaio del 1990, decise di azionare la clausola compromissoria, affinché il costituendo collegio arbitrale accertasse l'«obbligo dei Fo. di dare esecuzione all'«accordo 21.12.1988, emettendo se del caso un lodo che, ai sensi dell'«art. 2932 c.c., tenesse luogo del contratto non concluso.

I Fo., dal loro canto, chiesero che il collegio pronunciasse la risoluzione dell'«accordo per fatto e colpa della CIR. Il lodo Pratis/Irti/Rescigno, depositato il 20 giugno 1990:

«Accertare l'«obbligo dei Fo. di stipulare il contratto definitivo di trasferimento delle azioni;

«Rigettare la domanda di pronuncia costitutiva di trasferimento azionario, ritenendo non ancora spirato il relativo termine di adempimento;

«Rigettare la domanda di risoluzione proposta dai Fo. per insussistenza/scarsa importanza degli inadempimenti imputati a controparte.

I Fo. impugnarono la pronuncia degli arbitri dinanzi alla Corte di appello di Roma.

Con sentenza depositata il 24.1.1991, il giudice capitolino:

«Dichiarare, in sede rescindente, la nullità del lodo per inosservanza di principi di ordine pubblico in tema di governo societario;

«Rigettare le domande proposte dalla CIR in conseguenza della ritenuta nullità dei patti di sindacato contenuti nell'«accordo del 1988, nullità da ritenersi estesa «a giudizio della corte «anche alle ulteriori pattuizioni relative alla permuta azionaria convenuta tra le parti, a cagione

della ritenuta inscindibilit  delle complesse ed articolate convenzioni endo-negoziali convenute tra le parti.

2) LA DOMANDA RISARCITORIA DELLA CIR:

Nell' introdurre dinanzi al tribunale di Milano la propria domanda risarcitoria, la CIR premette  in fatto:

  che la pronuncia della Corte di appello di Roma aveva illegittimamente determinato un capovolgimento radicale nei rapporti di forza tra le parti contrattuali;

  che, parallelamente alla vertenza giudiziaria, ed alla luce tanto della sostanziale ingovernabilit  dell' intero gruppo Mondadori, quanto del gradimento espresso dall' allora Presidente del Consiglio dei Ministri, on. A., in favore di una divisione del gruppo editoriale ( la politica non avrebbe gradito la concentrazione dell' intero gruppo nelle mani della sola Cir ovvero della sola Fininvest ; secondo quanto dichiarato dall' ing. D.B. nel corso del processo penale instauratosi per la vicenda del lodo, di cui si dir  meglio in seguito), era in corso tra le parti una trattativa per la composizione transattiva della vicenda;

  che tale trattativa si era svolta presso la sede di Mediobanca in epoca precedente al lodo Pratis; aveva subito un arresto nel periodo intercorso tra il lodo e la sentenza della Corte di appello; era poi ripresa dopo la pubblicazione di quest' ultima con l' intermediazione di Ci.Gi.;

  che le parti erano infine addivenute alla stipula di un accordo transattivo, sottoscritto il 29.4.1991, all' esito del quale alla CIR veniva conferito il gruppo  L'Espresso-Repubblica-Finegil , ed alla Fininvest il gruppo  Mondadori classica  (libri riviste e grafica);

  che in epoca precedente al deposito della sentenza della Corte di appello di Roma, a fronte di una pretesa Cir di un conguaglio di circa 500 miliardi in suo favore, Fininvest ne aveva in un primo tempo contro-proposto un altro oscillante tra i 100 e i 150 miliardi, aumentando poi l' offerta, nei giorni immediatamente precedenti il lodo Pratis, a 400 miliardi;

  che, all' indomani della sentenza della Corte di appello capitolina, era stata invece la Cir a dover versare a controparte, a titolo di conguaglio, la somma di 365 miliardi di lire, in conseguenza dell' irredimibile indebolimento della propria posizione contrattuale dovuto proprio a quella pronuncia giudiziaria;

  che tale indebolimento era stato, peraltro, conseguenza della corruzione del relatore ed estensore della sentenza, il dott. M.V., corruzione da ritenersi a sua volta ideata, predisposta e consumata, nei rispettivi ruoli, da P.C., Pa.At., Ac.Gi., B.S.;

che, in particolare, quanto al dott. B., la Corte di appello di Milano, nel giugno 2001, dopo aver disposto il rinvio a giudizio degli altri imputati per il reato di corruzione (rubricato come consumato in atti giudiziari per il solo M.), lo aveva a sua volta ritenuto imputabile del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p. (corruzione semplice), prosciogliendolo per intervenuta prescrizione previa concessione delle attenuanti generiche;

che la corte di cassazione, investita del ricorso dell'imputato che chiedeva per s' l'applicazione di una diversa formula (pienamente assolutoria, e non meramente dichiarativa della improcedibilit  dell'azione penale), lo aveva a sua volta rigettato, rendendo definitiva in parte qua la pronuncia di improcedibilit  sopravvenuta dell'azione penale per prescrizione del reato;

che, in particolare, la predetta formula di proscioglimento consentiva ed anzi imponeva la attribuzione, al dott. B., della qualit  di corruttore principale attivo nell'ambito della complessa vicenda economica che andava cos  (illecitamente) dipanandosi, essendo risultata certa la riconducibilit  alla Fininvest (e, per essa, al suo titolare) di alcuni conti esteri (in particolare, quelli denominati (OMISSIS) e (OMISSIS)), funzionali allo scopo di creare illegittimamente provviste fuori bilancio, parte delle quali destinate alla corruzione del dott. M.;

che, quanto agli altri imputati, all'esito di articolati e complessi passaggi giudiziari, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 23.3.2007 n. 737, avrebbe reso definitivo a seguito del rinvio operato dalla S.C. con sentenza 4.5.2006 l'accertamento delle rispettive responsabilit  penale in relazione alla vicenda corruttiva che aveva vulnerato la legittimit  della sentenza sul lodo Mondadori;

che, dalla emanazione di quella sentenza frutto di corruzione -, era derivato ad essa esponente un danno ingiusto consistente: 1) nella perdita del diritto a non subire l'annullamento del lodo, con conseguente indebolimento della posizione contrattuale spendibile in sede di trattative transattive; 2) nella perdita del diritto a beneficiare dell'acquisto delle azioni AMEF s  come stabilito nell'accordo CIR Fo., con i conseguenti vantaggi economici; 3) nella perdita del diritto a non vedere lesa l'immagine imprenditoriale della societ  ;

che il danno patrimoniale andava calcolato, in particolare, nella differenza tra le condizioni effettive della divisione dei gruppi editoriali (c.d. spartizione corrotta) e le possibili condizioni di una divisione scevra dal condizionamento della sentenza M. (c.d.

spartizione pulita), differenza deducibile per tabulas dalle precedenti proposte contrattuali provenienti dalla stessa controparte Fininvest;

che il danno non patrimoniale, da ritenersi parimenti configurabile nella specie, appariva legittimamente predicabile con riferimento alla lesione del diritto inviolabile, costituzionalmente tutelato, di essere giudicati da un giudice imparziale, ed a quello, parimenti vulnerato da una

condotta caratterizzata da contra ius costituzionale, alla immagine ed alla reputazione dell'ente;

che, in via subordinata, ed a prescindere dalla intrinseca ingiustizia della sentenza M., essa attrice aveva comunque subito un danno da perdita di chance, essendo stata privata della possibilità di ottenere un risultato (id est, una sentenza) favorevole;

che il risarcimento del danno non patrimoniale doveva essere quantificato nella misura di Euro 468.882.841 oltre rivalutazione e interessi, mentre dei danni non patrimoniali si chiedeva un accertamento limitato nell'an, con riserva di quantificazione in un successivo giudizio.

3) LE DIFESE DELLA FININVEST:

Nel costituirsi dinanzi al tribunale di Milano, la società convenuta eccepire:

che l'accordo Cir Fo. del 1988 doveva ritenersi illecito per contrarietà ad una precedente Convenzione Amef, del 6 gennaio 1986, che vietava ai soci partecipanti al sindacato di alienare a terzi le azioni vincolate al sindacato stesso e imponeva il consenso scritto di tutti gli aderenti al patto di sindacato in caso di alienazione di azioni AMEF);

che, nonostante gli accordi, la CIR aveva, agli inizi del 1988, dato inizio ad un vero e proprio rastrellamento di azioni sul mercato al fine di aggirare il contenuto della predetta convenzione;

che il successivo accordo del 21.12.1988 era stato stipulato a seguito di alcune garanzie pretese dalla famiglia Fo., garanzie destinate a realizzarsi, tra l'altro, attraverso il deposito di oltre 8 milioni di azioni privilegiate AME, di proprietà CIR, presso la società Pasfid deposito cui la CIR non aveva, in realtà, mai provveduto;

che la nullità dei patti di sindacato contenuti nell'accordo in discorso era stata sostenuta, sia pur in altra vicenda giudiziaria, addirittura dalla stessa CIR, e la relativa questione di diritto era risultata a tal punto controversa da condurre ad una decisione del lodo soltanto a maggioranza;

che la sentenza M. conteneva, diversamente da quanto opinato dalla controparte, affermazioni e considerazioni del tutto fondate, in fatto come in diritto, alla luce di una consonante giurisprudenza di legittimità cui risultava ispirato l'iter motivazionale adottato nel valutare la portata, il significato e gli effetti di alcune clausole negoziali (segnatamente, la n. 2 comma 12, la n. 5 comma 6 e soprattutto la n. 9) dell'accordo;

che il ritenuto vizio radicale di motivazione del lodo era a sua volta pronuncia del tutto conforme a diritto, poiché il lodo stesso, in parte qua, non consentiva di ricostruirne in alcun modo la ratio decidendi;

che la Cir, dopo aver depositato rituale impugnazione dinanzi alla Corte di legittimità invocando la cassazione della sentenza, vi aveva poi rinunciato, determinandosi ad una transazione che aveva definitivamente ed inoppugnabilmente chiuso ogni questione;

che le domande dell'attrice non potevano, in ogni caso, che ritenersi precluse dal giudicato formatosi sulla sentenza 24.1.1991 della Corte di appello romana a seguito di rinuncia al ricorso per cassazione da parte della stessa CIR;

che il diritto cos' come azionato era, per altro verso, irredimibilmente prescritto, vertendosi in tema di responsabilità aquiliana;

che la sentenza M., asseritamente frutto della corruzione di quest'ultimo, era comunque una pronuncia collegiale, onde la necessità della prova rigorosa della condotta di coartazione/condizionamento esercitata dal membro corrotto sulla volontà degli altri componenti del collegio, cos' da orientarli ad operare nel senso ed in funzione dell'illecito intervento (in tal senso si erano espresse le stesse sezioni unite penali della Corte di legittimità con la sentenza 30.10.2002): tale prova, nella specie, doveva dirsi del tutto inesistente, alla luce delle deposizioni rese in sede penale dagli altri due magistrati che avevano pronunciato la sentenza di riforma del lodo;

che, infine, quanto alla pretesa perdita di chance lamentata da controparte, nessuna reale possibilità di una sentenza favorevole poteva in concreto vantare la CIR, che, comunque, aveva essa stessa rinunciato a tale chance abbandonando il ricorso che pur avrebbe potuto opportunamente continuare a coltivare in cassazione.

4) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO:

Con la sentenza n. 11786 del 3 ottobre 2009, il tribunale di Milano condannò la Fininvest al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di 749.955.611 di Euro a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance di un giudizio imparziale, riconoscendo altresì come dovuti i danni non patrimoniali richiesti (la cui liquidazione venne peraltro rinviata ad altro giudizio).

In motivazione, il giudice di primo grado:

escluse la improponibilità della domanda attorea per preclusione da precedente transazione, attesa 1) la diversità di petitum tra la domanda giudiziale di risarcimento (di natura extracontrattuale) e l'oggetto della transazione (di natura contrattuale); 2) l'assenza di qualsivoglia rimedio contrattuale a fronte dell'illecito lamentato (potendo la transazione stessa venir annullata per errore, violenza o dolo, rimedi impraticabili nella specie); 3) la vicinanza • non sovrapponibile della causa petendi azionata ex art. 2043 c.c. e l'ipotesi di cui all'art. 1440 c.c.;

• esclude la improponibilità della domanda medesima per preclusione da precedente giudicato poichè (pur prescindendo dalla circostanza dell'essere stato il giudicato stesso superato dall'atto transattivo), l'oggetto della lite non si identificava con quello della controversia risolta dalla corte di appello di Roma, la cui sentenza era, viceversa, uno degli elementi costitutivi dell'illecito lamentato dall'attrice;

• esclude la improponibilità della domanda per preclusione da compiuta prescrizione (come eccepito dalla Fininvest) considerando:

1) che soltanto il 5 novembre del 1999 era stato chiesto il rinvio a giudizio dei cinque imputati per il delitto di corruzione; 2) che il reato per il quale si procedeva era assoggettato alla più lunga prescrizione di 10 anni, rispetto a quella quinquennale dell'illecito aquiliano; 3) che il dies a quo della invocata prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima della data della conoscenza ufficiale della vicenda corruttiva, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (così come interpretato dalla più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità), e cioè dal 15.12.1999, data della notifica alla parte offesa della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati; 4) che la costituzione di parte civile nel procedimento penale, risalente al 28.2.2000, aveva comunque interrotto la prescrizione anche per i co-obbligati solidali;

• esamina nel merito il tema dei rapporti tra il giudicato penale di condanna degli imputati M., P., Pa. e Ac., il giudicato penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, dal reato di corruzione semplice per B.S. e il tema del giudizio civile instaurato dinanzi a sè, per concludere che l'affermazione di responsabilità penale di cui alla sentenza 737/2007 della corte di appello di Milano non potesse fare stato nei confronti di Fininvest (art. 651 c.p.p.), non intervenuta né citata come responsabile civile in quel giudizio;

• ritenne conseguentemente necessario procedere ad una autonoma ricostruzione dell'intera vicenda di corruzione che, alla luce delle numerose anomalie caratterizzanti l'iter deliberativo della sentenza M., non poteva che condurre ad una valutazione di ingiustizia di quella pronuncia: tra i suoi tanti vizi, essa ne celava uno particolarmente grave in diritto, quello, cioè di aver affermato che la motivazione del lodo (caratterizzantesi, *ictu oculi*, per semplicità, linearità, chiarezza, congruità, immediata comprensibilità) fosse illogica al punto da non consentire di comprenderne la stessa ratio decidendi, inficiata da un vizio di non-senso logico/giuridico: a tutto concedere, invece, la questione controversa si iscriveva tout court nell'orbita dell'interpretazione della volontà negoziale, onde la natura di quaestio facti il cui esame era del tutto precluso in sede di impugnazione di un lodo di equità;

• osserva come altra grave anomalia oggettivamente riscontrabile fosse costituita dai tempi di stesura e dattilo scrittura della sentenza (composta da 167 pagine di 27 righe ciascuna), decisa nella camera di consiglio del 14.1.1991, consegnata in minuta addirittura il giorno successivo,

15.1.1991, e depositata il 24.1.1991, con inusuale tempestività, attesa la fama di ritardatario nel deposito delle sentenze che accompagnava il M.;

esaminando, in via incidentale, il ruolo del dott. B. nella vicenda corruttiva, concludendo, sulla base di un ragionamento di tipo sillogistico, per la affermazione della sua corresponsabilità e per la conseguente estensione di tale responsabilità alla Fininvest alla luce del principio che vuole predicabile la responsabilità civile delle società di capitali per il fatto illecito del legale rappresentante o dell'amministratore commesso nel corso dell'attività gestoria;

esaminando, agli stessi fini, e sempre incidenter tantum, la posizione dell'avv. P., al quale venne attribuito un rapporto con la società non già di ordinaria collaborazione professionale, ma di vera e propria preposizione gestoria, inquadrata nell'ambito del mandato generale;

esaminando la questione della rilevanza della corruzione di un componente di un organo collegiale ai fini della predicabilità di una oggettiva ingiustizia della decisione, concludendo nel senso del concreto condizionamento esercitato dal relatore M. sulla volontà degli altri magistrati, orientatisi verso la soluzione poi adottata proprio in conseguenza di quell'illecito agire (veniva all'uopo nuovamente citata Cass. penale, ss.uu. n. 22327 del 30.10.2002), e ciò in applicazione del criterio della c.d.

probabilità relativa vigente in sede civile (Cass. 21619/07; Cass. ss.uu. 577/08);

ritenne (in dichiarata consonanza con il dictum di cui a Cass. pen. n. 35525 del 2007) che la presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privato del requisito dell'imparzialità perché partecipe di un accordo corruttivo invalidasse, per difetto di legittimazione, l'atto giudiziario, e che, in sede civile, l'ingiustizia della sentenza, se passata in giudicato, potesse essere autonomamente rilevata ed affermata dal giudice civile;

ritenne integrata, all'esito della dimostrata ingiustizia della sentenza della corte di appello conseguente alla corruzione del giudice M., la fattispecie del danno da perdita di chance in capo all'attrice avendo la detta corruzione privato la CIR della possibilità di ottenere una sentenza favorevole sotto un triplice profilo: 1) di danno patrimoniale da indebolimento della propria posizione contrattuale; 2) di danno patrimoniale da lesione alla sua immagine imprenditoriale; 3) di danno da spese legali del giudizio arbitrale e del successivo giudizio di appello ingiustamente sostenute;

quantificando nella misura complessiva di Euro 937.444.514 la somma dovuta a titolo risarcitorio, ridotta del 20% per essere stata quantificata la chance perduta nella misura dell'80%, individuando tale somma come il risultato dalla differenza tra l'offerta Fininvest del 19.6.1990 e quanto invece versato alla medesima all'esito della transazione, con la aggiunta di una ulteriore posta di danno (riconosciuta a titolo equitativo) da ascrivere alle mutate (e più favorevoli) condizioni in cui versava la CIR all'indomani del deposito del lodo: considerato

ancora quanto dovuto dalla convenuta per spese legali e lesione di immagine, il quantum risarcitorio verrà definitivamente determinato in Euro 749.955.611;

Il Tribunale di Milano riconosce all'attrice il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio, sotto il duplice aspetto della lesione del diritto (costituzionale) ad un giudizio reso da un giudice imparziale e di quella del diritto alla propria integrità, onorabilità e reputazione di persona giuridica.

5) LE IMPUGNAZIONI:

La corte di appello di Milano, investita delle impugnazioni proposte dalle parti hic et inde, li esaminerà secondo un ordine logico (anche se non rigorosamente aderente alla relativa enumerazione), pervenendo alla decisione che segue:

Accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale che quello incidentale e per effetto, in parziale riforma della sentenza 11786/2009 resa tra le parti dal tribunale di Milano in data 30.10.2009, determina in Euro 540.141.059 (invece che 749.955.611, 93) l'importo dovuto dalla convenuta alla data del 3.10.2009, quale risarcimento di danno immediato e diretto, e pertanto condanna Fininvest s.p.a. a pagare in favore di Cir s.p.a. tale somma, oltre agli interessi legali da detta data al saldo; dichiara compensate per un quarto tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà i già liquidati costi della CTU; conferma nel resto la sentenza impugnata.

5.1) I motivi di appello Fininvest:

a) LE QUESTIONI PROCESSUALI:

L'eccezione di prescrizione (Motivo 4);

L'eccezione di transazione (Motivo 3);

L'eccezione di giudicato (Motivo 3);

b) LE QUESTIONI SOSTANZIALI:

La imprevedibilità di un fatto corruttivo (Motivo 5);

La non ingiustizia della sentenza M. (Motivo 2);

Insussistenza/interruzione del nesso di causa (Motivo 1);

La irresponsabilità Fininvest per l'illecito (Motivo 6);

• Il danno patrimoniale risarcibile (Motivo 7);

• Il danno non patrimoniale risarcibile (Motivo 9);

• Interessi, rivalutazione, decorrenza (Motivo 7-8);

5.2) L'appello incidentale Cir:

• L'erronea applicazione dei principi sul nesso etiologico (Motivo 2);

• L'erronea riduzione del risarcimento da chance perduta (Motivo 3, in subordine al motivo precedente);

• Il danno patrimoniale da lesione di immagine (Motivo 1);

• L'erronea quantificazione delle spese processuali (Motivo 4) 5.3) L'appello incidentale condizionato Cir:

• L'ipotesi di invalidità dei patti parasociali (Caso nel quale la sentenza M. non avrebbe comunque potuto non considerarsi "ingiusta");

• L'inesistenza di un "mandato generale" all'avv. P. (Caso in cui al P. andava riconosciuta la qualità di amministratore di fatto);

• L'inapplicabilità dell'art. 2049 alla Fininvest (Caso in cui la responsabilità della società sarebbe stata comunque diretta, a prescindere dalla commissione dell'illecito da parte di P. e/o B.);

6) LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO:

• Il rigetto dell'eccezione di prescrizione;

• Il rigetto dell'eccezione di transazione;

• Il rigetto dell'eccezione di giudicato;

• La configurabilità della corruzione M.;

• La correttezza del lodo Prati/Irti/Rescigno;

• L'erroneità della sentenza M. 259/1991;

• Il nesso di causa da "danno finale";

â?? La corresponsabilit  Fininvest;

â?? La determinazione del danno patrimoniale;

â?? La condanna generica al danno non patrimoniale;

â?? Accessori del danno e decorrenza;

â?? Spese di giudizio di primo grado;

â?? La lite temeraria;

a) IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE:

Il quarto motivo dell'appello Fininvest censura il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, dell'ormai compiuto decorso della prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla CIR. Una corretta applicazione delle norme dettate in tema di prescrizione estintiva (e segnatamente dell'art. 2947 c.c., comma 1, trattandosi di prescrizione quinquennale) imponeva, difatti, a detta dell'appellante principale -, di collocare al pi ¹ tardi alla data del 29 aprile 1991 il relativo dies a quo.

Anche l'eventuale applicazione del termine decennale non avrebbe dovuto influire su di una analoga soluzione in diritto, atteso che, non essendo la Fininvest debitrice in solido con il dott. B. e con l'avv. P., la costituzione di parte civile da parte della Cir nel processo penale a carico dei predetti imputati, risalente al 28.2.2000, non avrebbe comunque potuto operare, ex art. 1310 c.c., nei confronti della societ  appellante.

La corte di appello milanese rigetter  la doglianza opinando, da un canto, che la prescrizione aveva, nella specie, corso decennale, poich  inerente a fatti di reato punibili con pena pari ad 8 anni;

dall'altro, che, pur volendone riconoscere durata quinquennale, il relativo dies a quo andava pur sempre a collocarsi alla data del 15.12.1999 (giorno dell'avvenuta notifica alla CIR del rinvio a giudizio di B.S. e di P.C. per il reato di corruzione), cos  che la domanda risarcitoria, introdotta il 6.4.2004, non poteva comunque dirsi destinata a cadere sotto la scure della prescrizione breve.

A completamento della disamina del motivo (f. 96 della sentenza di appello), il giudice milanese osserver  ancora â?? analizzando l'ulteriore questione sollevata da Fininvest sul tema dell'obbligazione solidale, che la avrebbe illegittimamente vincolata in extensum alla responsabilit  di B.S. e a P. C., attesane la imprevedibilit  della qualifica di suoi co- obbligati -, da un canto, che la responsabilit  dell'ente doveva ritenersi diretta, per fatto del legale

rappresentante o dell'amministratore (così risolvendo in radice la questione dell'applicabilità degli artt. 2049 e 1310 c.c.), onde la responsabilità solidale tra essi ne diveniva conseguenza ex lege (Cass. 7294/2004); dall'altro, che, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, la figura e il ruolo dell'avvocato P. non potevano essere considerati con riferimento alla sola qualità professionale di avvocato, essendone risultato contributo all'attività della società del tutto atipico, e riconducibile non all'espletamento di una attività defensionale sic et simpliciter, quanto piuttosto all'istituto del mandato generale (ad colorandum, la corte rileverà ancora, al folio 99 della sentenza oggi impugnata, come, a far data dal 1994, presso lo studio legale P. fosse ubicata una sede secondaria della Fininvest). Il rapporto di preposizione gestoria intercorrente con la società risultava, pertanto, il fondamento della predicata responsabilità ex art. 2049 c.c. del legale.

b) IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI TRANSAZIONE:

Con il terzo motivo di appello, la difesa Fininvest aveva lamentato, sulla scorta di assai complesse argomentazioni in punto di diritto, l'erroneità del rigetto dell'eccezione tanto di transazione (di cui all'accordo 29.4.1991), quanto di giudicato, formatosi in conseguenza della rinuncia al ricorso in cassazione da parte di CIR. Quanto all'eccezione di transazione (a ragione definita "tombale" dall'appellante) la Corte di appello ritenne che l'interpretazione di una clausola contenuta nella convenzione transattiva (riportata testualmente al folio 101 della sentenza impugnata) andasse condotta, alla stregua dei principi di cui agli artt. 1362 ss. c.c., nel senso che l'atto negoziale disciplinava tutti i rapporti contrattuali, mentre l'oggetto del giudizio risarcitorio si collocava nel diverso ambito extracontrattuale, traendo fondamento dalla corruzione M. e dal conseguente indebolimento della posizione contrattuale CIR (la corte milanese evocò, in proposito, il principio giurisprudenziale secondo il quale l'intervenuta transazione della lite relativa a danni da fatto illecito non avrebbe effetto preclusivo sui danni non ancora manifestatisi). Da nessuna invalidità, per altro verso, poteva dirsi affetto il negozio transattivo, volta che proprio sulla sua validità si fondava la proposizione della successiva azione risarcitoria (così al folio 105 della sentenza). Uno stesso "accadimento", difatti, ben poteva configurare al tempo stesso una violazione contrattuale ed un illecito extracontrattuale, sì che transazione ed azione di responsabilità aquiliana si collocavano in ambito morfologicamente, prima ancora che funzionalmente, diverso. Quanto alla "conoscenza" della vicenda corruttiva al momento della transazione, la Corte, richiamate in limine le considerazioni svolte a proposito dell'eccezione di prescrizione (ff. 91-92) ritenne che questa non potesse considerarsi "giuridicamente significativa" in capo all'attrice prima della conoscenza del rinvio a giudizio per corruzione del dott. B. e dell'avv. P., onde la legittimità e la tempestività dell'azione così come introdotta soltanto a seguito dell'acquisizione di una relativa, ragionevole certezza, conseguente a quel provvedimento giudiziario (così al folio 104 della motivazione).

c) IL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI GIUDICATO E REVOCAZIONE:

Osservere in proposito la corte di appello che l'oggetto della causa pendente dinanzi a s'era la pretesa risarcitoria derivante dalla corruzione del giudice M., mentre oggetto della causa in appello dinanzi alla corte romana erano le diverse pretese ex contractu relative al rapporto CIR Fo.: pur nell'identità delle parti, i due giudizi divergevano radicalmente per causa petendi (validità del lodo a fronte di una domanda di accertamento di responsabilità extracontrattuale) e per petitum (annullamento del lodo a fronte di un'azione aquiliana di danno).

La questione della revocazione verrà riesaminata funditus dalla corte meneghina (folio 194-195 della sentenza) a seguito delle ulteriori censure mosse dalla difesa Fininvest (f. 104 ss. della comparsa conclusionale in appello) in tema di tipologia di danno richiesto e riconosciuto a controparte (interesse negativo da occasioni perdute e non interesse positivo per le diverse condizioni che non avevano consentito un diverso e più¹ favorevole accordo transattivo).

Premesso che la scelta della Cir era stata quella di non agire per la revocazione della sentenza della corte capitolina al fine di ottenere per tale via l'annullamento della transazione sulla base di alcuno dei presupposti di cui agli artt. 1772 (transazione su titolo nullo) 1773 (annullabilit  per falsit  di documenti) 1774 (annullabilit  per cosa giudicata) e 1775 (annullabilit  per scoperta di documenti), poich  nessuna delle ipotesi predette si attagliava alla fattispecie, la revocazione di quella pronuncia non costituiva, n  logicamente n  giuridicamente, il presupposto necessario o la condizione di procedibilit  dell'azione risarcitoria cos  come proposta. E ci  perch  la sentenza   corrotta  , dovendo essere considerata tamquam non esset, non poteva, a quei fini, rivestire carattere di giudicato sostanziale, risultando di converso il prodotto di un illecito generatore del danno conseguentemente lamentato.

Danno che    si legge ancora in sentenza    aveva invero riguardo, cos  come richiesto dall'appellata, non all'interesse negativo nella prospettiva di occasioni perdute, bens  all'interesse positivo (  danni da deteriori condizioni economiche della transazione  ), da accertarsi con esclusivo riferimento alla specifica transazione del 1991 (e non gi  ad altro ipotetico negozio che si sarebbe potuto concludere), e al danno positivo ad essa ricollegato (folio 195 della sentenza di appello), desumibile non da una generica valutazione di congruit  rispetto alle condizioni di mercato, quanto piuttosto da un inoppugnabile dato documentale in atti, costituito dalla proposta di transazione Fininvest del 1990.

d) L'INSUSSISTENZA DI UNA VICENDA DI CORRUZIONE. Con il quinto motivo di appello, Fininvest si doleva dell'erroneit  della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accertata, sia pur se ai soli fini civili, la consumazione un fatto corruttivo, all'esito di una autonoma ricostruzione dei fatti conseguente alla inopponibilit , nei confronti della societ  appellante, del giudicato penale irrevocabile conseguente al rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza 737/2007 della corte di appello di Milano    che aveva confermato il giudizio di responsabilit  degli imputati P., Pa., Ac. e M. in ordine al contestato reato di corruzione.

La corte milanese: a) ripercorse e fatte proprie in parte qua le considerazioni svolte dal tribunale sulle anomalie da cui l'intera vicenda giudiziaria svoltasi presso la corte di appello di Roma era risultata affetta (anomalie analiticamente esaminate e valutate dal folio 115 al folio 118 della sentenza con riguardo alle modalit  di assegnazione del procedimento, ai tempi di stesura e di consegna della minuta della sentenza, alla data del deposito, alla inspiegabile pluralit  e diversit  di copie esistenti di quella minuta); b) valutate le dichiarazioni testimoniali D.B., p., F., pa.; c) evidenziati i rapporti (definiti al folio 119   singolari  ) tra gli imputati s  come emersi dallo screening dei rispettivi tabulati telefonici dell'aprile del 1992; d) considerato che la figlia del M., nel 1993, inizi  a collaborare con lo studio P. e che il M. stesso, dimessosi dalla magistratura, nell'autunno del 1994, inizi  a sua volta una collaborazione con il medesimo studio in qualit  di   supervisore  ; e) riesaminate e rivalutate (su richiesta della stessa appellante) le dichiarazioni rese in sede penale dalla teste Ar.; f) ricostruiti i flussi finanziari esteri

e nazionali riconducibili ai conti Fininvest (OMISSIS) e (OMISSIS) (flussi la cui tempistica e le cui finalità erano state, peraltro, ulteriormente oggetto di radicale contestazione da parte della difesa Fininvest) alla luce della considerazione che le movimentazioni di denaro â??apparivano senza dubbio articolate e complesse, senza che ciâ?? potesse stupire, ed anzi appearing in qualche modo fisiologico, trattandosi del pagamento di un prezzo di corruzione da parte di una primaria societ  italiana in favore di un magistratoâ??• (folio 122 della sentenza impugnata); g) ricostruito lâ??iter giudiziario della sentenza Pallini (App. Milano 2500/2005, che aveva ricondotto la dazione dei 400 milioni destinati al M. alla diversa vicenda corruttiva del processo IMI-SIR) rammentandone lâ??annullamento in Cassazione e la definitiva attribuzione di quel pretium sceleris proprio alla vicenda Mondadori (App. Milano 737/2007, confermata da Cass. 848/2007); h) esclusa la rilevanza delle richieste deposizioni testimoniali in ordine a presunte attivit  professionali svolte dallâ??avv. P. allâ??estero; i) confermata, alla luce del giudicato penale, la irrilevanza in parte qua degli investimenti Ac. nella societ  Mochi Craft, la inattendibilit  del fax prodotto dallo stesso Ac. con riguardo ad una sua richiesta di versamento di 1 milione di franchi svizzeri sul conto (OMISSIS), il difetto di prova dellâ??esistenza di un conto Ac. presso la Attel Bank di (OMISSIS); 1) giudicata inverosimile la motivazione fornita dal M. in ordine alle sue improvvise, accresciute disponibilit  economiche (conseguenti a pretese donazioni ricevute dal collega Fa.Or., poi deceduto, titolare di somme ingenti, ma rientrate dallâ??estero e subito depositate in banca ed investite nellâ??acquisto di titoli di Stato); tanto considerato, il giudice di appello ritenne suffragata da indizi certi, gravi e concordanti la corruzione del giudice M., a fronte di una non verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, di tipo meramente assertivo, offerta dallâ??appellante Fininvest.

e) IL LODO PRATIS E LA SENTENZA M.:

Il secondo motivo di appello Fininvest aveva sotto pi ¹ profili lamentato il difetto di prova, da parte della CIR, in ordine:

â?? alla rilevante possibilit  di ottenere una sentenza di conferma del lodo;

â?? al preteso contra ius della sentenza della corte di appello di Roma e alla speculare conformit  a diritto del lodo arbitrale;

â?? alla legittima predicabilit  di un nesso causale giuridicamente rilevante tra la eventuale corruzione che, sia pur in via di ipotesi, vulnerava la sentenza dâ??appello e il danno cos  come lamentato.

In particolare, quanto alla relazione tra la â??ingiustiziaâ?? della sentenza M., e la â??giustiziaâ?? del lodo Pratis, tale relazione era da ritenersi del tutto invertita rispetto alla realt , avendo la sentenza dâ??appello fatto buon governo dei principi giuridici che regolavano, *ratione temporis*, le complesse questioni in materia societaria affrontate nel corso del giudizio.

Non vi erano, pertanto, serie possibilità di conferma del lodo, attesa altresì la imprevedibilità (quantomeno in epoca anteriore alla riforma del 1994) del ritenuto limite alla sindacabilità della motivazione di una pronuncia arbitrale d'equità.

Senza considerare, infine, l'insuperabile dato della piena ed effettiva collegialità della decisione della corte capitolina, determinante nell'indurre a ritenere spezzato ogni legame causale tra corruzione e decum.

La corte d'appello di Milano osserverà, a contrariis:

Quanto alla valenza causale della corruzione: da un canto, su di un piano generale, che la presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità perché partecipe di un accordo corruttivo infirmava la validità dell'intero iter decisionale (si citava, al folio 155-156, il precedente dictum di cui a Cass. 35325/07); dall'altro, con specifico riguardo alla fattispecie concreta, che una sentenza normale non sarebbe mai giunta alle conclusioni cui pervenne la sentenza M., e ciò anche alla luce delle deposizioni V. e P.A., indicative della dinamica decisionale di un collegio caratterizzato dalla presenza decisiva e fuorviante di M.V.;

Quanto all'ingiustizia della sentenza: che, in ordine alla dispute sulla validità dei patti parasociali, poteva affermarsene la ammissibilità in costanza dei requisiti della temporaneità e della limitazione di oggetto (id est della non realtà del patto), mentre, per altro verso, doveva ritenersi del tutto inverosimile l'affermazione della sostanziale mancanza di motivazione per incomprendibilità della relativa ratio decidendi della decisione arbitrale, laddove il lodo (alla cui formazione avevano concorso insigni giuristi) forniva una completa, piana, articolata e approfondita lettura della convenzione negoziale individuandone lo scopo (quello, cioè, di fornire garanzie extra ordinem alla famiglia Fo. nel quinquennio successivo alla permuta di azioni) ed escludeva altrettanto motivatamente la inscindibilità tra singole pattuizioni (inscindibilità riferita dagli arbitri alla sola connessione tra le clausole di cui agli artt. 3-6, nonostante il tenore letterale dell'art. 9, ove si discorreva testualmente di pattuizioni considerate un insieme inscindibile ed equilibrato di diritto e doveri, da considerarsi ed attuarsi nella loro interezza).

Aggiungeva, in proposito, il giudice di appello, che si poteva al limite sostenere che tale convincimento fosse in fatto errato, ma di certo era logicamente spiegato. In particolare, poi, sempre a giudizio della corte, il preteso vizio di motivazione veniva riferito ad un passaggio argomentativo non essenziale, e introdotto dagli arbitri solo ad abundantiam (folio 174 della sentenza impugnata), mentre la ricostruzione della volontà dei contraenti apparteneva al merito insindacabile del lodo di equità. L'ingiustizia della sentenza veniva, infine, ricondotta ancora all'intervento di terzi (nella specie, la Fininvest) nel giudizio di impugnazione del lodo, ritenuto ammissibile dalla corte di appello nonostante il difforme orientamento giurisprudenziale al tempo

dominante (si citano Cass. 437/1962 e 1465/1988).

f) IL NESSO DI CAUSA:

Con il primo motivo dell'appeal principale Fininvest, e sotto speculare profilo con il secondo motivo dell'appeal incidentale Cir, veniva hic et inde proposta alla corte di merito la questione del nesso di causa.

Richiamata, in argomento, una recente giurisprudenza di legittimità (si cita Cass. 21619/2007), la Corte milanese osserverà che il canone del π^1 probabile che non, valevole per ogni ipotesi di responsabilità civile, non poteva ritenersi funzionale a dirimere la questione della natura del danno, in quanto quel particolare parametro probabilistico rilevava sia per il danno (definito) diretto e immediato, sia per quello da perdita di chance (fattispecie eterogenee di danno risarcibile).

Nel ragionamento del giudice di appello, la corruzione del giudice aveva privato la Cir non già della chance di una sentenza favorevole, ma della sentenza stessa, nel senso che, in assenza di corruzione, l'impugnazione del lodo sarebbe stata respinta.

La relazione causale tra condotta del giudice corrotto e sentenza ingiusta risultava, così, in limine accertata secondo un normale criterio di causalità materiale (nesso etiologico condotta/evento di danno) per essere stato provato che la corruzione aveva determinato in concreto un diverso esito del giudizio collegiale.

L'errore del tribunale era, pertanto, consistito nell'aver impropriamente sovrapposto il piano del nesso eziologico con quello del tipo di danno risarcibile, mentre il canone probatorio del π^1 probabile che non giustificava entrambe le ipotesi di danno, sia quello immediato e diretto, sia quello da perdita di chance, poiché l'astratta possibilità della emissione di una sentenza ingiusta anche da parte di giudici incorrotti non poteva escludere la valenza eziologica della condotta sulla base del criterio della probabilità qualificata.

Il consueto giudizio contro-fattuale imponeva, pertanto, se condotto secondo i criteri e le logiche sue proprie, di accertare come avrebbe deciso una corte incorrotta e normalmente preparata; di stabilire, in altri termini, secondo il canone della probabilità relativa, se il lodo sarebbe stato confermato alla luce delle regole e della giurisprudenza del tempo. E gli argomenti esposti in precedenza consentivano di giungere ad una conclusione di segno positivo, con conseguente rigetto in parte qua dell'impugnazione.

Le ulteriori doglianze svolte dall'appellante principale secondo cui, tra la condotta illecita e l'evento dannoso, si frapponevano la sentenza della corte di appello di Roma, la rinuncia Cir a coltivare il ricorso per cassazione e l'accordo transattivo dell'aprile del 1991 quali eventi interruttivi del naturale fluire del nesso etiologico, anche sotto il profilo di cui all'art. 1227 c.c.,

qualificati essi come fatti colposi del creditore â?? verranno ritenute ammissibili ed esaminate dalla corte, benchÃ? formulate sotto il diverso profilo della perdita di chance come ricostruita in prime cure, poichÃ? afferenti alla piÃ¹ generale questione della causalitÃ? .

La conclusione del giudice di appello postulerÃ?, come premessa, la completa disamina della decisione di rinunciare al ricorso quale corollario necessario della decisione di transigere: decisione definitiva, peraltro, â??il frutto non di libera scelta, ma praticamente obbligataâ?•: la Cir si indusse alla trattativa in una condizione di debolezza incolpevole, onde la esclusione ipso facto dellâ??applicabilitÃ? dellâ??art. 1227 c.c., comma 1, e nella stessa situazione di incolpevole debolezza negoziale si indusse a sottoscrivere lâ??accordo di spartizione dei gruppi editoriali (cosÃ? restando esclusa la speculare applicabilitÃ? del secondo comma del medesimo art. 1227).

g) LA RESPONSABILITA?? DELLA FININVEST:

Con il sesto motivo di appello, la difesa Fininvest aveva poi lamentato lâ??erroneitÃ? della sentenza impugnata nella parte in cui la responsabilitÃ? della societÃ? veniva posta in connessione con quella, presunta, del dott. B. e dellâ??avv. P. (la questione era stata giÃ? oggetto di censura con il quinto motivo di appello, fortemente critico avverso la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva ritenuta predicabile, a fini civilistici, una corresponsabilitÃ? del dott. B. nella vicenda corruttiva:

si lamentava, in particolare, che lâ??addebito mosso a questâ??ultimo si fondasse sullâ??inaccettabile principio â?? applicato alla persona fisica collocata in posizione aziendale apicale â?? del â??non poteva non sapereâ?•; e sullâ??altrettanto inaccettabile malgoverno dellâ??istituto della presunzione sub specie della praesumptio de praesumpto).

Quanto alla posizione dellâ??avv. P., il giudice milanese, con motivazione racchiusa tra il folio 133 e il folio 136 della sentenza impugnata, premette di prendere in considerazione la complessitÃ? dei fatti analizzati dal tribunale nel suo insieme (dichiarazioni della teste Ar., del teste D., del teste Ca.;

ricostruzione delle movimentazioni bancarie nelle quali lâ??avv. P. ebbe un ruolo centrale; suo ruolo organizzativo in Italia e allâ??estero del lavoro di altri legali; sede secondaria Fininvest presso il suo studio in via (OMISSIS)) per concludere, in consonanza con il decisum di prime cure, che lâ??istituto giuridico predicabile nella specie fosse quello del mandato generale ex art. 1708 c.c., atto a configurare, tra mandatario e mandante, un rapporto di preposizione gestoria rilevante ai sensi dellâ??art. 2049 c.c..

Quanto alla posizione del dott. B., il giudice di appello escluderÃ? che il tribunale si fosse appiattito sullâ??indimostrato assioma del â??non poteva non sapereâ?•, ritenendo, per converso, che fossero state del tutto correttamente utilizzate: 1) la categoria probatoria del notorio coniugato con dati documentali; 2) un fatto dimostrativo â??indirettoâ?• costituito dallâ??esito della vicenda

penale a carico dell'imputato (vicenda della quale si rilevava, peraltro, la imprevedibilità di elemento di prova ex se, e la speculare funzionalità al solo svolgimento del successivo ragionamento probatorio, attesa la sede propria in cui un fatto storico costituente astrattamente reato era stato valutato e coniugato con il riconoscimento delle attenuanti generiche a fini prescrizionali); 3) la categoria probatoria della presunzione, che da fatti noti consentiva di risalire al fatto ignoto sulla base di un criterio di normalità. Ne conseguiva una analisi "ricomposta" in unità e non scomposta storicamente in due frammenti dell'intera vicenda (costituzione della provvista all'estero ed utilizzo della stessa a fini corruttivi) che consentiva di concludere in termini di consapevolezza necessaria di quanto andava accadendo in capo al dominus societario, indiscusso beneficiario finale delle trame illecite materialmente attuate da altri sodali.

h) LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE:

Con il settimo motivo di censura, la difesa Fininvest contestava in radice la determinazione e la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto alla controparte, svolgendo due censure di carattere metodologico:

la prima lamentava l'erronea adozione, in sede di giudizio di primo grado, di un documento proveniente dalla Cir (la proposta di transazione del 30.3.1990) quale parametro di riferimento iniziale dell'indagine;

la seconda, si fondava sulla mancata considerazione di legittime spiegazioni alternative circa le differenze rilevate tra la predetta proposta Fininvest precedente al deposito del lodo ed i termini della transazione successiva alla sentenza M.. Si lamentava, in particolare, il mancato ricorso a criteri di mercato.

Una terza censura aveva invece contenuto strettamente giuridico, e contestava la legittimità dell'incremento della posta di danno patrimoniale in base ad un criterio equitativo puro, sino a giungere ad uno spropositato ammontare di 100 miliardi di lire, nonostante l'inconsistenza delle ragioni all'uopo addotte dalla controparte.

La corte milanese, dopo aver ricondotto (folio 206 ss.) le relevantissime differenze economiche in parola all'indebolimento della posizione contrattuale della Cir conseguente alla sentenza M. indebolimento reso evidente dalla altrettante evidente discrasia tra le proposte transattive Fininvest ante sentenza e i termini economici della transazione conclusa post sentenza -, non senza aver peraltro concordato con la censura mossa dall'appellante sulla non confrontabilità del perimetro entro il quale le diverse fasi della vicenda ebbero a dipanarsi sul piano economico (anche alla luce dell'entrata in vigore, medio tempore, della legge Mammì), ritenne (folio 211) che il giudice civile adito per il risarcimento non era stato chiamato a stabilire quale fosse il "giusto prezzo" della permuta delle azioni AME / AMEF così come realizzatasi per effetto della transazione del 1991, bensì ad accertare quale sarebbe

stato il risultato economico della negoziazione tra le parti (quella concreta negoziazione tra quelle determinate parti) in assenza del fattore inquinante costituito dalla sentenza M.. Utile parametro di riferimento, quale primo termine del confronto, poteva senz'altro ritenersi, all'uopo, la proposta Fininvest del giugno 1990, mentre il secondo termine di confronto (i prezzi stabiliti in sede di transazione) andava depurato da tutti i fattori non derivanti dall'illecito, come correttamente invocato dall'appellante.

Venne cos' disposta CTU collegiale e formulato il quesito "se e quali variazioni delle societ  e delle aziende oggetto di scambio fra le parti fossero intervenute tra il giugno del 1990 e l'aprile del 1991, con particolare riguardo agli andamenti economici delle stesse e all'evoluzione dei mercati dei settori di riferimento".

La consulenza, secondo la lettura operata dalla corte di appello, avrebbe offerto una risposta coerente e tecnica "sia pur entro i margini della sua inevitabile opinabilit " tanto al quesito, quanto alle contestazioni mosse dall'appellante (contestazioni che sarebbero state ulteriormente specificate ed integrate all'indomani del deposito della CTU, in seno a quello che la stessa corte milanese definisce "folio 227" un amplissimo contraddittorio tecnico, esaminato ai ff. 227-238, alla luce degli 8 rilievi mossi dai consulenti di parte).

Venne piuttosto rilevato e corretto, dal giudice del gravame, un evidente errore del giudice di primo grado, che aveva illogicamente espunto le azioni "L'Espresso" dal confronto con gli altri parametri economici della transazione, bench  esse fossero contemplate sia nella proposta del giugno 1990 che nell'accordo finale dell'aprile 1991 (cos' a folio 239 ss. della sentenza impugnata, dove si fa atto della possibilit  di una duplice valutazione del rilevato errore di calcolo per poi dar conto del perch  della scelta di uno dei due, nonostante il contrario parere espresso da due dei tre CTU).

Venne poi considerevolmente ridotto l'importo (quantificato in Euro 24.042.114) della liquidazione equitativa per il maggior danno subito dalla Cir, e cancellata del tutto la voce di danno patrimoniale corrispondente ad una asserita quanto indimostrata lesione, sul piano strettamente patrimoniale, dell'immagine imprenditoriale.

i) IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE:

La corte di appello, dopo aver confermato la legittimit  della richiesta "frazionata" di risarcimento non patrimoniale (in applicazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 2869 del 2003), confermer  la statuizione di primo grado in relazione alla sola violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ritenendo leso, nella specie, il diritto costituzionalmente garantito ad un giudizio reso da un giudice imparziale, ed escludendo, per converso, la lesione all'onore e alla reputazione della persona giuridica Cir, poich  la sentenza M. non appariva in alcun modo riconducibile a canoni espressivi infamanti nei suoi argomenti e nelle sue statuizioni, trattando di questioni societarie squisitamente tecniche.

j) ACCESSORI DEL DANNO E DECORRENZA:

In accoglimento del settimo motivo di appello Fininvest, la corte milanese riterrà ancora che gli accessori del danno fossero dovuti non dalla data di deposito della sentenza della corte di appello di Roma, ma da quella della transazione, in quanto da tale data decorreva l'obbligazione di pagamento, dando poi indicazione (in sostanziale consonanza con quanto stabilito in prime cure) per il calcolo degli interessi compensativi e della rivalutazione.

7) IL RICORSO E IL CONTRORICORSO:

Il 3 novembre del 2011, la s.p.a. Fininvest ha notificato alla s.p.a.

Cir ricorso per cassazione avverso la sentenza 9/7/20011 n. 2087 della corte di appello di Milano, articolato in 15 motivi di censura.

Resiste la Cir con controricorso, presentando a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

8) MOTIVI DELLA DECISIONE:

I ricorsi, principale e incidentali, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti. È fondato il tredicesimo motivo del ricorso principale.

Non possono trovare accoglimento i restanti motivi di censura.

Si impone, in via preliminare, la valutazione della fondatezza del decimo motivo di ricorso, che pone una questione di prescrizione avente carattere pregiudiziale rispetto a tutte le altre doglianze sottoposte all'esame di questa corte.

Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2947 c.c., comma 1 e art. 2935 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e omessa e/o insufficiente motivazione su un altro punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, (L'eccezione di prescrizione).

Il motivo non ha pregio.

1. La corte di appello, uniformandosi alla giurisprudenza di questa corte (Cass. ss. uu. n. 581 del 2008), cui il collegio intende dare continuità in evidente assenza di ragioni che inducano a discostarsene, ha collocato l'exordium praescriptionis alla data del 15.12.1999, in coincidenza con la notifica alla Cir della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati Ac., B., M.,

Pa. e P. per il reato di corruzione in atti giudiziari (poi derubricato per il solo dott. B. in quello di corruzione semplice), ritenendo che solo in tale data si fossero realizzati quei necessari presupposti di sufficiente certezza in ordine agli elementi costitutivi del diritto azionato.

1.2. La motivazione del giudice territoriale risulta, in fatto e in diritto, pienamente conforme ai principi recentemente affermati in sede di legittimità, pienamente applicabili anche diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente anche al presente giudizio, al di là delle inevitabili differenze morfologiche delle relative fattispecie (nel caso deciso dalla sezioni unite di questa Corte, una domanda di risarcimento da trasfusione di sangue infetto, nel presente giudizio, un'istanza risarcitoria conseguente a fatti di corruzione giudiziaria).

2. Non è questa la sede per esaminare funditus la questione (oggetto di acceso dibattito in seno alla dottrina specialistica) dell'interpretazione della norma di cui all'art. 2935 c.c. e dei suoi rapporti, apparentemente confliggenti, con quanto disposto dal comma 1 del successivo art. 2947. Va peraltro osservato, all'esito di una specifica doglianza mossa da parte ricorrente, che, il territorio della responsabilità extracontrattuale appartiene ad un sottosistema civilistico non omogeneo a quello esplorato dalle sentenze citate nell'odierno ricorso, entrambe relative a rapporti di lavoro nei quali i documenti funzionali all'azionamento della pretesa creditoria risultavano ab origine nella disponibilità dell'avente diritto, che si trovava, pertanto, a conoscenza proprio di tutte quelle informazioni idonee a consentire la conoscenza ragionevolmente completa circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio:

non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti, secondo il dictum della citata Cass. ss.uu. 581/2008.

2.1. Superato l'originario criterio della obbiettiva exteriorizzazione del fatto (rectius, del danno), l'indagine in ordine agli elementi costitutivi del diritto azionato (indagine riservata, come è noto, in via esclusiva al giudice del merito) prescinde del tutto dalla data del fatto, inteso questo come fatto storico obbiettivamente realizzato ed altrettanto obbiettivamente collocabile sul piano temporale, ma postula, secondo il più recente insegnamento di questa corte, la compiuta conoscenza/conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto azionato.

2.2. Non rileva, pertanto (a differenza che in tema di negozio sottoposto a condizione) l'incertezza obbiettiva dell'evento, quanto piuttosto la soggettiva, incolpevole ignoranza delle relative circostanze, onde correttamente il giudice territoriale ha attribuito rilevanza decisiva alla incompleta e del tutto insufficiente conoscenza (poiché basata, illo tempore, su mere congetture, definite dalla stessa parte interessata e sensazioni) di tutte le circostanze attinenti alla corruzione del dott. M. ed alla conseguente emanazione della sentenza corrotta e circostanze tra le quali rientra, secondo il ragionamento della corte d'appello, ma senza il carattere di decisività erroneamente attribuite da parte ricorrente, anche la concreta identificazione del corruttore e del corrotto.

3. Ultronee si rivelano, infine, le ulteriori considerazioni in ordine:

â?? a pretese contraddittorie di motivazione in ordine al termine di prescrizione nella specie applicabile (quello quinquennale ovvero quello piÃ¹ lungo collegato al reato), volta che, qualsiasi dovesse ritenersi il termine nella specie applicabile, esso non era comunque decorso al momento della proposizione della domanda, introdotta il 6.4.2004 (e dunque circa 8 mesi prima della scadenza del piÃ¹ breve dei termini in astratti ipotizzabili);

â?? a pretese disomogeneit  tra il fatto costituente reato e il fondamento della domanda risarcitoria, poich , a prescindere dalla considerazione poc anzi esposta, la corte d appello ha del tutto correttamente osservato che lâ??azione svolta dalla Cir aveva natura extracontrattuale e si basava sulla corruzione del giudice M., autore della sentenza della Corte di appello di Roma, che integrava gli estremi del danno ingiusto (sintagma da intendersi, come meglio si dir  nel corso dell esame dei motivi che seguono, come evento di danno foriero di conseguenze dannose risarcibili);

â?? a pretese interruzioni del termine di prescrizione per effetto della costituzione di parte civile del 28 febbraio 2000 da parte della Cir ed alla estensione dei relativi effetti all odierna ricorrente, atteso che di nessuna interruzione   utile discorrere per essere stata tempestivamente introdotta lâ??azione risarcitoria al di l  ed a prescindere dalle evocate quanto contestate interruzioni.

Con il primo motivo, si denuncia violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell art. 395 c.p.c., n. 6, nonch  dell art. 112 c.p.c. e dell art. 2697 c.c., comma 2;

inesistente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia.

(La â??rimozione  di App. Roma n. 259 del 1991).

1. La sentenza oggi impugnata   censurata nella parte in cui il giudice territoriale:

a) riscrive ex ore suo lâ??esito del giudizio di impugnazione del lodo Pratis, ipotizzandolo come celebrato in assenza della corruzione del dott. M., e cos  â??vestendo i panni  della corte di appello di Roma;

b) ritiene di poter esercitare una potestas iudicandi del tutto eccentrica rispetto a quella riconosciutagli dall ordinamento, essendo la sentenza della corte capitolina ormai irredimibilmente coperta dall effetto di giudicato una volta che, contro di essa, non era stato esperito lâ??unico mezzo di impugnazione idoneo a rimuovere tale effetto, e cio  la revocazione di cui agli artt. 395 c.p.c. e ss.;

c) invoca del tutto impropriamente un precedente di legittimità a suo dire idoneo a confortarne la decisione in parte qua (id est la predicata indipendenza della «riscrittura» della sentenza c.d.

«corrotta» rispetto al rimedio revocatorio), mentre il dictum di cui alla richiamata Cass. pen. 16.5.2007 n. 35325, esaminato nella sua interezza, era testualmente indicativo della competenza del giudice civile adito ex art. 395 c.p.c. ad affrontare la questione se la corruzione di un membro del collegio giudicante sia di per sé idonea, nella fase rescindente, a provocare la revocazione della sentenza;

d) omette di considerare che la stessa cassazione penale, con la sentenza n. 33435 del 2006, aveva affermato che la corruzione del giudice non rende la decisione inesistente, specificando al tempo stesso che la possibilità di rimuoverla era oggetto di una espressa previsione processualcivile (art. 395 c.p.c., n. 6), costituente «onere della parte interessata per conseguire l'obiettivo di determinare la rimozione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato (fase rescindente) e il recupero di una decisione imparziale circa la soluzione della situazione giuridica sostanziale (fase rescissoria)», rimedio subordinato al passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta la corruzione del giudice: di qui, la assoluta erroneità della qualificazione della sentenza capitolina in termini di inesistenza giuridica;

e) si pone in contrasto con le chiare emergenze processuali nella parte in cui ritiene tardiva la relativa eccezione (avendo essa ricorrente, di converso, espressamente e tempestivamente proposto la questione fin dal primo grado di giudizio), e ci si a prescindere dall'ulteriore error iuris consistente nell'aver qualificato come eccezione una questione officiosa che investiva la stessa proponibilità della domanda; f) evoca del tutto inconferentemente il decum di cui a Cass. 18.5.1984 n. 3060, citandone il solo contenuto della massima, senza considerarne la assoluta difformità della fattispecie rispetto a quella esaminata.

2. Il motivo non può essere accolto, pur ponendo questioni che impongono a questa corte un intervento correttivo sulla motivazione della sentenza impugnata.

2.1. Deve essere preliminarmente accolta, difatti, la doglianza relativa alla (erronea) affermazione di inesistenza della sentenza della corte di appello romana (qualificazione smentita dalla stessa previsione del rimedio revocatorio in subiecta materia, a tacere di qualsiasi ulteriore considerazione, di carattere più generale, sulla stessa, assai discussa e discutibile categoria dell'inesistenza processuale).

2.1.1. L'accertamento del dolo (nella specie, da corruzione) del giudice, difatti, come condivisibilmente osservato da autorevole dottrina, non è che uno degli elementi della fattispecie complessa di cui costituisce il mero presupposto in relazione all'apposito giudizio di ingiustizia della sentenza (onde l'influenza di possibili suggestioni derivanti da una lettura impropriamente estensiva dell'art. 161 c.p.c., comma 2). Se la legge subordina alla revocazione la sorte della sentenza affetta da dolo del giudice, è palese la insufficienza del solo presupposto

revocatorio (anche se oggetto di accertamento irrevocabile in sede penale) per trasformare quella pronuncia in una "non sentenza" inidonea a fare stato tra le parti contrariamente a quanto sostenuto da parte controricorrente al folio 40 del suo atto di resistenza.

2.1.2. Ne consegue che la categoria dei provvedimenti *tamquam non essent* (al di là, si ripete, delle *pi*¹ che fondate *perplexit* mosse in dottrina sulla sua stessa configurabilità) non è comunque evocabile tutte le volte in cui l'ordinamento, avendo preventivamente individuato un patologico momento di "conflitto", appronta per esso un espresso rimedio, quale, nella specie, la revocazione straordinaria per dolo del giudice e di cui² pare indiretta conferma la disposizione di cui all'art. 2738 c.c., comma 2, nella parte in cui si ammette la risarcibilità dei danni derivanti dalla sentenza fondata su falso giuramento ove tale falsità sia stata riconosciuta in sede penale a prescindere dall'esperimento del rimedio revocatorio: in tal caso, difatti, il legislatore si è risolto a prevedere espressamente l'esclusione del rimedio stesso, consentendo il legittimo dipanarsi di un'autonoma azione risarcitoria.

2.2. Deve essere altresì accolta la doglianza relativa alla intempestività dell'eccezione sollevata, sul tema, dall'odierna ricorrente, emergendone *ex actis* (cui la corte ha accesso in tema di vizi in procedendo) la speculare tempestività (e di cui² a prescindere, in virtù del principio della ragione *pi*¹ liquida, dalla esattezza della relativa qualificazione in termini di eccezione in senso proprio).

3. La correzione della motivazione non incide, peraltro, sulla correttezza giuridica della decisione adottata dalla corte di appello.

3.1. Deve, difatti, essere confermato, con riferimento e limitatamente al caso di specie, il principio di diritto della inesistenza di una "condizione di procedibilità" dell'azione risarcitoria costituita dal previo esperimento del rimedio revocatorio, in assenza del quale il giudicato costituito dalla sentenza M. coprirebbe il dedotto e il deducibile (e dunque la stessa pretesa risarcitoria che da quel giudicato si vorrebbe scaturire).

3.1.1. È il convincimento del collegio che, nel caso di specie, nessuna preclusione da giudicato conseguente alla mancata impugnazione della sentenza "corrotta" con il rimedio della revocazione sia legittimamente predicabile.

3.1.2. E ci si² è diretti nonostante il contrario avviso espresso, in argomento, da autorevole dottrina (dottrina i cui contributi, a giudizio del collegio, e come già a *pi*¹ riprese affermato dalle stesse sezioni unite di questa corte, deve essere sempre sinergicamente ed opportunamente valutato e collegato all'evoluzione della giurisprudenza), il cui convincimento parte ricorrente fedelmente ripropone nell'esposizione delle sue censure.

3.2. Viene efficacemente ed icasticamente evocata, in proposito, l'immagine dello "studente medio" del corso di procedura civile, il quale, alla domanda sul *quid iuris* nel caso in cui un

giudicato penale abbia accertato che il giudice civile sia dolosamente venuto meno al suo dovere di imparzialità nel decidere, non potrebbe esitare a rispondere, «verosimilmente», che, come è noto, la parte danneggiata può chiedere la revocazione della sentenza, giusta disposto dall'art. 395 c.p.c., n. 6, cosicché, in mancanza di tale richiesta, la sentenza stessa non sarebbe più rimovibile, continuerebbe a fare stato tra le parti, lascerebbe la relativa situazione di diritto definitivamente accertata.

3.3. Si omette, peraltro, di considerare, da parte di tale dottrina, cosicché come da parte della odierna corrente, l'esistenza, nella specie, di due ulteriori, essenziali elementi di fatto che emergono ictu oculi ad un più attento esame del caso di specie, e che appaiono tali da consentire un ben più appropriato e approfondito esame della questione di diritto. Un esame non limitato da una visione dei fenomeni giuridici soltanto parziale e (poco opportunamente) circoscritta ad una (inevitabilmente mutilata) dimensione soltanto endoprocessuale e pan-processuale delle vicende giuridiche, ma destinato a trarre linfa nel più vasto territorio del diritto sostanziale e costituzionale.

3.4. Tali elementi sono costituiti:

Da un canto, dall'esistenza e dalla sopravvenienza, sul piano sostanziale, di una transazione tombale, riferibile a quei medesimi fatti oggetto del giudizio dinanzi alla corte di appello romana;

Dall'altro, dalla inesistenza (del perdurare) di un interesse ad agire in revocazione in capo all'avente diritto (disciplinato dal non meno noto art. 100 c.p.c.), interpretato alla luce dei principi costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2), che, per apparire tale, deve essere anche e soprattutto un processo ragionevolmente celere, e cioè scevro da defatiganti orpelli destinati a soddisfare astratte quanto inconsistenti istanze di ossequio formale di regole di sottosistema, piuttosto che non, chioventianamente, il diritto della parte di aver ragione, in tempi brevi, proprio mediante il processo.

3.4.1. Sotto il primo profilo, la sentenza della corte di appello di Roma del 24 gennaio 1991 è che soltanto a prima vista potrebbe (ma erroneamente) apparire idonea a divenire oggetto di giudicato (sia pur soltanto) formale «non può comunque ritenersi funzionale a costituire, ex art. 2909 c.c., giudicato in senso sostanziale «ciò che, all'evidenza, rende di per sé inutile il ricorso al rimedio della revocazione straordinaria di cui all'art. 395 c.p.c., n. 6.

Quella sentenza risulta, difatti, inidonea a far stato ad ogni effetto nei rapporti e nei giudizi futuri tra le parti, quale effetto tipico del giudicato sostanziale, volta che, ai sensi del 2909 c.c., quello che è destinato «a far stato ad ogni effetto tra le parti» non è il decisum del giudice in sé considerato, bensì l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato.

E' di incontrovertibile lettura tra le stesse parti, in seno all'atto di transazione intervenuto tra le stesse in data 29 aprile 1991, la circostanza per la quale le controversie insorte¹ dovevano intendersi consensualmente risolte, di talch' (si legge ancora nella convenzione transattiva), con la conclusione e subordinatamente alla puntuale esecuzione dei presenti accordi le parti dichiarano di nulla avere pi¹ reciprocamente a pretendere in relazione a tutte le vicende formanti oggetto delle varie procedure, contenziose ed arbitrali, in atto, nonch' in relazione a tutti i contratti, accordi, impegni fra esse stipulate².

La convenzione negoziale in parola ha, pertanto, sul piano morfologico, la chiara struttura del *factum superveniens*, stipulato nell'esercizio di una libert' contrattuale riconosciuta ai privati e legittimamente dispositiva degli stessi contenuti e degli stessi assetti di interessi scaturenti dalla sentenza della corte di appello di Roma; sul piano funzionale, essa riveste un altrettanto evidente carattere di fatto preclusivo rispetto ai diritti ed ai rapporti oggetto dei precedenti accertamenti, (arbitrali e) giudiziari, in quanto sopravvenuto ad essi e tale da escluderne tout court l'idoneit' ad acquistare autorit' di cosa giudicata (non soltanto) sostanziale.

Ci' a dirsi pianamente alla luce della (essenziale) circostanza temporale per la quale, alla data della stipula della transazione, la sentenza della Corte di appello di Roma non era ancora passata in cosa giudicata (neanche) formale.

La rinuncia al ricorso operata dalla odierna resistente, difatti, risulta compiuta in data successiva a quella della transazione (la Cir notific' alla controparte il relativo atto di rinuncia il 7 gennaio 1992).

La natura giuridica di tale rinuncia ' quella dell'atto dovuto, a carattere non negoziale, compiuto in esecuzione degli accordi transattivi (il punto 10 dei quali espressamente disponeva, all'uopo, che, avvenuta la completa esecuzione degli accordi di cui agli artt. 1, 2 e 34, le parti abbandoneranno nelle forme opportune e con integrale compensazione delle relative spese, tutte le azioni giudiziarie e arbitrali in corso, con reciproche rinunce alle corrispondenti domande).

Prima ancora del passaggio in cosa giudicata (anche solo formale) della sentenza capitolina, si era pertanto consumato, rispetto ai diritti e agli obblighi cos' come con essa regolati, un effetto preclusivo scaturente dalla convenzione negoziale di transazione.

Tale effetto ritiene il collegio di dover definire preclusivo, e non estintivo, contrariamente a quanto affermato da una non recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. ss.uu. 368/2000), ed a quanto opinato nel parere allegato agli atti (e riportato nel controricorso) reso in favore della Cir, per le considerazioni che seguono.

L'effetto preclusivo (mirabilmente indagato in un lontano passato da autorevolissima dottrina) che risulta nella specie realizzato per effetto della transazione rende difatti irrilevante ' diversamente da quello estintivo, che imporrebbe un'indagine sulla eventuale presenza di

concause di invalidit  degli atti preesistenti   tutto quanto accaduto sul piano processuale (anche se non su quello sostanziale, stante la previsione di espressi rimedi invalidanti, quali la annullabilit  dell'atto per ipotesi di vizi del titolo o del consenso, con conseguente effetto estintivo sostanziale), in epoca antecedente al realizzarsi della fattispecie generatrice di tale effetto. Sulla premessa che ogni fatto dovrebbe saldarsi ad effetti passati in un rapporto di continuit  ininterrotto, e con argomentazioni di indiscutibile spessore, si   esemplificativamente attribuito all'istituto della prescrizione ed a quello dell'usucapione una efficacia (non estintiva ma) preclusiva (anche) sostanziale. Discorrere di efficacia estintiva della prescrizione anche quando, in ipotesi, il diritto che essa   destinato ad estinguere non sia mai nato, o sia altrimenti venuto meno, sarebbe una vera contraddizione in termini, l'efficacia estintiva presupponendo, per converso, logicamente e cronologicamente, una situazione giuridica su cui il fatto incide, elidendola. Ma, se la prescrizione opera e pu  essere legittimamente invocata pur in assenza di un qualsivoglia diritto da estinguere, essa non   per ci  stesso ascrivibile al novero dei fatti aventi efficacia estintiva, poich  le cause estintive dell'obbligazione restano prive di efficacia quando non esista l'obbligazione (  nulla, ad esempio, la novazione qualora non esista l'obbligazione originaria), e sono, oltretutto, tra loro incompatibili, attesane l'efficacia monovalente, mentre la prescrizione  , per sua natura,   bivalente , perch  lo stato giuridico di libert  che ad essa consegue trova la sua fonte giuridica proprio nella prescrizione stessa, tanto se anteriormente esisteva il vincolo giuridico, quanto se preesisteva, invece, uno stato giuridico di libert  : l'assorbimento di effetti giuridici appartenenti a classi diverse   il fenomeno dell'efficacia preclusiva, e la prescrizione rientra appunto tra i fatti preclusivi .

Al di l  della condivisibilit  della teoria dell'effetto preclusivo sostanziale applicato al fenomeno della prescrizione (effetto fondatamente contestato di recente in dottrina, che della prescrizione evidenzia, di converso, l'efficacia estintiva con dovizia di argomentazioni), essa postula una interdipendenza affatto priva di soluzione di continuit    id est un rapporto di strumentalit  necessaria   tra dimensione sostanziale e dimensione processuale della fattispecie (che in realt    vicenda non sempre predicabile sul piano della morfologia e della funzione dei singoli istituti). L'efficacia preclusiva opera invece, come nel caso di specie, con esclusivo riferimento al piano processuale, al piano, cio , su cui si colloca la sentenza della corte di appello: al di l  ed a prescindere dalla sua ingiustizia , al di l  ed a prescindere dal suo essere frutto di corruzione (e dunque astrattamente idonea ad essere invalidata, con possibile concorrenza diacronica di effetti estintivi), il suoi effetti sono preclusi dall'intervenuta transazione.

3.4.2. Sotto il secondo profilo, va ulteriormente negata, nel caso di specie, la previa necessit  dell'esperimento della revocazione straordinaria quale condizione di procedibilit  dell'azione risarcitoria, anche alla luce dei precedenti invocati hinc et inde dalle parti (Cass. pen. 35325/2007; Cass. pen. 33435/2006; Cass. civ. 3060/1984), i cui dicta devono, peraltro, essere precisati e rimeditati nei modi e alla luce dei principi che seguono.

Lamenta Fininvest (ff. 44/56 del ricorso) che erroneamente la corte di appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, avrebbe valutato e/o (dis)applicato i principi scaturenti da tali pronunce, volta che:

1) La sentenza di cui a Cass. pen. 35325/2007 (in seno alla quale, nella parte riportata dal giudice milanese, risultava soppresso un determinante inciso) affermava che «in ogni caso spetterà al giudice civile, adito ex art. 395 c.p.c., affrontare la questione se la corruzione di un membro del collegio giudicante sia di per sé idonea a provocare la revocazione della sentenza»; di talché le sentenze e le ordinanze emesse in giudizi civili restano valide ed efficaci fino all'eventuale esito vittorioso dell'azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo a rimuovere gli effetti del giudicato; 2) La sentenza di cui a Cass. 33435/2006, dal suo canto, aveva stabilito che, «poiché la corruzione del giudice non rende la decisione che costui adotta inesistente, ma, nello stesso tempo, vanto la intuibile necessità di rimuoverla, in quanto effetto del dolo del giudice, il codice di rito civile predispone il rimedio della revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 6, al quale la parte interessata avrebbe l'onere di fare ricorso, per conseguire l'obiettivo di determinare la rimozione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato (fase rescindente) e il recupero di una decisione imparziale circa la soluzione della situazione giuridica sostanziale (fase rescissoria). L'esperibilità del rimedio in questione da parte del soggetto interessato è subordinato logicamente al passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta la corruzione del giudice, non potendo tale accertamento, riservato alla competenza funzionale del giudice penale, essere effettuato nel giudizio di revocazione»; 3) La sentenza di cui a Cass. civ. 3060/1984, infine, non aveva nulla a che vedere con la fattispecie oggi oggetto di giudizio, poiché tale precedente (la cui massima testualmente recita «qualora il giudicato civile di condanna sia l'effetto di attività processuale fraudolenta di una parte in danno dell'altra, posta in essere mediante la precostituzione e l'uso in giudizio di prove false, la parte danneggiata, oltre alla proposizione della impugnazione per revocazione, qualora siffatta attività integri gli estremi di un fatto-reato, può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, così provocando l'esercizio del potere-dovere del giudice penale di statuire ed attuare concretamente l'obbligazione risarcitoria discendente in via diretta dall'accertamento fatto-reato stesso, che non può trovare ostacolo nel suindicato giudicato civile che ne rimane travolto. Tale potere-dovere del giudice penale, in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, si trasferisce, con identica ampiezza, e quindi senza preclusioni in dipendenza del precedente giudicato civile, al giudice civile adito dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento del danno causato dal fatto-reato) non si fondava sull'asserita ingiustizia di una decisione ormai passata in giudicato. Replica Cir (ff. 39-56 del controricorso) che i precedenti citati dalla controparte risultavano del tutto distorti nel loro reale significato, volta che: 1/a) con riferimento alla sentenza 35325/2007, la questione di diritto in essa affrontata riguardava il profilo della collegialità della sentenza IMI-SIR (sottolineando che, anche in quel caso, il giudice relatore corrotto era M. V.) e della conseguente persistenza/rottura del nesso causale, mentre l'inciso relativo al giudizio di revocazione si riferiva ad un elemento della fattispecie concreta, avendo, in concreto, il danneggiato dalla corruzione (l'IMI) già

agito in revocazione, onde la circostanza veniva registrata come mero dato di fatto (osserva il collegio che parte controricorrente riporta per esteso il contenuto della proposizione oggetto di controversia, ed in essa si legge, testualmente, e diversamente da quanto riportato dal ricorrente, che «in ogni caso spetterà al giudice civile, che secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente è stato già adito nel giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., di valutare se la decisione sia comunque conforme a giustizia, nel merito»). Tanto vero «osserva ancora la difesa CIR che il capoverso della motivazione precedente a quello citato dalla controparte recitava: «da una sentenza penale può scaturire un'obbligazione di risarcimento che dovrà comunque essere fatta valere nelle forme tipiche del processo civile (di cognizione e di esecuzione)», di talché la prosecuzione del ragionamento il cui incipit è costituito da una proposizione avversativa «spetterà invece al giudice civile adito ex art. 395 c.p.c.» «marcava la contrapposizione tra la (legittima) alternativa costituita, appunto, dalla scelta risarcitoria e dalla revocazione stessa, tanto che l'avverbio «esclusivamente» enunciato al folio 48 del ricorso come se fosse testualmente contenuto in sentenza, ovviamente non vi compare, essendo smentito proprio dall'affermazione precedente; 2/a) La sentenza 33435/2006, a sua volta, conteneva passi contigui a quello citato dalla controparte indiscutibilmente predicativi di principi di diritto ad essa contrari. Il passo rilevante in parte qua era il seguente: «l'accertamento, in sede penale, dell'uso abnorme del processo, inquinato dall'intesa corruttiva intercorsa tra una parte processuale e il giudice, costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex art. 185 c.p. dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione e comporta la condanna del corruttore e del giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato. In sostanza, alla situazione giuridica sostanziale cristallizzata nella sentenza effetto del dolo del giudice se ne affianca una diversa, legittimata da un diverso titolo (il reato commesso) e integrata dall'obbligazione dei responsabili della corruzione al risarcimento del danno, nel duplice aspetto della restituzione di quanto conseguito e nella riparazione del pregiudizio ulteriore. La sentenza penale di accertamento del reato non rinnega formalmente il principio della intangibilità del giudicato civile, ma ne travolge il naturale e fisiologico sostegno, rappresentato dalla presunzione dell'esercizio imparziale dell'attività giurisdizionale a monte, ritenuta, invece, oggetto di illecito mercimonio». Di conseguenza, «la domanda e la conseguente pronuncia risarcitoria ex art. 185 c.p. non possono essere condizionate alla eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione e al suo esito. L'autonomia e l'eterogeneità delle due azioni, la cui operatività ed i cui effetti sono relegati su piani e ambiti diversi, escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore», di talché «l'onere di ricorrere al rimedio della revocazione non poteva che ritenersi subordinato al conseguimento di quello specifico risultato (e solo di quello) costituito dalla rimozione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato», onde il mancato perseguimento di quello specifico obiettivo escludeva ipso facto qualsivoglia rapporto di pregiudizialità dell'azione di revocazione rispetto a quella risarcitoria; 3/a) la sentenza civile n. 3060 del 1984 era stata a sua volta richiamata proprio dalla pronuncia del 2006 appena citata, per sostenersi che «questa Suprema Corte ha già avuto modo di affrontare, sia pure in una fattispecie diversa, il problema del rapporto che intercorre tra la revocazione della sentenza civile e l'azione di risarcimento

danni derivanti da reato (trattavasi del caso di prove falsamente precostituite â?? cambiali â?? dalla parte risultata vittoriosa e dichiarate false dopo la sentenza)â?•. CosÃ? â??in presenza della costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, la competenza funzionale del giudice penale si estende, come si legge nella citata sentenza della terza sezione civile di questa Corte, â??allâ??effetto obbligatorio, nellâ??ambito civilistico, del fatto-reato accertato, costituente, in quellâ??ambito, fatto illecito, che genera lâ??obbligazione di risarcimento del danno, nei suoi due aspetti di restituzione di ciÃ² che Ã? stato sottratto o indebitamente consegnato o pagato e di risarcimento del danno ulteriore (compreso quello non patrimoniale). Estensione della competenza del giudice penale nellâ??ambito civilistico che comporta il potere-dovere di quel giudice di trarre le conseguenze che, sotto il profilo obbligatorio, discendono direttamente dallâ??accertato reato, condannando il responsabile al risarcimento del danno. Lâ??esercizio di tale potere- dovere, derivante dalla competenza funzionale del giudice penale ed inteso a statuire ed attuare concretamente lâ??obbligazione risarcitoria che consegue immediatamente e direttamente al fatto- reato, non puÃ² trovare ostacolo in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicatoâ?'. La sentenza del giudice penale di accertamento del fatto-reatoâ? travolge gli effetti del giudicato civileâ?'.â?•. Alla luce di tale principio, deve quindi concludersi che lâ??accertamento, in sede penale, dellâ??uso abnorme del processo, inquinato dallâ??intesa corruttiva intercorsa tra una parte processuale e il giudice, costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex art. 185 c.p. dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione e comporta la condanna del corruttore e del giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reatoâ?•. Pertanto, la â??diversitÃ di fattispecieâ? lamentata da parte ricorrente era stata esplicitamente rilevata e valutata dal giudice penale nella sentenza 33435/2006, e pur tuttavia ritenuta non rilevante e non impeditiva dellâ??applicazione del medesimo principio di diritto (affermato in relazione ad un decreto ingiuntivo su cambiali contraffatte) alla sentenza di annullamento di un lodo inquinata dalla corruzione del giudice.

Ritiene la Corte, nellâ??esaminare i profili dianzi esposti, che il giudice civile funzionalmente competente (nella specie, la corte dâ??appello di Roma) avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la eventuale domanda di revocazione proposta dinanzi a lui per difetto di interesse (interesse, cioÃ?, ad una pronuncia inevitabilmente destinata ad un piano e ad un effetto giuridico meramente declamatorio).

Necessaria premessa allâ??analisi dei rapporti tra revocazione straordinaria di una sentenza viziata da dolo ex corrupto del giudice ed azione risarcitoria Ã? costituita dallâ??indagine, che il giudice di merito Ã? chiamato in limine a svolgere caso per caso, sul concreto interesse ad agire dellâ??attore (rectius, sul suo interesse ad impugnare, sia esso ricostruito, in consonanza con la giurisprudenza di questa corte e con la piÃ¹ accreditata dottrina, come proiezione dellâ??interesse ad agire, sia invece rappresentato come conseguenza dellâ??elemento oggettivo della soccombenza), desunto dallâ??utilitÃ giuridica che, dallâ??eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte che lo propone. Di qui la inammissibilitÃ di unâ??impugnazione che tenda non alla rimozione di un danno effettivo conseguente alla sentenza, bensÃ? al

soddisfacimento di esigenze di mera correttezza formale della decisione, ovvero, come nella specie, all'eliminazione dalla sfera del rilevante giuridico di una sentenza frutto di corruzione senza altro possibile utile esito per la parte, investendola, cos'è in una assai poco condivisibile dimensione di eterogenesi dei fini del rimedio revocatorio della giusnaturalistica funzione di Ombudsman processuale che funga da sostituto a latere dell'intervento pubblicistico (dimenticando che le sentenze elencate dall'art. 395 c.p.c. possono e non debbono essere impugnate per revocazione). Ne consegue che:

1) La possibilità di ripristinare la legittima conformazione (id est la conformazione incorrotta) dei rapporti giuridici scaturenti dalla sentenza assoggettabile a revocazione comporta non la facoltà (come erroneamente sostenuto da parte controrcorrente al f. 44 del suo atto di resistenza) ma l'obbligo di attivare il rimedio demolitorio, cui conseguiranno, in sede rescissoria, una pronuncia incorrotta secundum ius (id est, volta al ripristino della situazione quale sarebbe stata in presenza di un giudice non corrotto) e le restituzioni di cui discorre l'art. 402 c.p.c. (con la sentenza che pronuncia la revocazione, il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che si sia conseguito con la sentenza revocata). Diversamente opinando, si perverrebbe all'ipotesi, giustamente paventata in dottrina, della sostanziale abrogazione dell'art. 395, n. 6, norma che individua, tra l'altro, una competenza funzionale e inderogabile del giudice della revocazione (art. 398 c.p.c.; Cass. 18.3.1975, n. 1041) a pronunciarsi sul merito della sentenza (iudicium rescindens) per poi disporre (iudicium rescissorium) le restituzioni di quanto conseguito con la sentenza revocata anche se l'ipotesi di dolo del giudice impone che, dell'organo funzionalmente competente, non possa (no) far parte i magistrati autori della decisione revocanda in ragione del loro già accertato dolo (Cass. 12.9.2006, n. 19498). In altri termini, il legislatore ha stabilito ex ore suo che una sentenza potenzialmente ingiusta per il frutto di corruzione sia sostituita da una pronuncia di merito giusta per il frutto di corruzione, da parte del medesimo giudice, salva rimessione dinanzi all'istruttore nel caso di necessità. L'esistenza di una precisa, specifica ed eccezionale norma di legge si pone, pertanto, in tale, altrettanto specifica ipotesi, come irredimibile impedimento all'incondizionata applicazione del principio (di cui più approfonditamente si dirà in sede di analisi del quarto motivo di impugnazione) della autonomia del rimedio risarcitorio rispetto a quello demolitorio. E tale, generale soluzione appare predicabile a prescindere dalla concreta intenzione del danneggiato (intenzione di chiedere, cioè, la pronuncia nel merito di un precetto incorrotto ed il conseguente ottenimento dell'effetto scaturente da una sentenza incorrotta la sua specifica attuazione, ovvero il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente), per la cristallizzazione dell'interesse della parte deve ricondursi valutarsi ed esprimersi con riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio originario, e non, diacronicamente, ora per allora, al momento dell'instaurazione del nuovo giudizio. L'ordinamento esige che l'esame della sentenza corrotta sia funzionalmente devoluto al giudice competente per la revocazione e non ad altri finché una pronuncia di merito in quel processo risulti possibile ed utile, senza che sia consentito alla parte l'inopinata sostituzione, all'originario petitum, processuale e sostanziale, di una nuova

azione di risarcimento.

Al di là della legittima eventualità che una sentenza incorrotta sia pronunciata negli stessi termini di quella frutto di corruzione, difatti, finché esiste la possibilità che l'interesse sostanziale sia soddisfatto secondo il fisiologico dipanarsi del processo originario (pur attraverso una fase patologica quale quella della revocazione straordinaria), a quella originaria domanda che la parte deve ancora attualmente ritenersi vincolata. L'affermazione di tale principio non può ritenersi contraddetta dal disposto dell'art. 2058 c.c. sostenendosene (del tutto a torto) un'interpretazione secondo la quale esso consentirebbe al danneggiato una generale e incondizionata facoltà di scelta tra rimedi restitutori e rimedi risarcitori. La disposizione (che non trova precedenti nel codice del 1865, che ancor oggi manca nel codice civile francese, e che costituisce una pressoché letterale riproposizione del p. 249 del BGB), nella sua interpretazione più restrittiva, come condivisibilmente opinato da autorevole (sia pur non unanime) dottrina, non consente, difatti, di pervenire ad una opzione ermeneutica impropriamente estensiva che ne predichi struttura e funzione di norma aperta (e come tale destinata, tra l'altro, a fondare tout court la legittimità di una inibitoria atipica).

Se, sotto il vigore del codice del 1865, la mancanza di una disciplina specifica dell'oggetto della condanna al risarcimento del danno aveva indotto gli interpreti (spinti da comprensibili pulsioni giusnaturalistiche) ad opinare che quella in natura fosse la formula risarcitoria più idonea ad assicurare piena tutela al danneggiato, è probabilmente a quel tempo che può farsi risalire l'equivoco che ancor oggi vulnera la corretta applicazione del rimedio reintegratorio, la cui ratio, invece, resta pur sempre iscritta nella sola orbita risarcitoria dell'illecito aquiliano.

Nel vigore dell'abrogato codice, difatti, si riteneva generalmente che il risarcimento in forma specifica non avesse cittadinanza in territorio extracontrattuale, ma trovasse spazio all'interno dell'esecuzione forzata dell'obbligazione (artt. 1220 e 1222 c.c. 1965), così impropriamente sovrapponendo i concetti di risarcimento in forma specifica e di esecuzione in forma specifica, sovrapponendo, in altri termini, il concetto di restituito in integrum (della quale è nota tanto l'origine romanistica quanto la specifica funzione) a quello di restituito in idem.

Come condivisibilmente osservato in dottrina, il carattere reintegrativo del rimedio alternativamente consentito dall'art. 2058 c.c. non ne muta l'essenza risarcitoria, non trasforma, cioè, la morfologia dello strumento normativo in funzione di legittimazione di qualsivoglia rimedio specifico (restitutorio, inibitorio, preventivo) nel sistema di tutela dei diritti. Ne è testuale testimonianza la stessa rubrica della norma (Risarcimento in forma specifica), il cui contenuto precettivo fa poi riferimento, del tutto fungibilmente, alla reintegrazione, sempre in forma specifica, lasciando chiaramente intendere la assoluta omogeneità dei due termini, sempre comunque e soltanto iscritti nell'orbita risarcitoria, affatto diversa dalla specifica esecuzione della prestazione dovuta o del ripristino in natura del diritto violato.

La insuperabilit  della distinzione tra tutele inibitorie/restitutorie in idem e tecniche risarcitorie in integrum o per equivalente (le prime mirando alla reintegrazione del diritto violato mercantile l'imposizione di una prestazione forzata   la restituzione del bene, la cessazione del comportamento illecito, l'inibizione di una condotta -, le seconde volte a riparare il danno che ormai si   irrimediabilmente prodotto nella sfera del danneggiato) comporta la netta differenziazione concettuale tra rimedi che hanno ad oggetto la condotta illecita   imponendone la cessazione   ripristinatoria   a prescindere dall'accertamento di un danno   e rimedi che hanno ad oggetto il danno (e non la sua fonte), e che sono destinati a risarcirlo (anche in forma specifica), senza incidere sui fatti generatori.

In tale ottica, la generale facolt  di scelta riconosciuta al danneggiato si compie, e si esaurisce, all'interno del rimedio risarcitorio, nell'alternativa tra restitutio in integrum (al bene distrutto se ne sostituisce un altro ovvero lo si ripara, senza peraltro che quel bene sia mai lo stesso) ed equivalente pecuniario, ma resta sicuramente estranea al diverso rimedio lato sensu restitutorio.

Ne consegue, nel caso di revocazione da dolo del giudice, che la via ordinaria   indicata, con priorit  di percorrenza  , dallo stesso legislatore, che impone al danneggiato di perseguire il risultato di   una sentenza di merito   con le relative   restituzioni  , e non anche di instare alternativamente ed autonomamente per il risarcimento (se non per quello eventualmente conseguente al tempo ingiustamente trascorso tra emanazione di una sentenza ingiusta e quello della sentenza secundum ius).

Salva, peraltro, la sopravvenuta inutilit  di tale rimedio e la conseguente, sopravvenuta carenza di effettivit  di tutela, in spregio alla stessa norma costituzionale di cui all'art. 24 della Carta fondamentale. In tale ottica, vanno totalmente condivisi gli spunti di riflessione di una assai autorevole dottrina processualcivile secondo la quale, per l'accidentalit  dei modi in cui l'ordinamento intende il rapporto tra rimedio specifico e rimedio risarcitorio, l'utilit  di una riflessione non pu  consistere soltanto nella ricerca di una soluzione al vuoto di tutela di questo o quel sottosettore ordinamentale, ma deve cogliersi, piuttosto, nell'individuazione di un punto di equilibrio e di sintesi tra istanze e spinte diverse. L'equilibrio, cio , fra la priorit  teorica assegnata alla regola sostanziale nel condizionare la scelta del tipo di rimedio e la convinzione, al contrario, che l'accento sul rimedio risarcitorio faccia in pratica dell'interesse leso un interesse a contenuto patrimoniale; e, ancora, fra la riaffermazione, in astratto, del principio di atipicit  della tutela e l'esigenza avvertita in concreto dall'ordinamento di prevedere nel dettaglio il contenuto della norma processuale.

Il problema, come opportunamente osservato, sta tutto nella connessione fra due sintagmi: contenuto delle situazioni sostanziali di vantaggio, da un canto, tecniche di tutela processuale, dall'altro: nella difficolt  di indagare, in altri termini, su un nesso spesso sfuggente quale quello che lega i due termini. Di qui, la necessit  di partire dalla ricerca del profondo e decisivo significato del principio di effettivit , rettamente inteso, nella sua innegabile dimensione di

regola-cardine dell'ordinamento costituzionale, come diritto ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella specifica, unica, talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato (onde la necessità² di indagare funditus i confini della discrezionalità legislativa nella scelta della sanzione adeguata e i criteri da seguire per giustificare eventuali disparità di trattamento fra le situazioni sostanziali da proteggere).

Il diritto ad una tutela effettiva³, in ultima analisi, la facoltà di beneficiare di strumenti idonei a garantire la piena soddisfazione dell'interesse azionato, dovendosi interpretare la norma costituzionale sul(l'inviolabile) diritto alla tutela giurisdizionale non solo seguendo l'itinerario di pensiero indicato dalle sentenze della Consulta (che, pur alludendovi qua e là, non ha mai esplicitamente affermato, sinora, che il diritto fondamentale alla tutela comprenda, accanto alle regole di correttezza del processo, quelle che attengono alle forme di protezione della situazione sostanziale dedotta in giudizio), ma anche alla luce del più generale contesto rappresentato dall'ordinamento internazionale che quella norma integra (C. Cost. 22 ottobre 1999, n. 388), ordinamento nel quale il moltiplicarsi di accenti sul diritto al rimedio effettivo che emerge dalla lettura degli artt. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (stando all'interpretazione offertane dalla Corte di Giustizia già a far data dalla sentenza Johnston del 1986) e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e oggi del Trattato di Costituzione Europea, è indicativa del fatto che quello alla tutela giurisdizionale non viene inteso soltanto come diritto di accesso al giudizio o all'esercizio in esso di un determinato potere processuale, ma è concepito pure, in una prospettiva contenutistica, come diritto alla misura appropriata alla soddisfazione del bisogno di tutela. È innegabile che prosegue ancora, condivisibilmente, la ricordata dottrina, che coniuga autorevolezza scientifica e convincente pragmaticità femminile che altro appare il caso in cui si dia la scelta tra il rimedio risarcitorio e i mezzi di tutela specifica come per l'inadempimento dell'obbligazione nel codice civile o per il licenziamento ingiustificato nell'art. 18 o altro quello in cui la tutela sia obbligatoriamente una o l'altra (ciò che accade, per ragioni diverse, in conseguenza dell'opzione normativa per la tutela esclusivamente risarcitoria della minoranza, nel diritto societario riformato nel 2003). I limiti che sopravvivono alla tutela specifica risultano, pertanto, quelli, naturali e insuperabili, che derivano dall'impossibilità materiale di raggiungere un certo risultato, ovvero dalla scelta dell'ordinamento orientata verso un interesse maggiormente rilevante, in un bilanciamento di valori che contemperi istanze diverse di protezione giuridica. Ma non può dirsi corretto leggere ad ogni costo una monetizzazione dell'interesse leso nell'opzione per la tutela per equivalente, se non nel limitato senso che, non potendo assicurare il rimedio specifico una certa soglia di effettività di tutela, da lì in poi si assiste ad una sostanziale ablazione del diritto, che l'ordinamento consente di compensare per equivalente. Se una situazione soggettiva originariamente il diritto al bene dovuto, essa non si trasforma, dunque, in un diritto diverso per il fatto di cedere dinanzi ad interessi contrapposti, giudicati meritevoli di maggior tutela.

La questione dei rapporti tra tutela specifica e per equivalente dovrebbe essere risolta, in ultima analisi, con lâ?affermazione dellâ?atipicit  del rimedio che mira al raggiungimento dellâ?interesse protetto e della necessit , allâ?opposto, di una previsione espressa per la misura che, in sostituzione, offra lâ?equivalente della prestazione, salva la constatata impossibilit  che quella tutela specifica non risponda (pi ¹) al principio dellâ?effettivit  dellâ?interesse della parte.

2) Alle considerazioni che precedono consegue che, qualora il fisiologico dipanarsi della vicenda sostanziale impedisca, sul piano obbiettivo, qualsivoglia possibilit  di ripristino della situazione quale sarebbe stata in presenza di una sentenza incorrotta, alla parte non pu ² accollarsi lâ?onere di instaurare e proseguire un giudizio sostanzialmente â?inutile  (perch  inutilmente defatigante), se lâ?accertamento del giudice della revocazione non potrebbe che arrestarsi sulle soglie di un inesequibile iudicium rescindens, senza poter poi vedersi per altro verso investito di qualsivoglia istanza risarcitoria, atteso il pacifico principio per cui le parti non potrebbero mai, in sede rescissoria, modificare le conclusioni rassegnate nel giudizio conclusosi con la sentenza poi revocata (ida est, non potrebbero mai trasformare il contenuto dellâ?originaria domanda in una autonoma richiesta di risarcimento).

Qualora, in altri termini, il fisiologico risultato della revocazione (nella specie, il ripristino delle posizioni delle parti secondo quanto disposto dal lodo Pratis) si riveli oggettivamente impossibile (nella specie, per sopravvenuta impossibilit  giuridica dellâ?oggetto, non essendo pi ¹ esistenti i titoli azionali che ne costituivano il disputatum), non si frappongono ostacoli processuali allâ?autonomo esercizio dellâ?azione risarcitoria, ed alla conseguente, legittima cognizione incidenter tantum, da parte del giudice allâ?uopo adito, della â?ingiustizia  della sentenza corrotta senza che nessun provvedimento demolitorio sia previamente necessario, atteggiandosi in tal caso la stessa sentenza â?corrotta  come mero fatto storico la cui esistenza/inesistenza non rileva se non ai fini del nuovo giudizio, quale elemento fattuale della pi ¹ complessa fattispecie aquiliana. La stessa, astratta legittimit  della coesistenza tra giudicato formale (nella specie, peraltro, a sua volta inesistente per lâ?effetto preclusivo della transazione), bench  frutto di dolo (della parte o del giudice, non rileva ai fini che qui ci occupano) e azione di risarcimento â?la legittimit , in altri termini, della coesistenza della duplice natura di una sentenza che, al tempo stesso, si attinge a decisione giurisdizionale irrevocabile ed a mero fatto storico â?  normativamente confermata, come si   gi  avuto modo di accennare in precedenza, proprio dal disposto dellâ?art. 2738 c.c., comma 2, nella parte in cui si ammette ore legis la risarcibilit  dei danni derivanti dalla sentenza fondata su falso giuramento ove tale falsit  sia stata riconosciuta in sede penale a prescindere dallâ?esperimento del rimedio revocatorio.

La norma â?ben lungi da porre un principio che, secondo una poco persuasiva metodologia interpretativa da â?canone inverso , dovrebbe imporre tout court, in ogni altro caso, il ricorso al rimedio revocatorio â? detta invece una regula iuris che, ben pi ¹ correttamente interpretata alla luce delle sue risalenti origini storiche (la sacralit  dello iusiurandum in iure) e degli stessi

lavori preparatori, ammette e consente la coesistenza tra il definitivo dissolversi della lite in un giudicato sia pur "ingiusto" (in conseguenza della particolare solennità ed unicità di quel mezzo di prova), e "autonomo esperimento dell'azione risarcitoria.

Come correttamente osservato da assai più attenta dottrina, difatti, nell'ipotesi di falso giuramento (diversamente che nel caso di dolo del giudice) si "in presenza di un caso di "giudicato provato ingiusto" (senza, cioè, che vi sia alcuna necessità di ricorrere alla revocazione), e pur tuttavia tenuto fermo, non ammettendosi la revocazione della sentenza per un residuo rispetto del tradizionale valore decisorio attribuito al giuramento "onde la conseguente scelta del legislatore di ammettere la sola azione risarcitoria. Un più corretto significato da attribuire alla disposizione di cui all'art. 2738 c.c., sulla base di una eadem ratio iuris, "dunque quello della legittima predicabilità, qualora il giudicato risulti ormai intangibile (non importa se per legale volontà o per obiettivo riscontro di inutilità), di una sua doppia e simmetrica valenza, di reiudicata e di fatto storico (nella dimensione aquiliana del "qualunque fatto doloso o colposo" ex art. 2043 c.c.). Lo stesso disposto dell'art. 185 c.p. lascia, per altro verso, chiaramente intendere che, su di un piano generale, qualsiasi comportamento che integri un fatto reato obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno che ne sia derivato alla vittima: apparirebbe un evidente paralogismo e una insanabile aporia ritenere che tale principio venga meno solo che la parte non abbia ritenuto di esperire un rimedio che ha la diversa funzione di porre nel nulla, sotto il profilo processuale, la sentenza viziata da dolo del giudice quando tale caducazione non potrebbe più corrispondere ad alcun suo interesse sostanziale.

La eterogeneità della funzione di tutela garantita dalla revocazione rispetto a quella assicurata dall'azione risarcitoria "frutto, anche testuale, della scelta legislativa di apprestare, come rimedio revocatorio rescissorio, l'eventuale restituzione di quanto si sia conseguito con la sentenza revocata, una volta che il giudice della revocazione, "con la sentenza che pronuncia la revocazione, decide il merito della causa". E l'autonomia (sia pur, in questo caso, "condizionata") dell'azione risarcitoria rispetto a quella demolitoria da per altro verso ragione del perché l'art. 402 c.p.c. si limiti a menzionare l'effetto restitutorio, e non risarcitorio, della revocazione straordinaria, così superando l'apparente aporia insita nella coesistenza di una decisione ormai res iudicata e di un risarcimento da danno ingiusto, poiché l'ingiustizia del danno "come tale qualificabile in letterale applicazione dell'art. 185 c.p. - trova la sua radice prima e il suo primo fondamento (come meglio si dirà più innanzi, esaminando i residui motivi di ricorso) proprio nella sentenza costituente, in ipotesi, giudicato formale.

La norma dettata in tema di falso giuramento della parte non può², pertanto, in alcun modo ritenersi legata soltanto da un banale rapporto di regola ad eccezione rispetto agli altri casi di revocazione, ordinaria o straordinaria "nel senso che, al di fuori del falso giuramento, la revocazione della sentenza andrebbe ritenuta condizione imprescindibile di procedibilità dell'azione risarcitoria -, ma "idonea a fondare, in sinergica lettura con l'art. 402 c.p.c.

(ove si discorre significativamente di restituzioni e non di risarcimenti, che non potrebbero mai formare oggetto di autonoma domanda, tanto in rescindente quanto in rescissorio, atteso il vincolo della immutatio libelli) il convincimento della doppia dimensione della sentenza viziata (giudicato/fatto storico) e della inutilità di un giudizio di revocazione in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica dell'oggetto della controversia.

Non è questa la sede per affrontare i delicatissimi temi della verità processuale, della sua difficile relazione con la verità del diritto sostanziale (a tacer di quella dei fatti storici), e della doppia dimensione di realtà che talvolta il processo (il mistero del processo) impone in guisa di soluzione obbligata all'interprete. Basti qui considerare che, in casi tutt'altro che infrequenti, lo scarto di verità tra realtà fenomenica e relativa attrazione nell'orbita del giuridicamente esistente e rilevante è rivisitazione di realtà destinata a prodursi incessantemente, è il precipitato di una chimica di rielaborazione del fatto piegato alle regole sintattiche proprie del processo. Ne è poco consolante dimostrazione l'inutilizzabilità di prove non legittimamente acquisite al processo dalla pubblica accusa che pur ha visto imputato di ineffabili reati fenomenologicamente inchiodato alle sue responsabilità intercettazioni telefoniche inequivocabili ma compiute oltre i termini concessi dal gip, interrogatorio di garanzia e contestuale confessione resa in assenza del difensore di fiducia, benché ritualmente nominato, o più semplicemente mesta declaratoria della prescrizione di qualche odioso reato). Ne è altrettanto ciclotimica prova la contemporanea valutazione in termini di efficacia ed inefficacia di un negozio simulato in relazione alla diversa provenienza della prova per presunzioni (dalle parti o dai terzi), ovvero la mancata eccezione di prescrizione in seno al processo con conseguente riconoscimento forzato di esistenza di un diritto che non esiste(rebbe) più sul piano sostanziale.

Vicende giuridicizzate e metabolizzate in una dimensione di finzione dove le stesse categorie, spazio-tempo, dell'estetica kantiana talvolta si annullano, e dove la ormai consumata trasfigurazione della realtà conseguente all'applicazione di regole va nondimeno predicata e rispettata.

In primis, da chi è chiamato a giudicare.

4. Ne consegue, alla luce del principio processualcivilistico sancito dall'art. 100 c.p.c., e di quelli costituzionali dell'effettività della tutela in giudizio (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.) che impediscono ogni interpretazione normativa di tipo formalistico e al tempo stesso scioccamente defatigante rispetto ai tempi della decisione che al danneggiato da una sentenza ingiusta per frutto di corruzione del giudice deve essere riconosciuta la facoltà in presenza di una situazione oggettivamente ostativa ad un concreto ed effettivo ripristino della situazione pregressa di agire in via autonoma con azione risarcitoria, senza che a tanto sia di ostacolo l'omesso esperimento della revocazione ex art. 395, n. 6 della sentenza fonte di danno. Sarà, naturalmente, onere dell'attore che agisce per il risarcimento offrire al

giudice chiamato a statuire incidenter tantum sulla revocabilità della sentenza per dolo ex corrupto tutti gli elementi idonei a dimostrare la oggettiva impossibilità di conseguire l'oggetto originario dell'originario processo, onde la unicità del rimedio risarcitorio rispetto a quello restitutorio.

4.1. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il quale:

In tema di giudicato, e con riguardo al rimedio della revocazione straordinaria per dolo del giudice, alla luce del principio processualcivilistico dell'interesse ad agire, e di quelli costituzionali della effettività della tutela e del giusto processo, il danneggiato da una sentenza ingiusta per frutto di corruzione del giudice può esercitare un'autonoma azione risarcitoria in presenza di una situazione oggettivamente ostativa alla pronuncia di qualsivoglia sentenza in rescissorio idonea a soddisfarne le originarie pretese come spiegate nel giudizio originario, nel quale, come è noto, alcuna mutatio libelli è consentita (onde l'improponibilità di tale azione in quella sede) senza che a ciò sia di ostacolo l'omesso esperimento della revocazione in rescindente della sentenza corrotta (nel caso di specie, tra le parti, da un canto, era intervenuta una transazione, precedente al formarsi del giudicato, che sanciva, tra gli altri, l'obbligo per il danneggiato di rinunciare al ricorso per cassazione avverso la sentenza frutto di corruzione, spiegando così l'effetto preclusivo alla formazione del giudicato sostanziale con riguardo alla sentenza corrotta);

dall'altro, era sopravvenuta, nelle more, la giuridica impossibilità per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto della lite di veder accolta l'originaria domanda in sede di giudizio di revocazione).

In tali sensi la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta ed integrata con conseguente assorbimento, in tale correzione, del motivo di ricorso incidentale (doppiamente) condizionato di cui al folio 82 dell'atto di resistenza Cir.

Con il terzo motivo, da esaminarsi in immediata consecuzione con il primo, attese l'intrinseca connessione logico-giuridica (rectius, la sostanziale identità evocata da entrambe le parti del presente giudizio: folio 52 del ricorso, folio 69 del controricorso), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223 e 2909 c.c. nonché degli artt. 324 e 338 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione su di un punto decisivo e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. (L'eccezione di giudicato).

1. Lamenta parte ricorrente che, essendo la sentenza della corte di appello di Roma passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., e non anche del successivo art. 338, la domanda risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento per l'impossibilità di rimetterne in discussione le statuizioni e di ridiscutere l'accertamento che quelle statuizioni sorreggeva.

1.1. La sentenza M. era, difatti, ormai divenuta res iudicata sul piano sia formale che sostanziale, e rappresentava, sotto il profilo dell'ingiustizia, un mero elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, onde l'errore della corte di appello che (diversamente da quanto opinato in prime cure) aveva individuato nella diversità di oggetto fra il giudizio della sentenza M. e la domanda risarcitoria la ratio della inaccogliibilità dell'eccezione di giudicato.

2. Il motivo non ha giuridico fondamento, ma la motivazione della corte territoriale va ulteriormente corretta.

2.1. Deve ancora una volta escludersi in limine (contrariamente a quanto opinato da parte contro ricorrente al folio 69 del controricorso) che la sentenza M. sia configurabile in termini di non-sentenza, di sentenza tamquam non esset, di sentenza ipso facto invalida.

2.1.1. Dissente, difatti, il collegio odierno da quanto opinato, in parte qua, da Cass. pen. 35325/2007 (nella cui motivazione si legge, invece, che «la presenza di un componente dell'organo giurisdizionale privo del requisito di imparzialità perché partecipe di un accordo corruttivo che lo delegittima, in radice, dalla funzione, infirma la validità dell'intero iter decisionale, per sua natura dialettico e sinergico. In sostanza, in quel collegio sedeva non un giudice, quanto piuttosto una parte, in violazione non di un generico precetto di legge, ma della stessa Grundnorm della giurisdizione, che costituisce il fondamento etico e giuridico del suo esercizio, consentendo alla collettività di accettare perfino l'eventuale erroneità o ingiustizia sostanziale delle sentenze emesse. In tesi generale, tale è l'effetto inquinante del vizio di costituzione del giudice dovendosi assimilare, sotto questo profilo, l'ipotesi del giudice corrotto a quella del non giudice per vizi di nomina che il difetto di legittimazione invalida, per giurisprudenza costante, l'atto giudiziario emanato).

Non appare condivisibile, dell'intero passo della pronuncia del giudice penale, il (solo) principio della assimilazione della sentenza corrotta a quella pronunciata nonostante il vizio di costituzione del giudice, fermo restando la correttezza e la condivisibilità (etica, ancor prima che giuridica) delle restanti affermazioni.

2.2. Di ciò si prova, come già evidenziato in sede di analisi del primo motivo del ricorso principale, proprio la disciplina legale della revocazione straordinaria, funzionale essa sola a sostituire la sentenza corrotta con una decisione incorrotta (pur impregiudicato l'esito finale), via obbligata per l'interessato tutte le volte che permanga un interesse (una utilità) alla pronuncia in rescissorio:

«Il giudice della revocazione, dopo aver provveduto all'annullamento della sentenza, in assenza di ulteriore istruzione se non necessaria, ad emanare con la stessa pronuncia una nuova decisione di merito (non importa in questa sede approfondire la questione, di carattere prevalentemente anche se non esclusivamente teorico, se la struttura dell'impugnazione per revocazione sia rescindente, sostitutiva, ovvero mista). All'esito di tale formale procedimento

disciplinato ex ore legis, e solo allora, la sentenza impugnata cesserà di esistere dal punto di vista processuale.

3. Tanto premesso, la dianzi rilevata omogeneità tra la questione dei rapporti tra revocazione e azione risarcitoria da un canto, e tra azione risarcitoria e giudicato dall'altro, conduce alla inevitabile conclusione della infondatezza della doglianza, non essendo nella specie predicabile, alla luce delle considerazioni già esposte in sede di esame del primo motivo di ricorso, una preclusione da giudicato rispetto all'azione di risarcimento in concreto esperita, motu proprio, dalla società oggi resistente.

3.1. In tal senso ed entro tali limiti deve essere corretta la motivazione della sentenza d'appello, che ha (erroneamente) ricondotto alla diversità di oggetto tra giudizi il fondamento del rigetto dell'eccezione sollevata da Fininvest, senza alcun cenno (ed anzi ignorando del tutto) la decisione di primo grado che aveva correttamente ricondotto all'effetto estintivo (rectius, preclusivo) della transazione l'impredicabilità di qualsivoglia, concomitante e prevalente effetto di giudicato (non potendosi in alcun modo convenire, sul punto, con la ricostruzione che, della decisione oggi impugnata, offre parte contro ricorrente, secondo la quale f. 72 dell'atto di resistenza la conferma della sentenza di primo grado suonerebbe implicita adesione anche alla ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure).

3.1.1. L'analisi diacronica delle vicende relative alla sentenza della corte di appello di Roma, alla transazione, alla rinuncia al ricorso per cassazione depongono univocamente (come già si è avuto modo di rilevare) nel senso della impredicabilità della formazione di un giudicato (formale e) sostanziale sulla controversia in atto.

Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, difatti (Cass. ss. uu. 368/2000, che discorre, peraltro, in argomento, a sua volta di effetti estintivi del negozio) nell'ipotesi di accordo transattivo, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso, si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e per ciò stesso inidonea a passare in giudicato.

3.1.2. Resta del tutto irrilevante, ai fini che qui ci occupano, l'essere stata o meno la transazione fatta valere in giudizio, volta che la produzione dell'effetto caducativo (rectius, preclusivo) rispetto al giudicato si ricollega direttamente all'atto negoziale e non alla sua formale rilevazione in seno al processo, contrariamente a quanto si vorrebbe sostenere, come fa la difesa Fininvest, che la transazione del 29 aprile 1991, subendo l'effetto novativo del (presunto quanto impredicabile) effetto di giudicato costituito dalla sentenza M. onde la conseguente sostituzione con quel decisum -comporterebbe in realtà, quia absurdum, e pur a tacere delle decisive considerazioni sinora svolte, il definitivo riconoscimento del buon diritto della società corruttrice di conservare, senza alcuna conseguenza, il frutto e il profitto della propria attività illecita.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1372, 1374, 1965, 1971, 1972, 1975, 2043 e 2935 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria sui fatti controversi e decisivi, rappresentati dalla conoscenza di Cir dell'avvenuta corruzione e dall'inclusione della pretesa nell'ambito oggettivo della transazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

(L'eccezione di transazione: a) esistevano mezzi per impugnare la transazione; b) la transazione copre il dedotto e deducibile; c) la conoscenza della corruzione, pur sopravvenuta, è coperta dalla transazione; d) la convinzione della corruzione preesisteva; e) natura tombale della transazione). La doglianza non può essere accolta.

1. La Corte di appello di Milano, nel respingere l'eccezione di res litigiosa transacta, aveva affermato:

a) la astratta diversità dell'oggetto e degli effetti della transazione rispetto alla natura, al contenuto e allo scopo dell'azione risarcitoria;

b) la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria, fondata sul fatto illecito costituito dalla corruzione del giudice, a fronte della natura contrattuale della transazione;

c) il carattere strettamente interpretativo dell'attività richiesta al giudicante nell'affrontare il tema dell'oggetto e degli effetti della transazione;

d) la concreta diversità, nel caso di specie, tra l'oggetto e gli effetti della transazione e l'azione risarcitoria in concreto esperita.

2. Le censure mosse da parte ricorrente alla sentenza d'appello possono essere così sintetizzate:

a) L'azione esercitata dalla Cir era solo formalmente extracontrattuale, avendo substantia vero alteram di azione (contrattuale) di (ormai inammissibile) impugnazione della transazione con finalità correttive del negozio (f. 80 del ricorso);

b) La resistente aveva l'onere di impugnare la transazione disponendo di rimedi contrattuali legittimamente esercitabili (si citano, in proposito, le norme di cui all'art. 1439 c.c. e art. 1972 c.c., comma 2);

c) L'azione nominalmente aquiliana promossa di Cir era comunque preclusa, estendendosi l'efficacia preclusiva della transazione al dedotto e deducibile (come indirettamente confermato dall'art. 1772 del codice del 1865, che espressamente assimilava la transazione alla regudicata);

d) La circostanza di fatto successivamente conosciuta (e cioè la corruzione del giudice M.), attenendo alle ragioni delle pretese, ricadeva nell'orbita del deducibile coperto dalla transazione (si cita, in proposito, la massima di cui a Cass. 690/2005, a mente della quale non causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto risulti diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti;

e) La conoscenza della corruzione M. poteva già dirsi sufficiente alla data della transazione, come confermato dalle deposizioni D.B., p., R.d.M., pur ad altri fini ritenute assai rilevanti per individuare i gravi indizi di colpevolezza degli imputati in sede penale;

f) Del tutto apodittica e concettualmente erronea era l'affermazione della corte milanese secondo la quale la transazione aveva ad oggetto soltanto rapporti contrattuali, poichè in patente contrasto con i criteri di interpretazione legali del contratto ove espressamente le parti riconoscevano reciprocamente di non avere nulla a contestare in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo.

3. Le doglianze di parte ricorrente non possono essere accolte.

3.1 La decisione impugnata, conforme a diritto, deve peraltro essere corretta in parte qua (anche alla luce dei numerosi rilievi critici mossi a vario titolo in dottrina sul delicato tema dei rapporti tra rimedi contrattuali e azione aquiliana), ponendo il ricorso, in definitiva, un interrogativo di assai ampio respiro, che investe la stessa funzione della responsabilità civile nella sua moderna dimensione di rimedio generale, ed i suoi rapporti, concorrenti e/o alternativi, con la sfera della libertà contrattuale (interrogativo al quale non è dato in questa sede offrire risposte di altrettanto ampio respiro, dovendo la soluzione adottata restare circoscritta entro i rigorosi limiti segnati dalla fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte. Non senza rammentare, peraltro, come un'imponente corrente dottrinarica si interroghi da tempo sulla debolezza dell'istituto della responsabilità contrattuale, ovvero sull'esistenza e sulla concreta praticabilità di un modello unitario, di responsabilità e di danno, o quantomeno sulla mobilità dei confini, un tempo rigidamente segnati, tra le due forme di responsabilità: non manca poi chi, polemicamente, osserva che la disputa di quelle in cui la somma di energie sprecate non corrisponde all'entità dei risultati cui si perviene).

a/1) Deve essere preliminarmente escluso che la domanda proposta dalla Cir dinanzi al tribunale di Milano potesse integrare gli estremi dell'azione giudiziaria relativamente simulata dell'azione, cioè, che sotto non proponibili spoglie aquiliane, celasse in realtà una diversa sostanza, di natura contrattuale, risolvendosi nel tentativo di aggirare l'accordo transattivo del 1991 (folio 79 del ricorso), per cercare di ottenere più di quanto conseguito con l'intesa transattiva. La domanda proposta dall'odierna resistente si caratterizza², difatti, sin dal suo esordio in primo grado, come correttamente ritenuto dal giudice territoriale con motivazione esente da vizi logico-giuridici, in termini di azione extracontrattuale di danno da

fatto illecito, i cui nessi logico- giuridici con l'atto di transazione (e con la sentenza "corrotta") non ne mutavano genesi e funzione, risolvendosi piuttosto nella loro identificazione in termini di co-elementi di struttura della complessa fattispecie di illecito.

b/1) Sotto il suo secondo profilo, la censura in esame impone di indagare sulla possibilità che la disciplina positiva consenta a chi ritiene di aver subito un danno derivante da un fatto illecito "incidente" sulla sua volontà di transigere (ovvero abbia determinato a sua insaputa le condizioni fattuali nel caso di specie, l'emissione di una sentenza ingiusta) poste a presupposto dell'intervenuta transazione) la proposizione di un'azione ex art. 2043 c.c. indipendentemente dalla rimozione degli effetti della transazione (e della sentenza che si è scoperto essere ingiusta).

Indipendentemente, cioè, dalla proposizione, e dal relativo accoglimento, delle domande giudiziali di invalidità dell'accordo transattivo (oltre che di revocazione della sentenza).

In premessa, va osservato come la dimensione funzionale del contratto di transazione sia rappresentata dall'attitudine a consentire qualsiasi composizione di interessi disponibili, a prescindere dalla fondatezza delle rispettive posizioni delle parti e valorizzando esclusivamente il momento della pretesa di queste. Come già affermato in passato da autorevole dottrina, nella transazione l'intento di precludere ogni contestazione sulla situazione giuridica determinata con il regolamento transitorio transattivo costituisce il naturale completamento dell'intento di por fine alla lite mediante una soluzione di compromesso. Coerente con tale aspetto funzionale (l'essere cioè la transazione destinata ad operare sugli effetti giuridici di un rapporto) è la disciplina dell'invalidità di cui agli artt. 1969-1975 c.c., dettata con caratteri di *lex specialis* rispetto a quella prevista in materia negoziale.

In particolare, ai fini che qui rilevano, va evidenziato che, mentre il codice non fa eccezione alle regole generali dettate in tema di dolo e violenza, con riguardo all'errore che appaiono significative le deroghe previste rispetto alle disposizioni ordinarie, in quanto, ferma l'applicabilità della disciplina dell'errore ostativo e della rettifica ex art. 1430 c.c., una disciplina speciale è prevista in tema di errore di diritto (art. 1969 c.c.), mentre l'errore di fatto non è oggetto di alcuna specifica disposizione. E' altresì noto che la mancanza di disposizioni codicistiche relative all'errore di fatto ha indotto la dottrina all'elaborazione di non consonanti soluzioni interpretative.

Secondo una prima opinione, l'errore di fatto sarebbe soggetto alle stesse regole poste dall'art. 1969 c.c. con riferimento espresso al solo errore di diritto: conseguentemente, esso non sarebbe rilevante quante volte incida sulle questioni che hanno formato oggetto della controversia (c.d. *caput controversum*), mentre rilevarebbe con riferimento ad una questione estranea alla controversia benché presupposto della transazione in guisa di elemento che ha indotto le parti a transigere (in tali termini la prevalente giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 7219/1997;

Cass. 16 marzo 1981, n. 1465; Cass. 5 aprile 1975, n. 1217; Cass. 14 marzo 1973 n. 750; Cass. 17 agosto 1950, predicative di un principio di diritto non condiviso, peraltro, da Cass. n. 690/2005 e Cass. n. 2024/1976).

Diversamente opinando, si Ã ritenuto che, in difetto di previsioni normative, non si possa escludere per lâ?errore di fatto lâ?operativitÃ della disciplina generale in tema di contratto.

Nella specie, la CIR sarebbe stata indotta a stipulare la transazione (anche) in ragione della sentenza corrotta della Corte dâ?appello di Roma: rispetto a tale presupposto, mentre lâ?odierna ricorrente conosceva il fatto costituito dalla corruzione, la CIR era totalmente ignara della circostanza.

CiÃ² comporterebbe, in astratto, che, poichÃ CIR si era determinata a transigere commettendo un errore di fatto â? consistente nel reputare che la sentenza fosse stata emessa da giudici non corrotti â? tale errore, alla stregua delle richiamate ricostruzioni dottrinarie, potrebbe considerarsi rilevante ai fini dellâ?annullabilitÃ della transazione in quanto non relativo al caput controversum, e cioÃ agli interessi, alle pretese ed ai diritti contrapposti e fatti oggetto di transazione.

Sotto altro profilo, cosÃ come apertamente sostenuto da parte ricorrente, la transazione potrebbe ritenersi annullabile interpretando la vicenda corruttiva, e il silenzio serbato dalla stessa Fininvest durante le trattative e la stipula della transazione, in termini di vizio del consenso della Cir conseguente al dolo indotto volutamente da Fininvest, ovvero evocando il disposto dellâ?art. 1972 c.c., comma 2, che sancisce lâ?annullabilitÃ della transazione se relativa â?ad un titolo nulloâ?; sempre che a chiederla sia â?la parte che ignorava la causa di nullitÃ del titoloâ?.

Seguendo tale impostazione, se ne desumerebbe che: 1) anche a voler ritenere il fatto corruttivo di Fininvest dotato di autonomia rispetto alla sentenza conseguente (come senzâ?altro Ã a dirsi sul piano penale), esso, proprio in quanto inidoneo a ledere, se non a seguito dalla sentenza, gli interessi di Cir, non potrebbe essere comunque (sul piano della responsabilitÃ civile) considerato fonte dellâ?obbligazione risarcitoria, giacchÃ non Ã il mero fatto contro ius ovvero non iure a far sorgere lâ?obbligo di risarcimento, ma il fatto illecito dannoso; 2) apparirebbe plausibile che la Cir abbia concluso la transazione pur consapevole che la sentenza di appello poteva essere oggetto di riforma da parte della Cassazione, cosÃ che, se la corruzione del giudice M. abbia inciso sulla decisione del collegio di cui lo stesso faceva parte, se tale decisione sia stata effettivamente erronea, se lâ?asserita erroneitÃ abbia pregiudicato le ragioni di Cir che si Ã sentita indebolita confidando che la sentenza fosse stata assunta da un collegio giudicante equo, giusto e terzo rispetto alle parti, e se sulla base di questa erronea valutazione di fatto lâ?attrice ha pur tuttavia concluso una transazione che (o a condizioni che) altrimenti non avrebbe accettato, tutte queste circostanze inducono a ravvisare un errore di fatto, cagionato (o meno) da dolo altrui, vertente su un presupposto della transazione; 3) per tale via, si sarebbe dovuta annullare la

transazione e solo allora, rimosso ogni suo effetto preclusivo, si sarebbe potuto dare ingresso alla domanda di risarcimento avanzata da CIR. È il convincimento del collegio che, tanto se si aderisca alla tesi secondo cui la transazione sarebbe stata annullabile per errore, tanto se si ritiene che l'alterazione del processo di formazione della volontà negoziale di CIR indotta dalla sentenza frutto di corruzione non si sia tradotta in un vizio della volontà tale da consentire la proposizione dell'azione demolitoria, non è lecito ravvisare, nella specie, ostacoli di sistema alla proposizione di un'autonoma azione di risarcimento del danno.

La legittimità di tale scelta processuale deve ritenersi, difatti, predicabile sotto un duplice, concorrente profilo:

Sotto un primo aspetto, e non diversamente da quanto si è andato esponendo nel corso dell'esame del primo e terzo motivo di ricorso, va rilevato come l'eventuale impugnazione della transazione sarebbe stata destinata ad una pronuncia di rigetto per difetto di interesse da parte del giudice ad quem. Senza qui ripetere quanto in precedenza esposto sul tema dei rapporti tra tecniche e rimedi processuali riservati alla parte alla luce del fondamentale principio dell'effettività della tutela invocata da chi vanta un interesse giuridicamente rilevante alla decisione giudiziaria, va osservato, mutatis mutandis (in quella sede, difatti, si discorreva di relazione tra rimedi tra quelli, cioè, ad effetto specifico e quello restitutorio/risarcitorio, qui ci si occupa di rimedi in negativo, e cioè degli strumenti di caducazione dei un atto negoziale e dei relativi rapporti con l'azione risarcitoria), che l'eventuale impugnazione della transazione avrebbe condotto (se accolta) ad un risultato non soltanto oggettivamente impossibile (stante la sopravvenuta inesistenza dei titoli azionari scambiati, 13 anni prima dell'introduzione della domanda, tra le parti in lite), quanto e soprattutto radicalmente contrario all'interesse della Cir di veder riconosciuto i propri diritti così come originariamente consacrati nel lodo Pratis. Tale interesse, difatti, si sarebbe irrimediabilmente infranto sulle soglie del giudicato (ormai non più solo formale) costituito dalla sentenza M., poiché l'annullamento, dagli inevitabili effetti retroattivi, della convenzione di transazione avrebbe conferito a quella sentenza dignità di cosa giudicata (anche) sostanziale, con conseguente, definitiva stabilizzazione del rapporto inter partes in una non più redimibile dimensione di illecito conseguente alla pronuncia di (irretrattabile) annullamento del lodo Pratis.

Non vale obiettare, in proposito, che tale effetto si sarebbe potuto evitare con l'esperimento del previo rimedio della revocazione di quella sentenza, poiché, per le ragioni esposte in precedenza, tale rimedio non risultava, a sua volta, legittimamente praticabile per un evidente, speculare, assoluto difetto di interesse.

Anche dall'impraticabilità per inutilità del rimedio della revocazione discende, a forte ragione, l'impredicabilità per difetto di interesse di qualsivoglia obbligo di attivazione di rimedi contrattuali funzionali alla caducazione degli effetti della transazione, ove pure tali rimedi fossero risultati in concreto esperibili e l'esperimento che, peraltro, appare di assai dubbia

predicabilità, se rettammente interpretato l'ambito di applicazione dell'art. 1439 c.c. e art. 1972 c.c., comma 2: quanto alla prima norma, difatti, il dolo del giudice circoscritto all'interno della sentenza corrotta non pare in alcun modo equiparabile al dolo del terzo (conosciuto dal deceptor) che abbia diretto contatto con il deceptus, mentre, quanto alla seconda disposizione, la soluzione prospettata dal ricorrente, nella scia di autorevole dottrina, sembra forzarne inaccettabilmente il dato letterale, adattando il concetto di nullità di un titolo, evidentemente negoziale, a quello di sentenza meritevole di revocazione. Il convincimento del collegio trova ulteriore conforto nel principio, di portata ben più ampia e incondizionata, rispetto al caso di specie, già affermato da questa Corte con la sentenza n. 20260 del 2006, a mente della quale il contraente, il cui consenso risulti viziato da dolo, può richiedere il risarcimento del danno conseguente all'illecito della controparte, lesivo della sua libertà negoziale, sulla base della generalissima previsione dettata in tema di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche senza proporre contemporaneamente domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c..

Sotto un secondo aspetto, la questione dei rapporti tra contenuto precettivo di una transazione non impugnata e domanda risarcitoria proposta da una parte del negozio fondata sulla premessa dell'esistenza di un illecito che abbia inciso sulla formazione della volontà negoziale (la sentenza corrotta) deve nondimeno essere risolta in senso positivo (nel senso, cioè, dell'autonomia dell'azione risarcitoria, anche in considerazione di un principio normativo che, sul piano strettamente positivo, può oggi rinvenirsi nell'art. 30 del codice del processo amministrativo, del quale più diffusamente si dirà in sede di analisi del 6° motivo di ricorso) anche nell'ipotesi di inattaccabilità della transazione attraverso i rimedi contrattuali (e, dunque, di ormai definitiva stabilizzazione quoad effecta nel senso della sua validità).

Non colgono, difatti, nel segno le ulteriori riflessioni critiche mosse, in una prospettiva più generale, dal ricorrente (nella scia di altra autorevole dottrina), a mente delle quali, alla luce della natura e dell'efficacia del contratto, in presenza della pretesa di una parte che sostenga di avere stipulato una transazione a condizioni sfavorevoli di quelle che avrebbe potuto conseguire in assenza della situazione di debolezza negoziale originata dalla corruzione di un giudice e tale da alterare in favore della controparte l'esito della decisione situata a monte della transazione, la subornazione del magistrato non possa essere considerata come un fatto avulso, estraneo e scollegato rispetto al contesto dei rapporti complessivamente definiti con la transazione stessa, non essendo, in definitiva, un accadimento estraneo alle vicende della res litigiosa.

Aggiungendosi poi che la sua ipotetica rilevanza, ai fini civilistici, starebbe, a tutto concedere, proprio nell'aver determinato una ingiusta distribuzione del torto e della ragione in una fase pur delicatissima del rapporto, per concludersi che, nello stesso ordine di idee, deporrebbe la peculiarità della transazione, posto che, con questo contratto, le parti rinunciano proprio ad acclarare chi avesse ragione o torto, accettando quale unico regolamento vincolante per loro le pattuizioni concordate con l'accordo transattivo.

Per concludersi, infine, che la circostanza dell'essere la definitiva rinuncia ad acclarare il torto e la ragione (rinunziando al ricorso per cassazione) fondata su un falso presupposto non consentirebbe di privare di efficacia la transazione attraverso un'azione extracontrattuale e, dunque, al di là degli ordinari mezzi di impugnazione, poichè affermare che l'azione di responsabilità non sia preclusa dalla sussistenza o meno di mezzi di impugnazione della transazione significherebbe negare la causa stessa del contratto di transazione, e cioè riscrivere, attraverso il ricorso indebito alla responsabilità civile, i contenuti economici del contratto.

La ricostruzione della fattispecie, pure a prima vista del tutto coerente nello sviluppare i corollari che discendono dalla regolamentazione normativa del contratto di transazione e dalla stessa funzione di questo tipo contrattuale, non coglie nel segno, viziata come appare, in radice, dal perdurante equivoco che ancora oggi vede la dimensione causale del negozio prigioniera di una ormai obsoleta quanto astratta concezione di funzione economico-sociale da tempo desueta in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità (quantomeno a far data dalla sentenza 10490/2006), che opportunamente discorre, di converso, di causa concreta della convenzione negoziale, intesa nel senso di funzione economico-individuale dello specifico negozio oggetto di esame in sede di giudizio (come autorevolmente confermato dalle stesse sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 29672 e ss. dell'11 novembre 2008).

Per altro verso, tale ricostruzione omette del tutto di considerare alcuni degli sviluppi più recenti e condivisibili del nuovo diritto dei contratti, e cioè ormai pacificamente (benchè non univocamente), ammessa proponibilità di un'azione di risarcimento del danno per violazione della regola di buona fede nella fase delle trattative pur in presenza di un contratto valido, e, comunque, in assenza di una domanda di impugnativa del medesimo, perchè della stessa non ricorrono (più) i presupposti.

A carico della parte che abbia callidamente e scorrettamente insidiato l'autonoma determinazione negoziale dell'altra deve, difatti ritenersi configurabile in via generale una responsabilità risarcitoria anche quando il comportamento contrario a buona fede non sia tale da integrare il paradigma normativo di uno dei vizi del consenso così come disciplinati dal codice civile. Tali principi hanno trovato recente ed autorevole riscontro nella elaborazione giurisprudenziale di questa stessa Corte, la quale, nel suo massimo consesso (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), ha ravvisato nell'istituto della responsabilità precontrattuale il rimedio in grado di governare anche le situazioni del contratto valido, ma pregiudizievole per la parte che abbia subito altrui comportamento contrario a buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto. L'affermazione dell'esperibilità di un'azione risarcitoria in presenza della violazione della regola di buona fede nelle trattative che dia luogo ad un assetto contrattuale più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede è stata ancora riaffermata funditus da questa Corte con la sentenza dell'8 ottobre 2008, n. 24795, pur a fronte di pronunce (non condivisibilmente) discordanti, che sono (acriticamente) tornate a sostenere la tesi classica della

non esperibilit  del rimedio della responsabilit  precontrattuale in presenza di un contratto validamente concluso (Cass. civ., 25 luglio 2006, n. 16937; Cass. civ., 5 febbraio 2007, n. 2479).

Se questi principi hanno trovato applicazione con riferimento a fattispecie nelle quali veniva in considerazione soltanto la mancata segnalazione di un motivo erroneo idoneo ad influenzare la formazione del consenso della controparte, non pu  a pi  forte ragione negarsi loro ingresso in una vicenda    pur se in parte diversa, pur se certamente pi    grave   sotto il profilo effettuale, pur se caratterizzata da elementi ulteriori rispetto alla mera violazione della buona fede nelle trattative, onde lâ  inevitabile ricorso alla tutela ex art. 2043 c.c., come meglio si dir  in sede di esame del nono motivo di ricorso    nella quale la contrariet  della condotta della parte oggi ricorrente alla clausola generale della buona fede (evocata nella sua speculare dimensione endocontrattuale, sul piano strutturale e funzionale, dagli artt. 1175, 1227 1358, 1366, 1375 e 1460 c.c.)   consistita in un ben pi  grave inquinamento del momento pre-contrattuale. Non ignora il collegio che la teoria predicativa della risarcibilit  aquiliana tutte le volte che un vizio negoziale non assurga a rango di rilievo tale da consentirne lâ  invalidazione (la teoria dei c.d.   vizi incompleti  , che consente un  azione imperniata sulla contrariet  a buona fede della condotta della controparte contrattuale pure in presenza di un contratto valido) sia stata oggetto di serrate critiche dottrinali.

Sotto un primo profilo, si   difatti affermato che la debolezza della teoria si coglie gi  alla luce del rilievo che il concetto richiederebbe lâ  indicazione di un criterio di selezione cui affidare la decisione in ordine alla rilevanza o meno, sia pure ai soli fini risarcitori, della alterazione della libert  negoziale che sia stata posta in essere    mentre, una volta abbandonato lâ  aggancio ai requisiti di rilevanza dei vizi del consenso, cos  come normativamente disciplinati, diverrebbe difficile se non impossibile individuare un   grado   o intensit  dell  alterazione della libert  del volere, superato il quale (possa e) debba scattare, in presenza di tutti gli altri presupposti, il rimedio risarcitorio. Sarebbe, allora, significativo che lâ  unico limite che la dottrina dei vizi incompleti pone sia quello della entit  del pregiudizio, cos  da escludere o contenere la pretesa risarcitoria nei casi in cui il danno conseguito all  altrui scorrettezza precontrattuale sia irrisorio o comunque di esigua entit , alla luce del valore economico complessivo dello scambio; ma si tratterebbe di un limite, per un verso, arbitrario, posto che lâ  entit  del danno potrebbe semmai incidere sul quantum dell  obbligazione risarcitoria, ma non sull  affermazione, o meno, della sussistenza della responsabilit  e, per altro verso, tale da introdurre un meccanismo di controllo generale circa il contenuto delle convenzioni private, difficilmente giustificabile. In questo modo, si finirebbe per generalizzare, a partire dalla disposizione dell  art. 1337 c.c., la possibilit  di un controllo del contenuto contrattuale in funzione di scrutinio in ordine all  eventuale squilibrio che lo caratterizzi, ci  che, al contrario, lâ  ordinamento prevedrebbe solo in casi oggetto di specifiche previsioni normative    onde la conclusione secondo la quale un uso poco controllato della clausola generale di buona fede (dimentico della necessit  che i risultati della   concretizzazione   di una clausola generale, per essere ragionevoli, devono    prima di tutto    essere coerenti con il sistema del diritto

positivo) rischierebbe di risolversi in una fuga in avanti dell'interprete, dagli esiti sistematicamente discutibili. Sotto altro profilo, si sottolinea l'erroneità, alla luce delle stesse indicazioni desumibili dalla Relazione al codice, già del presupposto generale da cui muove l'estensione del dispositivo risarcitorio dell'art. 1440 a tutte le altre ipotesi di vizi incompleti, presupposto secondo il quale il legislatore avrebbe ricordato la distinzione tra vizio determinante e vizio incidente solo quando ha trattato del dolo, omettendo, invece, di disciplinarla negli altri casi, e spettando così all'interprete colmare tutti gli spazi lasciati vuoti dalla regola di validità. Ciò che fuoriesce dai mezzi di impugnazione, difatti, non sarebbe necessariamente un vuoto normativo che deve essere colmato attraverso un rimedio aquiliano concepito come cerotto universale di qualsiasi insoddisfazione equitativa, poichè, al contrario, le condizioni normative delle diverse ipotesi di invalidità sono rivolte a definire intenzionali ambiti di immunità la cui evidente funzione giuridica è quella di dar rilevanza ad esigenze sistematiche di carattere diverso rispetto a (ed opposto a) quelle che prendono corpo nelle discipline dei mezzi di impugnazione (diverse ed opposte esigenze che vengono solitamente riassunte nella necessità di assicurare stabilità ed efficienza al sistema dei contratti). Dal punto di vista delle disposizioni normative che concernono l'errore, la violenza e l'appropriamento dell'altrui stato di bisogno, sembrano ricavarsi indicazioni addirittura contrarie ad una tale espansione del dispositivo risarcitorio alle ipotesi in cui questi vizi presentino carattere incompleto o solo incidente, tanto più alla luce del rilievo che l'affermazione della rilevanza, ai fini risarcitori, di un errore incompleto sarebbe in grado di entrare in collisione con l'affermazione del principio di irrilevanza dell'errore dei motivi.

Tali osservazioni critiche, se colgono con non poca efficacia alcuni aspetti sicuramente critici della teoria dei vizi incompleti, non inducono comunque a negare in consonanza con quanto di recente affermato da altra, autorevole dottrina l'esistenza di un residuo spazio che offra asilo ad una domanda risarcitoria per violazione dell'obbligo di buona fede anche nelle ipotesi in cui la parte, vittima dell'altrui condotta sleale, non possa esperire le impugnative contrattuali accordate dalla disciplina generale dei contratti ovvero da quella peculiare al singolo tipo contrattuale (così come accade appunto, in materia di transazione). Di uno spazio residuo che, a più forte ragione, consenta la proposizione di una domanda risarcitoria ex art. 2043 volta che la fattispecie concreta si caratterizzi per un *quid pluris* e per un *quid alii* rispetto ad una semplice violazione della norma di cui all'art. 1337 c.c..

Come è stato efficacemente osservato, tale forma di responsabilità è espressiva della dimensione funzionale del rapporto, e non può integrare, a guisa di norma di chiusura, il sistema delle invalidità negoziali che ne investe invece la logica strutturale. Le regole di comportamento sono disciplina non di fattispecie ma di rapporto, non attengono al fatto rilevante per i terzi e l'ordinamento, ma alla vicenda obbligatoria che intercorre tra le parti. Il rapporto obbligatorio precede e segue l'integrazione della vicenda negoziale intesa nella sua duplice dimensione di fatto storico e di fattispecie programmatica ed è integrato nella sua più intima essenza da doveri di comportamento che trovano la loro fonte tanto nel sistema della

responsabilità contrattuale quanto in quello della responsabilità precontrattuale, quanto ancora, se del caso, in quella extracontrattuale: queste ultime, pur in presenza di un contratto valido, non sono necessariamente destinate a compensare eventuali lacune di sistema delle regole di validità, ma appaiono piuttosto funzionali a governare secondo buona fede i differenti aspetti della complessa vicenda interpersonale dipanatasi tra le parti, cosí operando nella (diversa e piú ampia) logica del rapporto e della (complessità della) fattispecie.

Di qui, la legittima predicabilità di un rimedio risarcitorio per responsabilità che ricada nella relazione antecedente la conclusione dell'affare. Un rimedio che non si pone, di per sé, in contrasto con le pur necessarie esigenze di certezze e di stabilità dei rapporti giuridici.

La preoccupazione sottesa all'affermazione di un autonomo spazio della buona fede come fonte di un rimedio risarcitorio a fronte di condotte sleali nella fase delle trattative che possa inopinatamente indurre ad una sorta di controllo generalizzata o di revisione a posteriori, da parte del giudice, dei termini dello scambio appare, per altro verso, quanto meno recessiva (oltretutto improntata ad una romantica visione del contratto ormai appartenente a passate età) rispetto a casi nei quali la violazione della buona fede non consista, semplicemente, nel non avere messo a disposizione della controparte informazioni sulla convenienza dell'affare che quest'ultima avrebbe in ipotesi potuto procurarsi altrimenti, bensí nell'avere (come nella specie) intollerabilmente alterato i presupposti della trattativa precontrattuale attraverso la commissione di un illecito penale di ineffabile gravità (ciò che costituisce il *quid pluris* destinato a schiudere le porte alla risarcibilità ex art. 2043 c.c.). E appare oltretutto contraddetta da quanto affermato, proprio in tema di controllo del contenuto negoziale dalle stesse sezioni unite di questa Corte in tema di clausola penale manifestamente eccessiva, come tale ritenuta rilevabile ex officio da parte del giudice pur in assenza di un'eccezione di parte (Cass. ss. uu. 18128/2005).

Non si intende, in tal guisa, trasformare tale controllo, e la correlata risarcibilità autonoma, in una sorta di giusnaturalistico riconoscimento della legittimità di un danno di carattere punitivo (la cui sussistenza troverebbe, in astratto, fonte e ragione nel fatto che l'esigenza di assicurare il valore della stabilità e dell'efficienza delle contrattazioni sarebbe evidentemente recessiva in presenza di condotte di eccezionale gravità dal punto di vista della contrarietà a norme penali e, dunque, qualificate soggettivamente da un dolo di intollerabile e irridimibile intensità). Di tale tipologia di danni e della relativa configurabilità a tutt'oggi la giurisprudenza di questa corte continua a dubitare, nonostante l'affacciarsi di qualche timida ipotesi normativa in tal senso (l'argomento della natura del danno liquidato alla Cir sar specificamente trattato nel corso dell'esame del 9 motivo di ricorso).

La legittimità e l'autonomia dell'azione aquiliana resta, viceversa, tutta iscritta nella tradizionale orbita riparatoria/compensativa della responsabilità civile, nella quale l'intensità del dolo e la gravità della colpa non sono (ancora) destinati a giocare un ruolo decisivo ai fini

della pronuncia risarcitoria. E trae ulteriore conforto dalla recente emanazione del codice della giustizia amministrativa che, all'art. 30, pur esprimendo un principio «di settore», circoscritto al solo ambito della giurisdizione esclusiva e «agli altri casi previsti dalla norma» (emanata, come è noto, a seguito di forti e gravissimi contrasti insorti tra i massimi organi di giurisdizione del nostro Paese prima dell'elaborazione del codice da parte di una commissione congiunta), ha espressamente posto una regola iuris di indiscutibile rilevanza, quella, cioè, della astratta ammissibilità dell'indipendenza del rimedio risarcitorio rispetto a quello demolitorio (e ci si può dire a prescindere dalla fuorviante interpretazione che una recente sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto di dare proprio dell'art. 30 C.g.a., evocando del tutto impropriamente il disposto dell'art. 1227 c.c. onde realizzare l'effetto di una abrogazione implicita del disposto legislativo, come un'autorevole dottrina non ha mancato di osservare).

L'affermazione di un ambito di esplicazione della regola di buona fede nella fase delle trattative appare ancora coerente con la nuova lettura dell'istituto della responsabilità «non contrattuale» che emerge dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, in particolare laddove si è posto l'accento sulla natura sua propria di tecnica di governo di quella particolare fase di contatto sociale tra le parti che è appunto quella delle trattative, così qualificandola, dapprima, come un'ipotesi di responsabilità affine a quella contrattuale e comunque distinta da quella extracontrattuale (Cass. 21 novembre 2011, n. 24438, con riferimento ad un caso in cui era stata prospettata una domanda risarcitoria relativa all'affidamento incolpevole dell'appaltatore nella fase anteriore alla stipula del contratto, in quella dell'accordo conseguente e nell'inizio di esecuzione dell'appalto che poteva presumere valido e della cui invalidità doveva essere consapevole il Consorzio che aveva indetto la gara illegittima, scegliendo erroneamente l'attore per stipulare il contratto), per poi ricostruirla in guisa di contatto sociale qualificato dallo stesso legislatore, con la previsione specifica di un obbligo di buona fede, caratterizzato da tutti gli elementi dell'art. 1173 c.c. (Cass. 20 dicembre 2011, n. 27648).

Ricondotto senz'altro l'operare della regola della buona fede nella fase delle trattative alla logica del rapporto ricostruito come un'ipotesi peculiare di momento relazionale avente ad oggetto la reciproca pretesa a che quella fase non sia inquinata da comportamenti sleali, l'affermazione della responsabilità risarcitoria della parte che abbia disatteso quella pretesa si configura come un ineludibile corollario di quella premessa, volta che si risolverebbe in una grave contraddizione sistematica la negazione, in via generale, della possibilità di ricollegare conseguenze risarcitorie alla violazione dell'obbligo di buona fede in casi nei quali una perdita di utilità sia effettivamente ricollegabile a comportamenti che quella regola abbiano infranto.

Ricostruita la pretesa della Cir come ricollegata specificamente alla violazione della regola di buona fede, la scelta motivazionale seguita dalla Corte d'Appello resiste (sia pur con le integrazioni che precedono e con quelle che seguiranno in sede di esame del 9 motivo di ricorso)

alle critiche ad essa mosse con la censura in esame, nel senso di ritenere che questa specifica pretesa fosse estranea all'ambito di quelle oggetto di transazione tra le parti. Il giudizio appare del tutto coerente, sulla base di una piana applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale:

da un lato, in sede di composizione dell'assetto precettivo proprio della transazione, la Cir non poteva rinunciare ad un titolo di pretesa del quale ancora non aveva puntuale conoscenza;

dall'altro, sulla base di un canone interpretativo la cui applicazione viene in considerazione in modo particolarmente pregnante laddove si tratti di delimitare l'ambito della volontà abdicativa della parte, la generalità delle formulazioni contenute nell'accordo transattivo non poteva indurre ad estenderne la portata al di là degli oggetti sui quali le parti si proponevano di contrattare (art. 1364 c.c.), e tra questi sicuramente non vi poteva essere un'azione per responsabilità, della legittimità del cui esercizio (e dei cui presupposti), al momento della stipula dell'accordo transattivo, la parte vittima della condotta altrui contraria a buona fede non era in grado di avere alcuna consapevolezza.

La corte territoriale, giudicando della domanda proposta dalla parte appellata in termini di responsabilità extracontrattuale con la quale era richiesto il risarcimento del danno da lesione dell'interesse positivo determinato dalle deteriori condizioni economiche della transazione, da accertare verificando se quel contratto, a causa dell'illecito, fosse stato in concreto concluso a condizioni deteriori rispetto a quelle in cui sarebbe stato concluso in assenza dell'illecito ha correttamente ritenuto risarcibile quel danno, che altrettanto correttamente viene collocato, sia pur in via di richiamo ad exemplum, ai margini del territorio dell'illecito da dolo dalla sentenza n. 19024 del 2005 di questa stessa Corte.

Altrettanto correttamente, il giudice territoriale, nel qualificare la domanda, ha specificato che quella di Cir assumeva, quale sua causapetendi, l'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., cosicché il riferimento agli artt. 1337 e 1440 c.c. non fondava alcuna domanda nuova e diversa rispetto ad essa, costituendo materia di argomentazione dirette a corroborare la fondatezza dell'originario libello introduttivo.

Va in proposito precisato (cosicché ulteriormente integrandosi la motivazione della sentenza oggi impugnata) che l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. non va tanto ricostruita con riferimento ad un generico interesse a non vedersi annullare il lodo, ovvero con riferimento all'ingiustizia sostanziale della sentenza, ma va piuttosto ricercata (in consonanza con quanto opinato da autorevole dottrina), oltre che nella stipula di una transazione frutto di corruzione, nella intenzionale violazione dei c.d. *Guten Sitten* (oggetto di testuale e significativa previsione in seno al p. 826 del BGB), come pure disciplinati e sanzionati, nel diritto anglosassone, in termini *torts of intentional interference*.

La clausola generale dell'art. 2043 c.c. viene, in definitiva, rettamente evocata ed applicata al caso di specie.

La scansione dei suoi elementi costitutivi risulta diacronicamente realizzata in ogni sua componente attraverso il dipanarsi dell'atto doloso (il comportamento corrotto del giudice M.) che cagiona ad altri (la Cir) un evento di danno (la sentenza corrotta) ingiusto (conseguente alla ingiusta alterazione delle posizioni contrattuali) da cui scaturisce una conseguenza dannosa risarcibile (la transazione stipulata a diverse e pregiudizievoli condizioni), in costanza del doppio e necessario nesso di causalità, materiale (che lega la condotta all'evento) e giuridico (che lega l'evento di danno alla conseguenza dannosa risarcibile), volto a ledere un interesse giuridicamente rilevante del danneggiato (il diritto a stipulare una transazione priva del condizionamento scaturente dalla sentenza corrotta, il cui aspetto speculare si identifica nell'indebolimento della posizione contrattuale in corso di trattative e di stipula della convenzione negoziale).

A tale ultimo proposito, l'affermazione della sentenza oggi impugnata, secondo la quale la corruzione del componente del Collegio aveva privato la Cir non tanto della chance di una sentenza favorevole, ma, senz'altro, della sentenza favorevole, nel senso che, con M. non corrotto, l'impugnazione del lodo sarebbe stata respinta, risulta conforme a diritto (come meglio si dirà in sede di esame del problema causale, posto dalla ricorrente con il sesto motivo di censura), non nel senso della sussistenza di un diritto a non vedersi annullato un lodo favorevole (che potrebbe essere una formulazione suggestiva, ma soltanto descrittiva dell'area di interessi sottesi alla vicenda controversa), bensì in quello di avere senz'altro ritenuto ingiusto, sulla premessa della natura di clausola generale della norma contenuta nell'art. 2043 c.c., il danno subito da Cir nei termini suesposti.

c-f/1) Infondata, anche alla luce delle considerazioni che precedono, risulta ancora la censura di parte ricorrente quando critica la sentenza impugnata per non aver considerato l'indiscutibile effetto preclusivo spiegato dalla transazione tale da coprire il dedotto e il deducibile rispetto alla stessa pretesa risarcitoria avanzata, sul piano extracontrattuale, dall'odierna resistente.

La sentenza della corte di appello, nell'esaminare il contenuto della transazione, afferma, come si è visto (folio 103 della sentenza impugnata), che esso era relativo a rapporti contrattuali, già contenziosi o meno, intercorrenti tra le parti, a tale risultato pervenendo in sede di interpretazione del contratto.

Tale interpretazione appare, a giudizio del collegio, del tutto corretta ed esente da vizi sul piano logico-giuridico, e ci si è a dirsi tanto sul piano dell'interpretazione letterale della convenzione negoziale (la proposizione che discorre di contratti, accordi, impegni stipulati e/o connessi alle rispettive partecipazioni azionarie) appare evidentemente funzionale a dirimere controversie di natura strettamente negoziale rebus sic stantibus, al pari di quella che riferisce di procedure contenziose e arbitrali in atto e di controversie insorte) che su quello dell'interpretazione logico-formale (che impedisce di ritenere coperto dal deducibile la

sopravvenuta conoscenza di un fatto di corruzione che avrebbe costituito il fondamento inconsapevole dell'«accordo transattivo»), non essendo conferente, all'uopo, la giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Cass. 690/2005), predicativa in realtà di un principio che, pur confermando l'impraticabilità del rimedio contrattuale, appare poi «muto» - lasciandola impregiudicata - rispetto alla questione dell'«esperibilità» dell'«azione risarcitoria extracontrattuale, essendosi quel collegio pronunciato in relazione ad una vicenda nella quale la pretesa successivamente azionata dalla parte riposava sul medesimo titolo della pretesa già transatta, mentre il caso di specie vede radicalmente diversificati il titolo della pretesa azionata «la sentenza corrotta» e quello delle pretese transatte «le vicende negoziali oggetto di lite.

Deve piuttosto convenirsi con quanto affermato, in argomento, dalla giurisprudenza di questa Corte che, nell'«investigare la medesima vicenda che oggi occupa il collegio, anche se in sede penale, ebbe già modo di rilevare l'«insussistenza di qualsivoglia identità di oggetto tra la transazione e le istanze risarcitorie fatte valere dalla Cir, «trattandosi di danni manifestatisi successivamente alla stipula del negozio e non prevedibili al quel momento».

Non può non rammentarsi ancora, in proposito, quanto all'«interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale «processo, che, alla luce di una giurisprudenza più consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di ermeneutica contrattuale il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (s«come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss.) e la coerenza e logicità della motivazione adottata (così, tra le tante, funditus, Cass. n.2074/2002): l'«indagine ermeneutica, «, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi imprevedibili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

d/1) Del pari infondato deve ritenersi l'«ulteriore motivo di censura che ha ad oggetto il riferimento temporale relativo alla effettiva conoscenza, da parte della resistente, della corruzione del giudice M..

Della sua infondatezza meglio si dirà in sede di esame del decimo motivo di ricorso, che ha ad oggetto il tema della prescrizione dell'«azione risarcitoria.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su più punti decisivi della controversia, nonché violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia.

(Il «problema» della collegialità «della sentenza romana»).

Con il quinto motivo, si denuncia motivazione gravemente insufficiente e illogica (ex art. 360 c.p.c., n. 5) su più punti decisivi della controversia; violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dei principi che reggono i giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili governati da norme di ordine pubblico; motivazione meramente apparente su più punti decisivi.

(La sentenza dovuta da una Corte «normale»).

Con il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente con quello che precede, attese la intima connessione logico-giuridica, si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2043, 1223, 1227 e 2056 c.c.; contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo e omessa motivazione su altro punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

(Interruzione, sotto plurimi profili, del nesso di causalità ; in subordine, comportamento determinante di Cir nella causazione del danno).

Le censure «da esaminarsi congiuntamente attese la intrinseca connessione» non hanno giuridico fondamento.

1. Esse postulano, peraltro, l'esame di delicate questioni in tema di causalità , onde esigenza, anche in questo caso, di precisazioni correttivo/integrative della motivazione della sentenza impugnata.

1.a) «Con il secondo motivo, lamenta, nella sostanza, parte ricorrente (dopo aver ripercorso le tappe del giudizio di merito attraverso l'illustrazione delle eccezioni sollevate in sede di appello, ff. 56-59 del ricorso):

«l'arbitraria rimozione delle deposizioni rese nel giudizio civile dai testi V. e PA.;

«l'inconsistenza degli elementi sui quali il giudice territoriale aveva preteso di fondare la prova rigorosa della non collegialità della sentenza M.;

«l'arbitraria svalutazione della deposizione V. in sede penale, obliterandosi del tutto i limiti entro cui essa era costretta per l'indicazione data all'uopo ai testi dal presidente del collegio penale atteso il segreto della camera di consiglio;

«la contraddizione fra la prima affermazione «secondo cui (in tema di collegialità della sentenza M.) la questione dei patti parasociali sarebbe risultata «interessante ma non centrale» ai fini della relativa valutazione e la seconda, speculare affermazione per la quale (in tema di ingiustizia della sentenza) la medesima questione sarebbe risultata «focale o centrale» ai fini della decisione.

In conclusione, il danno lamentato dalla contro ricorrente Cir si sarebbe prodotto a prescindere dalla corruzione del relatore della sentenza della corte di appello romana, con conseguente imprevedibilit  del necessario nesso di causalit  tra condotta ed evento di danno.

2. Osserva il collegio come la ratio decidendi della pronuncia oggi impugnata risulti sorretta da due concorrenti proposizioni, la prima, fondata sulla presunta invalidit  della sentenza â corrotta • conseguente ad un altrettanto presunto difetto di legittimazione del giudice corrotto, la seconda basata sullâ analisi dei ruoli dei singoli componenti del collegio giudicante allâ interno della dinamica decisionale sfociata poi nella sentenza di riforma del lodo Pratis.

2.1. Per le ragioni esposte in precedenza, va cassata in parte qua la motivazione relativa alla prima delle due indicate proposizioni, attesa la imprevedibilit  della natura di sentenza tamquam non esset della pronuncia della corte capitolina.

2.2. Va di converso confermata, perch  conforme a diritto, la seconda delle due rationes decidendi, che non costituisce (come opinato da parte controricorrente al folio 59 dellâ atto di resistenza) manifestazione di â scrupolo di completezza motivazionale , ma integra il reale (ed unico) fondamento argomentativo della decisione, sia pur con le precisazioni che seguono.

2.2.1. Va premesso come il ruolo determinante rivestito dal dott. M. nella formazione del convincimento del collegio giudicante fosse stato condivisibilmente ricondotto, dal giudice di prime cure, alla categoria probatoria del fatto notorio, sia pur sotto il profilo (non condivisibile) della perdita di chance di una sentenza favorevole.

2.3. Piuttosto che di â rozza utilizzazione del concetto di notorio  (come non fondatamente sostenuto dalla difesa Fininvest al folio 57 del ricorso),   lecito discorrere, nella specie, di legittima applicazione di uno dei possibili strumenti di prova dimostrativi del factum ad probandum, secondo quanto condivisibilmente affermato da questa Corte, in sede penale, con la gi  citata pronuncia n. 35325 del 2007 â  ove si evidenzia con chiarezza, sia pur in via implicita (come   dato evincere dalla locuzione â per di pi  relatore ed estensore  contenuta in sentenza), il ruolo sicuramente pi  rilevante e pi  incisivo rivestito dal giudice relatore nella formazione di una decisione collegiale. Ci   a dirsi con particolare riferimento a processi tanto delicati quanto voluminosi, che non sempre consentono al presidente e ai giudici a latere un completo ed analitico studio del complesso ed imponente coacervo di tutti gli atti processuali (destinati talvolta ad occupare interi scaffali, se non intere stanze dellâ ufficio di cancelleria), e che per prassi postulano un completo quanto legittimo affidamento nellâ onest  intellettuale (e prima ancora nellâ onest  tout court) del relatore chiamato ad esporre i fatti e le questioni di diritto dellâ intera vicenda processuale da lui approfondita in tutti i suoi aspetti, allâ esito della completa lettura di quegli stessi atti.

In tali sensi la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi integrata e corretta.

3. Quanto alle valutazioni delle deposizioni testimoniali, la doglianza di parte ricorrente è tanto in ordine alla pretesa omissione di motivazione della sentenza impugnata circa i limiti impartiti dal presidente del collegio penale ai testi poi escussi anche in sede civile, quanto alla asserita, erronea considerazione delle testimonianze stesse rese in tale ultima sede -, appare destituita di fondamento.

3.1. La lettura della motivazione della sentenza (ff. 154-157), difatti, è di per sé idonea ad escludere tali vizi, avendo il giudice territoriale attentamente esaminato e compiutamente valutato tali testimonianze, anche mediante un implicito raffronto tra le due diverse sedi in cui esse vennero rese (significativa, in tal senso, è ritenuta, tra l'altro, la deposizione P.A. dinanzi al giudice penale, a mente della quale M.V. espone la sua tesi circa l'invalidità del lodo¹, tutto considerato il collegio si convinse e pronunciò sul lodo come pronunciò²), per giungere alla conclusione, in punto di fatto, e con ragionamento esente da vizi logico-giuridici e perciò solo incensurabile in questa sede, che il collegio della corte di appello di Roma, anziché esaminare e discutere tutte le questioni che il lodo poneva dopo un completo esame degli atti di causa, si fosse risolto alla pronuncia di annullamento facendo propria la posizione assunta dal relatore corrotto.

3.1.1. La valutazione di scarsa attendibilità, in parte qua, dei due testi chiamati a deporre in sede civile, è come compiutamente e correttamente motivata dalla corte territoriale, si sottrae, pertanto, alle critiche mosse da parte ricorrente, che appaiono irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello dianzi descritto.

Critiche che, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate sotto la veste di un (peraltro del tutto generico) vizio di nullità della sentenza e di un decisivo difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa violazione di norme ermeneutiche dettate in tema di valutazione della prova testimoniale), si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure ormai del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non imprevedibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza, processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della

causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo â?? sotto il profilo logico-formale e della conformit  a diritto â?? delle valutazioni compiute dal giudice d  appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta lâ??individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilit  e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d.

legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). La ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perch  in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimit ) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) s   come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cos   mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimit  in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto lâ??attendibilit  maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello â?? non condivise e per ci   solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre pi   consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilit  nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di cassazione.

4. Immeritevole di accoglimento risulta, infine, lâ??ultima censura contenuta nel motivo in esame, volta a contestare una pretesa contraddittoriet  della motivazione della pronuncia oggi impugnata nella parte in cui la questione della validit  dei patti parasociali sarebbe stata â?? alternativamente quanto contraddittoriamente â?? ritenuta, da un canto, â??interessante ma non centrale   (folio 157 della motivazione) con riferimento al tema della collegialit  della sentenza, e, dall  altro, â??focale o centrale   della scindibilit  della permuta dal patto di sindacato (in aperta dissonanza con quanto opinato sul punto dallo stesso tribunale) con riferimento ai profili di â??ingiustizia   della sentenza stessa, salvo poi definirsi â??neppur essenziale   la motivazione sulla scindibilit  dei patti stessi.

4.1. La lamentata contraddizione s  , in realt , soltanto apparente, e la sentenza della corte di appello non merita, sul punto, alcuna censura sotto il profilo del controllo di legittimit  della motivazione.

4.1.1. Difatti, la questione della scindibilit  del patto di sindacato verr  definita dai giudici milanesi in termini di â??passaggio di motivazione non essenziale   con riferimento (non ad un proprio ed autonomo convincimento, ma, de relato) ad un argomento introdotto dagli arbitri solo ad abundantiam (folio 174), poich , a giudizio di questi ultimi, â??anche a voler ravvisare all  interno della disciplina voluta dalle parti lâ??esistenza di un patto di sindacato azionario, si tratterebbe tuttavia di un patto   nel suo complesso valido ed efficace  . Principaliter, nessuna

clausola del patto veniva ritenuta invalida, nel lodo, â?? onde la sufficienza ex se della relativa motivazione -, mentre lâ??esattezza della soluzione finale veniva comunque ricondotta, in via di ipotesi subordinata, alla scindibilit  del patto anche in caso di ritenuta invalidit  di una o pi  clausola di esso.

4.2. Il giudice territoriale dedica, alla generale questione dell'â??ingiustizia ex corruptoâ? della sentenza M. le pagine 159- 183 della sentenza, ritenendo (correttamente) â??rilevanteâ? la questione della validit  dei patti parasociali (s  come potenzialmente decisiva della sorte del lodo arbitrale), mentre il pur predicato â??interesse non centraleâ? della questione   espressione riferita, allâ??evidenza, allo studio solo teorico della questione del quale si era reso autore il dott. V. (f. 157, righe 21-22), in assenza di ogni valutazione (e della necessaria, specifica e completa conoscenza) della fattispecie sottoposta al vaglio del collegio da lui presieduto, e caratterizzata da indubbie peculiarit  ed altrettanto indubbie specificit  in punto di fatto e di diritto.

4.2.1. Una questione interessante ma non centrale viene, pertanto, senza alcuna contraddizione, correttamente definita quella dello studio meramente teorico delle vicende dei patti parasociali, una questione che diviene, di converso, senz altro rilevante se calata nei fatti di causa e nelle frastagliate e complesse pieghe della motivazione del lodo arbitrale.

1. b) â?? Con il quinto motivo si analizza criticamente il tema che la corte territoriale identifica come â??sentenza dovuta dalla corte romana secondo dirittoâ? nel suo speculare contraltare con la sentenza â??corrottaâ?.

2. Nellâ??esaminare il contenuto della censura, va premesso che la stessa qualificazione delle complessa questione di diritto sottoposta in parte qua al collegio, afferendo al tema del nesso etiologico, deve ritenersi strutturalmente relegata nella dimensione della quaestio facti, come tale sottratta ai compiti istituzionali di verifica nomofilattica demandati al giudice di legittimit , salvo riscontro di vizi di motivazione e/o logico-giuridici (ex aliis, Cass. 2836/2002; 21894/2004; 9238/2007; 12354/2009).

2.1. E  pertanto corretta lâ??impostazione che, alla questione, offre parte resistente (folio 110-111 del controricorso) quando osserva che il motivo ruota sostanzialmente nellâ??orbita del denunciato difetto motivazionale, poich  le norme funzionali alla individuazione della giusta soluzione in diritto delle questioni sostanziali e processuali sottoposte allâ??esame del giudice capitolino non rilevano quali norme di diritto â??la cui violazione e falsa applicazioneâ? risulti censurabile ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, bens  come regulae iuris di riferimento dalla natura â??tecnicaâ? alla cui stregua svolgere ogni accertamento fattuale sulla pretesa ingiustizia della sentenza M..

2.2. Questa corte   chiamata, in altri termini, a valutare esclusivamente (pena lâ??inammissibile sconfinamento dagli stessi limiti del giudizio di legittimit ) se, nella specie, il decisum della corte di appello di Milano rilevante in parte qua (il profilo dellâ??ingiustizia ex corrupto della

sentenza M.) sia congruamente, logicamente e sufficientemente motivato.

3. Va altresì premesso (ad integrazione della motivazione della sentenza oggi impugnata) che la prova della ingiustizia ex corrupto della sentenza M. non può non trarre un suo primo fondamento (come correttamente opinato da parte resistente al folio 106 del ricorso), da una praesumptio facti secondo la quale la corruzione di un giudice finalizzata all'emanazione di una sentenza favorevole al corruttore postula che un giudice non corrotto avrebbe pronunciato una sentenza (non corrotta) di segno opposto a quella emanata.

3.1. Per effetto del consueto meccanismo sillogistico che regola il ragionamento probatorio presuntivo, dal fatto noto (la corruzione del giudice), sulla base di una regola di logica e di esperienza (il medio), può desumersi, a mezzo di presunzione semplice, il fatto ignoto (l'ingiustizia della sentenza).

3.2. A tale, ineludibile premessa fanno da iniziale contraltro i principi ispiratori dell'analisi condotta dalla corte territoriale, fondati su due (corrette) premesse metodologiche individuate nel doppio limite posto al sindacato del giudice di appello chiamato a decidere dell'impugnazione del lodo di equità: il primo, costituito dalla limitazione ai soli errores in procedendo e a quelli in iudicando integranti violazione di norme di ordine pubblico, il secondo rappresentato dalla incensurabilità della motivazione se non sotto il profilo della sua totale omissione.

3.3. Nel solco di tali premesse, il percorso ermeneutico seguito dalla corte territoriale si sottrae alle censure sollevate con il motivo in esame.

3.3.1. Non colgono, difatti, nel segno le critiche mosse da parte ricorrente con riferimento alla questione della validità dei patti parasociali avendo il giudice territoriale fatto buon governo dei principi dettati in tema di verifica concreta della validità dei patti di sindacato (di blocco e di voto), evocando, sia pur non espressamente, il fondamentale principio della causa concreta del negozio di transazione, retamente individuata in conseguenza della ritenuta temporaneità dei patti, che prevedevano una limitazione di oggetto ed una discrezionale libertà di recesso (speciosa si appalesa, in proposito, la critica che ne investe la durata, quinquennale o settennale, non potendo evidentemente dipendere la detta temporaneità dei patti stessi da una maggiore o minor brevità della relativa durata, purché contenuta entro ragionevoli limiti temporali) e della obbligatorietà degli stessi (conseguentemente esclusione ogni carattere di realtà) nell'intento delle parti di attribuire garanzie extratestuali alla famiglia Fo. nel quinquennio successivo all'esecuzione della permuta (allorché Cir avrebbe disposto di oltre il 50,01% delle azioni ordinarie AMEF, con conseguente controllo tanto di quest'ultima quanto della Mondadori, mentre alla famiglia Fo. sarebbe rimasto circa il 10% delle azioni ordinarie), in tal guisa conferendo alle minoranze facoltà e garanzie maggiori rispetto a quelle che qualsiasi statuto societario avrebbe ben potuto prevedere (come si legge al folio 171 della sentenza impugnata, ove viene riportata testualmente la motivazione adottata in parte qua dagli arbitri).

3.3.2. Non diversa sorte meritano le ulteriori censure relative: 1) al preteso "svuotamento" del potere dell'assemblea in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione, poich  la clausola oggetto di contestazione aveva riguardo "come puntualmente osservato nel lodo" non gi  alla nomina, bens  al potere di designazione degli amministratori, senza che ci  incidesse significativamente sui poteri dell'assemblea; 2) alla pretesa nullit  del vincolo assunto dagli amministratori verso il socio con riguardo alla previa "sottoscrizione di impegno" (poich  tali impegni non esulavano dai limiti posti dalla giurisprudenza di questa stessa Corte fin da epoca assai risalente, come emerge dalla stessa dichiarazione a latere, riportata al folio 106 del ricorso, ove si discorre significativamente di "unit  di intenti" raggiunta tra la Cir e la famiglia Fo.); 3) alla pretesa inscindibilit  dei patti rispetto alle promesse di permuta azionaria, essendosi gi  detto, in sede di disamina del secondo motivo di ricorso, della imprevedibilit  di una reale contraddizione sul relativo giudizio di rilevanza, e risultando comunque la relativa questione tout court iscritta nell'orbita della disamina e dell'interpretazione del contenuto di volont  negoziali e perci  questio facti irrimediabilmente sottratta alla cognizione del giudice dell'impugnazione del lodo d equit  (il quale, come correttamente argomentato dalla corte di appello, fu costretto ad una evidente forzatura sul punto, discorrendo del tutto infondatamente di un vizio di radicale inesistenza della motivazione), al di l  ed a prescindere (come la stessa sentenza oggi impugnata, al folio 179, non omette di sottolineare) dalla sua correttezza o condivisibilit  giuridica, segnatamente sul punto dell'interpretazione dell'art. 9 della convenzione "della quale la corte territoriale offre ancora una volta una lettura immune da vizi logico-giuridici, considerandone la collocazione, al di l  del dato letterale, alla luce della funzione del contratto e delle convergenti intenzioni delle parti; 4) alla pretesa correttezza dell'intervento di terzi nel giudizio di impugnazione, che la corte milanese giudica invece inammissibile a riprova dell'ingiustizia della sentenza M., alla luce dei precedenti giurisprudenziali costituiti da Cass. 437/1962 e 1465/88 (dei quali l'odierna ricorrente mette in dubbio la pertinenza al caso di specie, citando quali precedenti favorevoli al principio di ammissibilit  quelli di cui a Cass. 4820/1984 e 4431/1976): la questione appare correttamente valutata dal giudice territoriale alla luce di quanto evidenziato, sia pur in epoca successiva, dalle stesse sezioni unite di questa Corte con la sentenza 12262 del 1998 (avente ad oggetto vicende verificatisi in epoca ante riforma del 1994), che, nel sancire la inammissibilit  dell'intervento del terzo estraneo al giudizio arbitrale nel processo di impugnazione del lodo, pongono l'accento sulla irrilevanza e sulla non significativit  (oltre sulla erroneit  in diritto) dei precedenti di segno contrario costituiti dalle pronunce oggi citate da parte ricorrente.

4. La conclusione cui perviene la corte territoriale (folio 183 della sentenza impugnata) in ordine al contenuto di una sentenza incorrotta (di una sentenza "virtuale" volendo utilizzare una suggestiva terminologia suggerita da parte ricorrente) per evidenziare specularmente gli evidenti errori ex dolo della sentenza M. "errori consistenti 1) nella infedele lettura della motivazione del lodo, 2) nel capzioso superamento dei limiti del proprio giudizio d'impugnazione di un lodo di equit  ancorch  avente ad oggetto norme fondamentali di ordine pubblico, 3) nella ritenuta

inesistenza di una (neppur essenziale) motivazione sulla scindibilità dei patti viceversa esistente e pienamente comprensibile, 4) nell'uso alternativo del diritto in tema di intervento del terzo⁴ risulta, pertanto, del tutto congruamente motivata e scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico, cos' da sottrarsi a tutte le critiche ad essa mosse con il motivo in esame.

5. Tutte le restanti censure, risolvendosi in apprezzamenti di fatto che attengono tout court al merito della vicenda, risultano a loro volta sottratte, ipso facto, al vaglio di questa corte regolatrice.

1. c) Il sesto motivo di ricorso pone, ancor più¹ specificamente, la questione del nesso di causalità tra la corruzione del giudice M., l'ingiustizia della sentenza, la transazione tombale.

Lamenta poi, in subordine, la determinante rilevanza della condotta della Cir nella verifica del danno ex art. 1227 c.c., comma 2.

2. Le censure che lo sorreggono risultano articolate nel modo che segue:

a) L'esistenza di un nesso causale (materiale) tra la corruzione del dott. M. e il contenuto ingiusto della sentenza della corte di appello di Roma era imprevedibile essendo la sentenza conforme a diritto;

b) L'esistenza di quel medesimo nesso causale era altresì imprevedibile essendo la sentenza collegiale, cos' che, in conseguenza della condivisione del relativo decisum da parte degli altri due giudici incorrotti, essa sarebbe stata emanata negli stessi termini anche in assenza della corruzione di M.;

c) L'esistenza di una transazione tombale interrompeva strutturalmente il nesso di causalità (giuridica) tra la sentenza ingiusta (danno evento) e il pregiudizio lamentato dalla Cir (danno conseguenza) consistente nell'asserito indebolimento della sua posizione negoziale;

d) L'esistenza di un comportamento colpevole del danneggiato Cir, ex art. 1227 c.c., comma 2, consistito nel non aver impugnato la transazione, interrompeva a sua volta il nesso di causalità giuridica tra evento e danno.

2.1. Le prime due doglianze ripropongono, nella sostanza, il contenuto del secondo e quinto motivo, dianzi esaminati e rigettati.

2.2. Va in proposito soltanto precisato che, sotto il profilo delle regole di causalità materiale, all'interrogativo se, nella sua dimensione civilistica, il nesso etiologico tra condotta (quella tenuta dal dott. M. in attuazione ed esecuzione dell'accordo corruttivo) ed evento (l'emanazione della sentenza corrotta) possa dirsi realizzato deve offrirsi risposta positiva, alla luce delle considerazioni esposte nel corso dell'esame dei ricordati motivi.

3. La terza censura pone la ulteriore questione della relazione causale tra i fatti antecedenti la transazione e la transazione stessa.

3.1. Va in premessa ricordato come, in sede di esame del quarto motivo di ricorso, si sia già avuto modo di individuare (così integrandosi e correggendosi la motivazione della sentenza di appello) la complessa struttura dell'illecito realizzatosi nella specie in ogni sua componente, quelle dell'atto doloso (il comportamento del giudice corrotto) che cagiona ad altri (la Cir) un (evento di) danno (la sentenza corrotta) ingiusto (poiché foriero della ingiusta alterazione delle posizioni contrattuali) da cui scaturisce una conseguenza dannosa risarcibile (non una transazione in astratto, ma quella transazione, stipulata a diverse e pregiudizievoli condizioni, in essa dovendosi identificare la conseguenza dannosa risarcibile).

3.2. Si rinviene, in particolare, nella dimensione causale del cagionare, il doppio, necessario nesso di causalità, materiale (che lega la condotta all'evento) e giuridico (che lega l'evento di danno alle conseguenze dannose risarcibili). L'atto idoneo a sua volta a ledere un interesse giuridicamente rilevante del danneggiato, consistente nel diritto a stipulare una transazione di buona fede (priva, cioè, del condizionamento scaturente dalla sentenza corrotta).

3.3. È pertanto sia pur solo in parte erronea la ricostruzione che la ricorrente (e la stessa corte d'appello) compie con riferimento alla catena causale degli eventi in termini di nesso tra la sentenza ingiusta (correttamente qualificata come danno evento) e il pregiudizio consistente nell'asserito indebolimento della sua posizione negoziale (erroneamente definito danno conseguenza).

3.3.1. L'indebolimento della posizione negoziale, difatti, non di per sé idoneo ad integrare gli estremi della conseguenza dannosa risarcibile ex art. 1223 c.c. tale conseguenza essendosi (naturalisticamente prima che giuridicamente) realizzata soltanto con la stipula della transazione, attenendo piuttosto alla sfera della posizione soggettiva giuridicamente rilevante sotto il profilo dell'interesse tutelato, se rettamente inteso come diritto ad una trattativa e ad una convenzione transattiva non frutto di precedente corruzione giudiziaria.

3.4. La transazione, essa stessa, conseguenza dannosa (diretta ed immediata) della sentenza corrotta, poiché soltanto con il definitivo assetto di interessi consacrato nella convenzione negoziale di assegnazione dei gruppi editoriali e dei relativi conguagli si realizza un diverso e pregiudizievole assetto di interessi (consistito nella diversa disciplina dei conguagli monetali pattuiti per la permuta delle azioni) rispetto a quello che sarebbe stato conseguenza di una transazione non vulnerata da quell'illecito presupposto, tanto che la successiva quantificazione del danno viene (correttamente) riferita proprio al contenuto dell'atto transattivo (diversamente da quanto erroneamente opinato in prime cure, ove il ricorso al profilo risarcitorio della chance perduta era viziato da una indebita sovrapposizione concettuale tra criteri causali ed oggetto di

tutela, come di qui a poco si dirà).

4. Il profilo della causalità materiale resta pertanto integrato dalla correlazione, giuridicamente rilevante, tra la corruzione del dott. M. e la pronuncia della sentenza «corrotta», alla luce del giudizio controfattuale secondo il quale la inesistenza della corruzione del giudice (secondo quanto si è avuto modo di affermare nel corso dell'esame dei motivi che precedono) avrebbe condotto al rigetto dell'impugnazione e alla conferma del lodo.

4.1. Tale giudizio contro fattuale viene condotto dalla corte territoriale sulla base della regola probatoria del c.d. «più probabile che non».

4.1.1. La regola risulta correttamente applicata, sia pur con le seguenti precisazioni.

4.2. Afferma, condivisibilmente, la corte milanese che il canone del «più probabile che non», così come descritto funditus da questo giudice di legittimità con la sentenza 21619 del 2007 (ed autorevolmente confermato nel suo aspetto funzionale di «regola probatoria» dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza 577/2008), valevole in sé in ogni ipotesi di responsabilità civile, «non serve a dirimere la questione circa la natura del danno» in quanto il parametro rileva sia per il danno diretto e immediato che per quello da perdita di chance, che sono due tipi diversi di danno risarcibile -, e non consente (come invece accaduto in prime cure) di sovrapporre impropriamente il piano del nesso etiologico con quello del tipo di danno risarcibile.

4.2.1. La regola probatoria in parola, difatti, giustifica entrambe le ipotesi di danno, sia esso diretto ed immediato, sia esso da perdita di chance, così che la astratta possibilità, ritenuta dal primo giudice, della emissione di una sentenza ingiusta anche da parte di giudici incorrotti non vale ad escludere il nesso eziologico nella accezione giuridica indicata.

4.3. La corretta soluzione del caso di specie avrebbe, pertanto, dovuto condurre (diversamente da quanto opinato dal tribunale e in conformità con quanto stabilito dalla corte di appello) ad una ricostruzione contro fattuale della decisione ipotetica di una corte incorrotta (rectius, di quella specifica corte in assenza della corruzione di M.), per giungere ad una conclusione di rigetto dell'impugnazione del lodo.

4.4. A tale iter motivazionale, nella sostanza corretto, vanno peraltro aggiunte alcune necessarie precisazioni.

4.4.1. L'applicazione della regola causale «di funzione», e cioè di una regola probatoria (e non anche «di struttura», comunemente quanto erroneamente identificata nel disposto dell'art. 40 c.p., che in realtà non contiene alcuna «regola» causale) se per regola correttamente si intende una proposizione che offre risposta al triplice interrogativo «quando, come, perché», ma una mera enunciazione lessicale «se l'evento dannoso è conseguenza dell'azione od omissione», dove una declamata quanto inspiegata

4.4.3. Chance intesa come possibilità di un risultato diverso (e come non mancato raggiungimento di un risultato possibile), vulnerata dalla condotta causalmente rilevante rispetto all'evento (costituito dal mancato verificarsi di tale migliore possibilità), ma pur sempre e comunque indagata alla stregua del canone probatorio del π^1 probabile che non?

5.1. Di qui, la compiuta integrazione della relazione causale tra condotta (il comportamento complessivo del dott. M.) ed evento (la sentenza ingiusta ex corrupto).

6.1. Nella specie, concretantesi nel nesso che lega la sentenza corrotta (evento di danno) alla transazione tombale (conseguenza dannosa risarcibile).

6.2. La difesa di parte ricorrente pone l'accento sul carattere di libera scelta della Cir di addivenire ad una composizione amichevole della complessa res litigiosa. Tale scelta sarebbe stata, pertanto, di per s  idonea a spezzare il nesso di causalit  tra la sentenza e quello che

viene (impropriamente) definito "il danno" (o quantomeno a costituire concorso del danneggiato alla produzione del danno).

6.3. La doglianza non ha pregio.

6.3.1. La motivazione della corte territoriale deve, peraltro, essere opportunamente integrata con una puntuale disamina della fattispecie della causalit  giuridica.

6.4. Si sostiene, difatti, da pi  parti, in dottrina come in giurisprudenza, che le regole dettate in tema di individuazione del danno risarcibile non siano vere e proprie regole causali, bens  meri criteri di delimitazione dell'ammontare di quel danno, in tali sensi dovendosi interpretare il sintagma legislativo "conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento".

6.5. Osserva il collegio, ai fini che qui lo occupano, che la stessa causalit  giuridica non   solo (o quantomeno non   sempre) regola a-causale di semplice delimitazione dell'area del danno risarcibile poich , secondo una accreditata corrente di pensiero, dottrina e giurisprudenziale, presupporrebbe gi  risolto, a monte ed implicitamente, il problema causale (la condotta di inadempimento del debitore   ipso facto la causa del fatto/inadempimento, del quale andranno valutate le sole conseguenze dannose risarcibili secondo il criterio della diretta immediatezza ex art. 1223 c.c.). Ma la domanda "quanto deve pagare il responsabile" non pare affatto prestarsi alla duplice (n  tantomeno sincronica, ovvero inversamente diacronica) risposta ipotizzata: "egli deve pagare il danno che ha cagionato sul presupposto che tale riferibilit  causale sia acclarata, e ancor prima deve pagare il danno che pu  essergli ascritto, questo secondo aspetto ponendo non solo un problema di collegamento tra eventi ma, soprattutto, di valorizzazione giuridica della relazione che li unisce". Quel danneggiante, di converso, e pi  semplicemente, dovr  rispondere di quel danno solo dopo che esso gli sia stato ascritto come conseguenza dell'evento da lui stesso generato.

6.5.1. La scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, lungi dal rendere ancor pi  intricato il rovo spinoso dell'indagine causale, appare, pertanto, l'approccio metodologico ancora oggi pi  idoneo a percorrere, con il necessario e sufficiente grado di approssimazione logica, il complesso itinerario dell'illecito che, dalla condotta del danneggiante, giunga all'approdo finale della(e) conseguenza(e) dannosa(e) risarcibile(i), attraverso il quale accertare, sul piano della verit  processuale, il nesso che lega la sentenza corrotta alla transazione onde inferirne, o meno, la conclusione che, sul piano probabilistico, la prima (evento di danno) fu causa efficiente della seconda (transazione post corrupto).

6.6. La esatta configurazione del problema causale in seno alla responsabilit  civile postula, in conclusione, che il momento attributivo dell'obbligazione risarcitoria sia consequenziale tanto a quello dell'accertamento dell'illecito che a quello dell'individuazione del danno che, con esso   inteso come violazione dell'interesse protetto (id est come evento di danno)  

non sempre coincide.

6.6.1. A differenza dell'art. 40 c.p. che si limita a discorrere di "conseguenze" senza ulteriormente specificare in cosa esse debbano in concreto consistere (una dizione irredimibilmente "muta", eppure sufficiente ad intere generazioni di studiosi del diritto penale a trarne il granitico convincimento dell'esistenza di una regola causale in quell'ordinamento, da conservare gelosamente e da tramandare ancor più accuratamente), la norma di cui all'art. 1223 dichiara (causalmente) rilevanti soltanto quelle conseguenze "dirette ed immediate" del fatto (l'inadempimento o il ritardo cosÌ come testualmente disciplinato dalla norma -, ad essi equiparati l'evento di danno aquiliano, giusta il richiamo dell'art. 2056 c.c.).

6.6.2. È certamente vero che la norma seleziona, secondo un criterio di opportunità giuridica analogo a quello che regge la successiva regola dell'art. 1225 c.c., quali, tra le conseguenze negative dell'illecito debbano costituire fonte dell'obbligo di risarcitorio.

6.6.3. Ma non è meno vero che lo stesso criterio di opportunità regge la precedente "regola" (rectius, criterio) causale chiamata a governare la relazione tra condotta ed evento, se è vero che la scelta dei criteri di causalità materiale di volta in volta applicabili sono il frutto di una selezione di regole che non coincidono (o non coincidono del tutto) con quelle della causalità naturale.

7. I criteri etiologici di struttura della regolarità causale integrato dal rischio tipico e dallo scopo della norma violata -, e di funzione il più probabile che non non sono altro che "criteri di opportunità" attraverso i quali il diritto seleziona, hic et nunc, quali, tra le molteplici "cause" generatrici di un evento, possano dirsi etiologicamente rilevanti in seno al processo.

7.1. E ci si può a dirsi, sul piano della causalità materiale, addirittura in assenza di una regola operativa costituita dal principio della diretta immediatezza dettato dall'art. 1223 c.c..

7.2. A più forte ragione, non si vede il motivo per cui una norma che contiene una chiara indicazione di una altrettanto chiara regola operativa "le conseguenze dirette ed immediate sono dette risarcibili, ed il limite della diretta immediatezza concorre sicuramente a delimitare l'area del danno/conseguenza, ma non prima che l'interprete abbia valutato, sul piano causale, il nesso che lega quell'evento di danno a quella conseguenza dannosa risarcibile" debba essere confinata nell'angusto territorio della rilevanza (soltanto) risarcitoria, specie se come non si è mancato di sottolineare essa risulta in perfetta sintonia con quella di cui all'art. 1227, comma 2, norma della quale anche i sostenitori della a-causalità della seconda relazione giuridicamente rilevante, quella tra evento e conseguenze, non contestano il carattere "di regola anche di natura causale".

7.3. NÃ¨ coglie nel segno lâ? obiezione per la quale la natura causale della regola de qua si rivelerebbe una forzatura interpretativa se pretendesse, con metodo inverso, di definire lâ? ampiezza della relazione eziologica in ragione dellâ? estensione dellâ? obbligo risarcitorio anzichÃ¨ determinare il danno risarcibile in funzione di un nesso di causa altrimenti accertato. La forzatura interpretativa cosÃ¬ paventata, difatti, puÃ² nascere solo dalla indebita sovrapposizione dei due distinti segmenti della causalitÃ , mentre si rivela approccio analitico assai piano sol che si rispetti la scansione logico-temporale che lega la condotta allâ? evento di danno e lâ? evento di danno alle conseguenze dannose risarcibili secondo un criterio di causalitÃ che, in questo secondo segmento, ha da essere diretta ed immediata.

7.4. Lâ? art. 1223 Ã¨, dunque, regola di fattispecie, e non anche (soltanto) di risarcimento. E che essa sia finalizzata a contenere lâ? estensione dellâ? obbligazione risarcitoria non significa che lâ? indagine sul rapporto tra lâ? evento di danno e le conseguenze dannose in concreto risarcibili non sia (anche; talvolta) una indagine causale.

7.4.1. Eâ? del tutto evidente che tale secondo segmento della causalitÃ presuppone risolta la questione della causalitÃ materiale, e la presuppone risolta non certo in ossequio alla regola della â? diretta immediatezzaâ?, ma a quelle, storicamente determinate per ciascun sottosettore del diritto, che si Ã¨ avuto modo di esaminare nel capitolo che precede (siano esse la condicio sine qua non per il giudice penale piuttosto che non quella della regolaritÃ causale integrata dallo scopo della norma violata e dal rischio tipico in seno al processo civile). Regole, si ripete, di struttura della causalitÃ , mentre la regola di funzione (id est probatoria, in seno al processo, in relazione a quella specifica, singola, unica e irripetibile vicenda che Ã¨ il singolo processo) risulta, oggi, rispettivamente, lâ? alto grado di probabilitÃ logico/credenza razionale (per il giudizio penale) e il piÃ¹ probabile che non (per quello civile).

7.5. Ed Ã¨ altrettanto evidente che, in seno alla responsabilitÃ contrattuale da obbligazioni di dare, il primo segmento causale non pone alcuna questione di indagine allâ? interprete sol perchÃ¨ la condotta del debitore Ã¨, ipso facto, etiologicamente riconducibile allâ? evento/inadempimento (Ã¨ certo che chi non adempie Ã¨ il debitore: Ã¨ certo che la condotta omissiva sia causa materiale dellâ? inadempimento).

8. Ma questo spiega la confusione concettuale che, nellâ? ammettere la risarcibilitÃ anche delle conseguenze mediate e indirette, tralaticciamente afferma, poi, che esse devono necessariamente costituire â? effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della c.d. regolaritÃ causaleâ?, cosÃ¬ sovrapponendo, erroneamente, il piano della casualitÃ materiale â? gli effetti normali del fatto illecitÃ? hanno evidentemente riguardo alla condotta dellâ? agente in relazione alla quale opera, appunto, il criterio della regolaritÃ , e non quello della consequenzialitÃ diretta e immediata â? con quello della causalitÃ giuridica, la quale, collegando lâ? evento alle conseguenze dannose, impone, senza valzer di parole e di pensieri, la rigorosa verifica della regola (causale) sostanziata dalla relazione di consequenzialitÃ â? direttaâ? e â? immediataâ?.

tra evento di danno e conseguenze dannose.

8.1. E dunque indivisibile l'idea secondo la quale, una volta accertata la relazione eziologica secondo i dettami della causalit  adeguata¹, non vi sarebbe pi  spazio per riempire di valore causale anche il disposto dell'art. 1223: lungi dal risultare ridondante², la norma appare, di converso, razionalmente collocata in una dimensione di analisi del nesso causale che, delegato all'interprete il compito di ricercare selezionare e scegliere i criteri storicamente applicabili al fine di indagare sulla relazione giuridica tra condotta ed evento di danno, consegna poi a quello stesso interprete una vera regola etiologica, che consente di selezionare i danni risarcibili sul piano della loro consequenzialit  diretta e immediata rispetto all'evento.

8.2. Per altro verso, se l'art. 1223   richiamato dall'art. 2056, comma 1 per estendere al torto aquiliano il criterio della diretta immediatezza della conseguenza dannosa, e non anche dall'art. 2043 quanto alla esistenza stessa della responsabilit  sul piano della causalit  materiale, ci ² si spiega alla luce di una evidente armonia di sistema, poich  l'art. 2043 c.c., nel sancire un obbligo risarcitorio a carico di colui che ha commesso il fatto, presuppone gi  indagato non il problema della causalit  tout court, bens  (soltanto) quello funzionale all'imputazione ad un soggetto di una condotta etiologicamente riconnessa ad un evento. Ma non   dato immaginare come la successiva indagine, volta a selezionare le conseguenze dannose scaturenti da quell'evento prima ancora di circoscrivere l'area del danno risarcibile, possa consentirne lo scrutinio su di un piano   non causale , un piano, cio , che non indaghi sulla relazione evento/conseguenze senza utilizzare, appunto, un criterio causale che consenta di rispondere all'interrogativo:

quel danno  /non   conseguenza (risarcibile) di quell'evento? 8.3. Prima ancora di diventare un problema di   ammontare del danno risarcibile , l'indagine non pu ², dunque, non essere una questione causale: perch  una conseguenza non legata in modo diretto ed immediato all'evento di danno, prima ancora che irrisarcibile nel suo ammontare, sar  irrilevante sul piano etiologico.

9. La questione da affrontare diviene, pertanto, quella delle regole/criteri applicabili all'indagine condotta sul piano della causalit  giuridica.

9.1. Se la concezione unitaria della causalit  non offre risposte soddisfacenti alla domanda di qualificare il criterio della consequenzialit  diretta ed immediata in termini non causali specificandone la portata e il contenuto (a-causale),   di converso evidente che proprio la dimensione causale di quella consequenzialit  consente di affermare che la causalit  giuridica gode di una regola operativa negata per converso a quella materiale: saranno causalmente rilevanti tutte le conseguenze dirette ed immediate dell'evento di danno sul piano della regola di struttura, mentre regola di funzione (id est, probatoria) sar  ancora (vertendosi in tema di

causalit  vera e propria) quella del $\hat{\pi}^1$ probabile che non .

10. Tali premesse metodologiche sono conformi all'ipotesi del motivo in esame, la cui censura mossa in via principale (ff. 119 ss.) postula a sua volta, un'analisi di tipo strettamente causale della relazione tra evento di danno e conseguenza dannosa risarcibile, da identificarsi, come gi  osservato, proprio nella transazione pos  corrupto.

11. In proposito, la decisione d'appello va confermata, alla luce delle precisazioni che seguono.

11.1. Una volta identificato correttamente il percorso causale, ed individuato come secondo segmento di causalit  (giuridica) quello che lega l'evento alla conseguenza dannosa,   innegabile che il primo abbia avuto efficienza causale sul secondo, generandone la lamentata distorsione contenutistica, emendabile, al momento della proposizione dell'azione risarcitoria, soltanto sul piano patrimoniale per equivalente.

11.2. Alla luce del criterio del $\hat{\pi}^1$ probabile che non, difatti, non sembra seriamente dubitabile che, in assenza della sentenza frutto di corruzione, sul piano contro fattuale, non sarebbe stata stipulata quella specifica transazione, ma se ne sarebbe conclusa un'altra, di diverso contenuto economico. Dunque, la linea causale risulta completa all'esito di tale giudizio prognostico ex ante, sulla ineludibile premessa per la quale la disamina causale va condotta in concreto, rispetto alla specifica fattispecie sottoposta all'esame del giudice, onde non tanto l'erroneit  quanto la inutilit  di discorrere, in astratto, di "negozi  di transazione" che sarebbe o non sarebbe stato concluso, volontariamente o coartatamente (tale aspetto assumendo piuttosto rilievo ai fini dell'art. 1227 c.c.), e la conseguente necessit  di valutare se quello specifico, unico e non riproducibile atto transattivo sarebbe stato stipulato, in quei termini specifici, in assenza di una sentenza corrotta (onde la irrilevanza della ulteriore e complessiva situazione "di contorno" indicata in sentenza alle pagine 192/193).

11.3. La risposta  , sul piano probabilistico, irrimediabilmente negativa, conformemente a quanto ritenuto (sia pur seguendo un parzialmente diverso percorso motivazionale, che va in questa parte corretto) dal giudice territoriale.

11.4. Non senza precisare, ad abundantiam, che la valutazione compiuta in sede di merito sulla natura non libera ma obbligata della transazione, che vi sarebbe, s , stata comunque, anche senza la sentenza corrotta, ma a condizioni diverse e meno gravose per la resistente Cir, restando tout court iscritta nell'orbita del giudizio di fatto, non essendo n  incongruamente, n  contraddittoriamente, n  illogicamente motivata, si sottrae comunque e sotto ogni profilo al vaglio di questa Corte di legittimit .

12. La inconferenza della censura mossa da parte ricorrente in ordine alla mancata coltivazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza corrotta da parte della Cir risulta poi di assoluta evidenza alla luce di quanto esposto nel corso dell'esame del primo, del terzo e del quarto

motivo di ricorso â?? onde lâ??ultroneitÃ delle relative questioni circa le probabilitÃ di accoglimento di quellâ??impugnazione e circa il contenuto delle dichiarazioni delle parti rese sullâ??argomento.

13. Deve essere ancora respinta la doglianza, rappresentata in via subordinata, volta a criticare la sentenza della corte territoriale nella parte in cui non Ã stato riconosciuto un contributo causale, esclusivo o quantomeno concorrente, rilevante ex art. 1227 c.c., comma 1 e/o comma 2.

13.1. La infondatezza della prima censura Ã di piana evidenza, attesone lâ??errore di prospettiva volta che lâ??art. 1227, comma 1 pone una regola di causalitÃ materiale (afferendo al nesso tra condotta ed evento di danno), onde risulta del tutto imprevedibile che la Cir abbia contribuito alla produzione dellâ??evento di danno costituito dalla sentenza corrotta.

13.2. La inaccoglibilitÃ della seconda censura (in essa dovendosi ritenere ricompresa tanto quella che lamenta la mancata impugnazione della sentenza corrotta quanto quella che ha ad oggetto la transazione) deriva, a sua volta, alla luce di quanto si Ã osservato nel corso dellâ??analisi dei relativi motivi, da un canto, nella impossibilitÃ giuridica (derivante da contratto) di impugnare la sentenza della corte romana, essendo la rinuncia al ricorso un atto dovuto in conseguenza degli accordi transattivi stipulati nellâ??ignoranza della corruzione, dallâ??altro nellâ??inutilitÃ giuridica per difetto di interesse di impugnare la transazione stessa, come si Ã ampiamente evidenziato nel corso dellâ??esame del quarto motivo di ricorso.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1708, 2230 ss. e 2049 cod. civ. per avere la Corte territoriale affermato sia che lâ??esistenza del mandato generale Ã incompatibile con il rapporto dâ??opera professionale, sia che il contratto di mandato configuri sempre un rapporto tra mandante e mandatario rilevante ai sensi dellâ??art. 2049 c.c., nonchÃ omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia per avere la Corte configurato la responsabilitÃ di Fininvest ex art. 2049 c.c. senza motivazione sui relativi presupposti di fatto.

(La responsabilitÃ di Fininvest per lâ??illecito di P. ex art. 2049 c.c.).

Il motivo non ha pregio.

1. Le censure mosse alla sentenza impugnata possono cosÃ riassumersi:

a) Lâ??applicazione al caso di specie della responsabilitÃ della Fininvest ex art. 2049 c.c. si fondava su di una artificiosa distinzione tra rapporto dâ??opera professionale, ex artt. 2230 e ss., e mandato generale (art. 1708 c.c.), e sullâ??assiomatico presupposto che la responsabilitÃ de qua sussisterebbe sempre e comunque nel secondo caso, mentre sarebbe da escludere â?? o risulterebbe di piÃ problematica configurazione â?? nel primo;

b) Il conferimento di un incarico processuale è fondato su di un rapporto interno extraprocessuale distinto dal mandato ad litem ben poteva riferirsi ad una pluralità di affari legali, senza particolari requisiti di forma, contrariamente a quanto opinato in sentenza;

c) Il rapporto di preposizione gestoria rilevante ai sensi dell'art. 2049 c.c. era del tutto imprevedibile con riferimento alla posizione dell'avv. P., alla luce dei criteri più volte indicati, in proposito, da questo giudice di legittimità ;

d) Le sentenze citate in prime cure, oggetto di riferimenti fatti propri dal giudice di appello al folio 62 della sentenza impugnata (Cass. 14578/2007, 4005/2000, 2734/1994, 3776/1984) contenevano affermazioni del tutto inconferenti rispetto alla vicenda processuale esaminata dalla corte territoriale;

e) Il nesso di occasionalità necessaria, funzionale a legittimare l'applicazione della norma di cui all'art. 2049 c.c., risultava ipso facto in contrasto con l'attività corruttiva attribuita all'avv. P., poiché tale attività non poteva in alcun modo farsi rientrare nel c.d. "rischio tipico" (in qualche modo prevedibile) dell'attività di impresa, onde il contrasto tra la gravata decisione e il dictum della Corte di legittimità di cui alle sentenze 1530 e 6325 del 2010.

2. Nessuna di tali doglianze coglie nel segno.

2.1. Il ragionamento probatorio seguito dalla corte territoriale, difatti, viene svolto senza incorrere in vizi logico-giuridici attraverso i seguenti passaggi argomentativi:

Si evidenzia, sulla base di precise e circostanziate deposizioni testimoniali rese in sede penale (e liberamente utilizzate e valutate in sede civile quali argomenti di prova), il ruolo concretamente svolto dall'avv. P. all'interno dell'azienda, con specifico riferimento alle attività corruttive di magistrati per procurare illeciti vantaggi alla Fininvest;

Si osserva che la ricostruzione delle movimentazioni bancarie era chiaramente indicativa del ruolo centrale nella gestione del denaro della società trasferito su fondi extrabilancio attribuito all'avv. P., chiamato a curare gli interessi della società sia in Italia che all'estero;

Si riconduce tale attività al mandato generale, indicando tale istituto come quello maggiormente assimilabile a tale ruolo;

Si esclude la predicabilità di un rapporto P. Fininvest in termini di mero contratto d'opera professionale, specificandosi poi soltanto ad abundantiam che, in relazione ad esso, risultava carente anche qualsivoglia procura ad litem;

Si precisa, con riferimento per relationem alla sentenza di prime cure, che la mancanza delle singole procure alle liti era giustamente considerata un mero elemento ad colorandum in un

contesto gestorio basato sulla organizzazione, suddivisione e supervisione di tutti gli affari legali della Fininvest;

3. Le circostanze di fatto analiticamente esaminate dalla corte territoriale ne confortano la corretta conclusione in diritto alla luce della quale l'avv. P. doveva ritenersi organicamente inserito nella struttura aziendale e non occasionalmente investito di incarichi legali conseguenti alle incombenze demandategli. Tra queste, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa dell'odierna ricorrente, rientravano, secondo un non censurabile convincimento espresso dalla corte di appello, anche l'attività di corruzione di alcuni magistrati, attuate allo scopo di conseguire illeciti vantaggi per l'azienda nella quale il P. svolgeva i suoi compiti e la sua attività - onde l'inconferenza della doglianza relativa alla pretesa imprevedibilità del necessario rischio tipico connesso al conferimento di incarichi legali con riferimento all'attività di corruzione, ben altro essendo risultato il rischio tipico cui volontariamente e consapevolmente il soggetto si era andato esponendo nello svolgere tale illecita attività, nell'evidente e non dubitabile interesse della Fininvest.

4. La riferibilità della condotta dell'avv. P. alla Fininvest risulta, pertanto, operata in evidente sintonia con i principi più volte affermati, in argomento da questa corte regolatrice in tema di responsabilità degli enti ex art. 2049 c.c. (tra le molte conformi, Cass. 6033 del 2008 e 6632 del 2008).

Con l'ottavo motivo, si denuncia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale affermato che l'on. B.S. ha commesso il reato di corruzione sulla base della presunta conoscenza di un pagamento corruttivo altrettanto presunto. (La responsabilità di Fininvest per l'illecito di B. ex art. 2043 e 2049 c.c.):

1. All'esame del motivo va premesso quanto segue.

1.1. La illustrazione della censura contenuta nel ricorso si pone con carattere di autonomia, e non di subordinazione, rispetto a quella che precede, che aveva ad oggetto la disamina della posizione P. (supra, sub motivo 7).

1.2. La difesa di parte ricorrente, in altri termini, non ha subordinato l'esame di questo motivo di censura all'eventuale rigetto del motivo che lo precede - anche se la conferma della sentenza di appello, nella parte in cui aveva ritenuto la condotta del P. rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c., avrebbe astrattamente comportato la irrilevanza, a quei medesimi fini, della condotta ascritta al dott. B., essendo sufficiente, ai fini della configurabilità di una responsabilità societaria, la condotta anche di una soltanto delle persone fisiche ritenuta in rapporto di strumentalità con l'ente - mostrando un interesse incondizionato al suo accoglimento.

2. Il rilievo dell'applicabilità del disposto dell'art. 2049 c.c. alla Fininvest nella ipotesi di riconducibilità dell'attività illecita anche ad uno soltanto dei soggetti inseriti nella sua organizzazione non è sfuggito, nel corso della pubblica udienza, al rappresentante della procura generale, che, nel chiedere l'assorbimento dell'ottavo motivo nell'accoglimento del tredicesimo, ha concluso nel senso che il rigetto del motivo relativo alla posizione P. rendeva irrilevante l'esame di quello relativo alla posizione B., che la corte d'appello aveva, incidenter tantum, ritenuto, ai soli fini civilistici, corresponsabile nella vicenda corruttiva M..

2.1. Contrariamente a quanto opinato dal procuratore generale e dalla stessa resistente Cir secondo la quale (folio 159 del controricorso) l'ottavo motivo avversario assume rilevanza solo nella negata ipotesi in cui la Corte non dovesse riconoscere la responsabilità di Fininvest per la condotta di P.C. -, questa Corte non può sottrarsi al suo esame senza incorrere in un vizio di (parzialmente) omessa pronuncia, in assenza di una espressa volontà condizionata manifestata dalla difesa della ricorrente, che, pur non manifestata in seno al ricorso, sarebbe stata ancora legittimamente rappresentabile al collegio in sede di note di udienza in replica alle conclusioni del procuratore generale. Tali note non sono, peraltro, state presentate all'esito delle conclusioni del P.G., onde l'obbligo del collegio di esaminare il motivo in parola (anche in considerazioni delle conseguenze processuali che un eventuale giudizio di revocazione per errore di fatto relativo alla decisione sul settimo motivo di ricorso eventualmente proposto è e in ipotesi accolto a seguito al deposito della sentenza, potrebbero dispiegare sul dispositivo della sentenza stessa).

3. L'esame del motivo non ne consente, nel merito, l'accoglimento.

4. Le censure mosse alla sentenza impugnata possono così riassumersi:

Assenza di motivazione della sentenza quanto alla conoscenza, da parte del dott. B., delle finalità corruttive del bonifico di 2.732.680 dollari eseguito dalla Fininvest in favore di P. C., limitandosi tale motivazione ad individuare le ragioni per le quali il dott. B. doveva esser a conoscenza dell'esistenza (a prescindere, dunque, dalle finalità) del bonifico;

Illegittimo utilizzo del materiale indiziario e illegittima costruzione del ragionamento probatorio: da un canto, poichè il proscioglimento per prescrizione del dott. B. dal reato di corruzione non poteva in alcun modo dimostrane la responsabilità non costituire un indizio in tal senso, attesa la chiara dizione dell'art. 129 c.p.p.; dall'altro, perchè le dichiarazioni rese da Ar.St. non si riferivano al dott. B. e comunque riguardavano momenti temporali diversi rispetto a quelli del bonifico; dall'altro ancora, poichè tutte le successive movimentazioni di denaro che, dopo molti mesi, avrebbero condotto alla corresponsione del pretium sceleris al dott. M., non riguardavano la Fininvest il dott. B., essendo intercorse tra altri soggetti;

Violazione macroscopica delle regole e dei principi dettati in tema prova presuntiva, da ritenersi violati, come nel caso di specie, ogni volta che il giudice faccia ricorso alla inammissibile costruzione logica della praesumptio de praesumpto, poichè le finalità

corruttive?• cui la somma indicata nel bonifico era destinata, lungi dal costituire il fatto noto utilizzabile nel ragionamento probatorio diretto a coinvolgere l'•on. B. nel reato ascritto all'•avv. P. sul piano presuntivo, erano a loro volta oggetto di prova soltanto presuntiva.

5. Le censure sono prive di fondamento, anche se la motivazione adottata sul punto dal giudice territoriale va corretta.

5.1. Quanto alla erroneit  della pretesa sovrapposizione, operata in sentenza, tra conoscenza dell'•esistenza di un bonifico estero e conoscenza delle finalit  del medesimo, la corte territoriale (folio 145 della sentenza impugnata) opina che i due fatti analiticamente scomposti dalla difesa Fininvest (conoscenza della somma bonificata / conoscenza della sua destinazione illecita) altro non siano che un unico fatto storico.

5.2. Non erra, di converso, la difesa della ricorrente a ritenere i due fatti distinti, lamentando conseguentemente la violazione del divieto di utilizzo della c.d. •doppia presunzione•.

5.2.1. Quella difesa erra, invece, nel ricondurre entrambi i fatti alla categoria delle presunzioni.

6. Il primo dei due fatti da esaminare non pu  essere qualificato come presunzione.

6.1. Esso rientra, difatti, tra le massime di comune esperienza.

6.1.1. Regola comune di giudizio (si enunciano, in dottrina, i consueti esempi secondo i quali, il terzo disinteressato dice il vero; il terzo interessato di specchiata e comprovata moralit  dice il vero; la persona anziana ricorda male i fatti vicini e bene quelli remoti; la dichiarazione della parte sfavorevole al proprio interesse   veritiera; la persona sotto turbamento psichico percepisce male un fatto; la persona con un certo grado di miopia non vede a distanza superiore a quel grado senza occhiali; la rappresentazione della realt  di un vedutista Ve.   fortemente attendibile mentre non lo   quella di un espressionista), e dunque •massima di comune esperienza•, difatti, deve ritenersi senz'altro quella secondo la quale una societ  appartenente ad un gruppo familiare (il cui azionariato   ripartito all'•interno di una ristrettissima cerchia di soci), che sia gestita direttamente, in prima persona, e in posizione apicale, dal soggetto che ne   insieme il presidente del consiglio di amministrazione e il legale rappresentante, e che ne curi personalmente e continuativamente gli affari (circostanze, queste ora indicate, rientranti tutte e incontestatamente nella categoria del notorio, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, nella scia del convincimento espresso dal tribunale, al folio 137 della sentenza oggi impugnata), non esegue un versamento di una considerevolissima somma di danaro (tale essendo la cifra di tre miliardi di lire nei primi anni novanta del secolo scorso) in favore di un beneficiario senza apparente causale se non previa diretta conoscenza, e pertanto anche volont , della persona fisica che in quella posizione apicale si trova.

6.2. Da tale massima di esperienza, in guisa di fatto storico (e, come tale, non solo *presunto*) *acquisita*, cioè, la conoscenza del fatto secondario fonte di presunzione attraverso uno dei mezzi di prova consentiti dalla legge (la massima di esperienza) *legittimamente* scaturisce il conseguente ragionamento probatorio frutto di prova critica presuntiva.

6.3. La prova per presunzioni non *è*, a rigore, un mezzo di prova che si aggiunge a quelli già conosciuti, bensì *soltanto* quella attività logica necessaria per pervenire alla conoscenza del fatto da provare, in guisa di c.d. *prova indiretta di secondo grado* (pur nella imprecisione di tale definizione, essendo ben possibile che la conoscenza del fatto secondario sia stata acquisita tramite una prova diretta).

6.4. Tale ragionamento probatorio di tipo presuntivo, secondo il corretto dictum della corte di appello (e prima ancora del tribunale) viene poi svolto alla luce della considerazione per cui sarebbe risultato assolutamente fuori dell'ordine naturale degli accadimenti umani che un bonifico di circa 3 miliardi di lire fosse stato disposto ed eseguito, per le dimostrate finalità corruttive, senza che il dominus della società, dai cui conti il bonifico proveniva, ne risultasse a conoscenza e lo accettasse.

6.5. Così *corretta* in parte qua la motivazione, appare del tutto legittimo il ricorso e l'applicazione, da parte della corte di merito, dell'istituto della presunzione, se rettamente coniugato, come poc'anzi esposto, con il diverso strumento di prova costituito dalla Erfharungssatz.

6.6. A conforto di tale nucleo centrale del proprio convincimento, la corte di appello enuncia poi una serie di circostanze, che possono legittimamente considerarsi ulteriori argomenti di prova (non *questa* la sede per affrontare il dibattuto tema delle c.d. prove atipiche, specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 238 c.p.p., comma 2 che consente l'acquisizione nel processo penale di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata), costituite:

Dalla deposizione resa in sede penale dal teste Ar. (che assume, al riguardo, la posizione di teste de relato), che dichiarava di aver appreso dall'avv. P., in più occasioni, la circostanza dell'esistenza di fondi illimitati messi a sua disposizione dal dott. B. al fine di corrompere magistrati, negli anni 1986, 1987 e 1988, e di aver assistito personalmente alla consegna di denaro ad un magistrato a nome S. da parte del P. e del Pa.;

Dal proscioglimento per prescrizione del dott. B. dal reato di corruzione in ordine al quale la corte milanese correttamente precisava che la *non innocenza* processuale dell'imputato B. non integrava, ancora di per sé, gli estremi dell'elemento di prova civilisticamente rilevante circa la sua responsabilità nel fatto di corruzione, ma costituiva vicenda funzionale a svolgere il successivo ragionamento probatorio -, pronunciato a seguito della concessione delle attenuanti generiche mancando l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato ex art.

129 c.p.p.. In particolare, osserva ancora il giudice territoriale, quel proscioglimento fu disposto dopo che il giudice penale pose in correlazione dapprima un fatto storico (costituente il reato contestato all'imputato), poi una valutazione ex art. 62 bis c.p. (al fine di concedere le attenuanti generiche), cos'attuando un procedimento (crono)logico che postulava la sussistenza del reato cos'come ascritto all'imputato, mentre il ricorso con il quale l'imputato chiedeva il proscioglimento con formula piena sarebbe stato rigettato da questa Corte di legittimità, in sede penale, nel dicembre del 2001. Rammenta ancora il giudice di appello che, nella parte motiva della sua sentenza, il giudice di legittimità avrebbe osservato che il pubblico ministero appellante non aveva certo motivo di lamentarsi di alcunché, avendo il GUP avuto cura di precisare che, ove fosse stata raggiunta la prova della corruzione passiva (prova raggiunta in seguito con la sentenza di condanna definitiva, tra gli altri, del M.) il ruolo e le responsabilità rivestite nella Fininvest dall'imputato B., il suo interesse alla causa, i suoi rapporti con P. e il bonifico di oltre 3 miliardi operato a favore di quest'ultimo costituivano elementi ampiamente sufficienti a imporre il rinvio a giudizio;

Dalla destinazione finale delle somme versate sul conto estero la corruzione di un magistrato finalizzata alla spartizione della Mondadori -, di rilevanza talmente evidente non solo negli assetti economici, ma anche politici generali (alla luce degli interventi del Presidente del consiglio dell'epoca, on. A.), da escludere che l'organo di vertice di Fininvest non fosse a conoscenza della dazione e della sua finalità.

7. La valutazione complessiva di tali elementi ed argomenti di prova, condotta ai soli fini civilistici di ricondurre alla società Fininvest la responsabilità del fatto corruttivo imputabile anche al dott. B., senza alcuna ulteriore finalità di ripercorrere le tappe di un giudizio penale ormai concluso irrevocabilmente, risulta, pertanto, esente da vizi logico giuridici e correttamente motivata.

7.1. Alla luce del criterio civilistico della probabilità prevalente, che fonda (anche) il sistema logico-operativo della prova presuntiva (di recente, Cass. 10285/2009), la corte di appello di Milano conclude, pertanto, non immotivatamente, per la improbabilità (che viene poi trasformata in sentenza, traendone cos'una conseguenza non assolutamente necessitata, in implausibilità logica assoluta, tanto che, sul punto la motivazione deve essere corretta) che, nel febbraio del 1991, una qualsiasi persona fisica abbia versato tre miliardi di lire di Fininvest a P., in mancanza di una obbligazione debitoria nei suoi confronti, perché li gestisse nell'interesse della medesima Fininvest anche e soprattutto a fini corruttivi tenendo il proprietario della società all'oscuro dell'esistenza o del fine di questa operazione. Nessun collaboratore, neppure al più alto livello, prosegue la corte territoriale, avrebbe mai assunto sì di là la decisione la responsabilità e il rischio di un'iniziativa di tale portata in mancanza di un'univoca direttiva del dominus, salvo elucubrare di corruttori intraprendenti ed audaci che, in autonomia, sottraggono tre miliardi di lire a Fininvest per consumare una corruzione clandestina rispetto allo stesso soggetto pagatore e beneficiario dell'illecito. E' certo,

conclude il giudice milanese (certezza non necessaria nÃ¨ predicabile nel caso di specie, essendo sufficiente, a fini civilistici, la probabilitÃ relativa) â??che il dominus della societÃ in persona abbia promosso ovvero consentito la condotta criminosa, concretamente realizzata con danaro suo ed a suo illecito profitto attraverso esecutori materiali a lui strettamente legatiâ?• (del patto corruttivo promosso dalla Fininvest, tramite lâ??intermediazione di P., Pa. e Ac., con il giudice M., Ã¨ testimonianza la piÃ¹ volte citata sentenza penale irrevocabile della corte di appello di Milano 737/2007), con conseguente responsabilitÃ , ex art. 2049 c.c., della societÃ ricorrente per il fatto del suo presidente e legale rappresentante.

8. A tanto consegue il rigetto delle censure mosse alla sentenza dâ??appello con il motivo in esame.

Con il nono motivo, si denuncia, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 1337, 1440 e 1223 cod. civ. in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione su un punto decisivo e contraddittoria motivazione su un altro punto decisivo in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 5.

(Inesistenza del â??danno ingiustoâ?• per inesistenza del diritto leso;

violazione dei criteri per la determinazione del danno).

1. Con il motivo in esame, vengono sottoposte allâ??esame di questa corte un insieme di censure, non del tutto omogenee, che possono essere cosÃ¬ sintetizzate:

â?? Applicazione di una responsabilitÃ di tipo puramente sanzionatoria, in assenza dei presupposti di legge per una pronuncia risarcitoria di tipo riparatorio, in violazione del consolidato principio giurisprudenziale di imprevedibilitÃ , nel nostro ordinamento, dei c.d. â??danni punitiviâ?•;

â?? Assorbimento nei rimedi contrattuali dei vizi lamentati dalla odierna resistente, ed illegittimitÃ di una condanna risarcitoria conseguente alla conclusione di un contratto a condizioni deteriori, mentre una responsabilitÃ dellâ??agente sarebbe stata predicabile solo se, dal suo comportamento, fosse scaturita la mancata conclusione del contratto, ovvero un contratto invalido/inefficace;

â?? In particolare, omessa attivazione dei rimedi di cui allâ??art. 1337 c.c. o dallâ??art. 1440 c.c.;

â?? Inesistenza del carattere dellâ??ingiustizia del danno e inesistenza di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, con conseguente pronuncia di un risarcimento da danno meramente patrimoniale, irrisarcibile proprio per difetto di una posizione soggettiva tutelata ad esso corrispondente;

• Erronea applicazione dei criteri di determinazione del danno², impropriamente qualificato con riferimento all'interesse positivo e non all'interesse negativo da occasione perduta, previa adozione, come parametro di riferimento, della proposta Fininvest del giugno 1990;

• Disapplicazione del criterio giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento, in caso di contratto •sconveniente• ma valido, andava rapportato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale della controparte, parametro di riferimento per il calcolo di tale entità economica alternativa essendo il valore di mercato.

2. Le censure non colgono nel segno.

Non coglie nel segno la doglianza relativa alla pretesa liquidazione di un danno c.d. •punitivo• in favore della Cir per cui, oltre a quanto si è già avuto modo di osservare in occasione dell'esame del 4 motivo di ricorso (supra, p. 99), di danni punitivi (costantemente esclusi nella loro astratta configurabilità da questa corte regolatrice che, dopo una isolata sentenza del giudice delle leggi ricognitiva di una funzione anche sanzionatoria della responsabilità civile •Corte cost. 641/1987• ne ha sempre espressamente evocato la esclusiva funzione riparatorio/restitutoria •Cass. 1781/2012; 10329/2008; 1183/2007; 10837/1995• al pari della stessa giurisprudenza amministrativa •da ultimo, Consiglio di giustizia siciliano 424/2013; Consiglio di Stato 4523/2012• che preferisce discorrere di sanzioni civili indirette, nella specie con riguardo all'art. 114, comma 4 lett. e del codice del processo amministrativo) è lecito discorrere tutte le volte che la quantificazione del risarcimento non sia riferibile al danno lamentato, ma alla gravità dell'offesa arrecata, e da quello del tutto prescindere (al punto che la liquidazione è dovuta anche in assenza di danno), mentre, nel caso di specie, la corte territoriale ha proceduto ad una analitica valutazione dell'entità e del quantum del danno lamentato, ponendolo poi in correlazione causale con la condotta del danneggiante (impregiudicata, al momento, la questione della correttezza di tale valutazione con riguardo ai danni riconosciuti in via equitativa al di là di quelli concretamente accertati tramite CTU con riferimento alla convenzione transattiva);

Infondata appare ancora la doglianza volta ad invocare l'automatico assorbimento degli eventuali vizi del rapporto negoziale nell'ambito dei soli rimedi contrattuali (tesi seguita in passato dalla giurisprudenza di questa corte, e talvolta ancora riaffermata in alcune recenti pronunce), infondatezza che si è avuto modo di illustrare funditus in sede di esame del 4 motivo di ricorso (supra, p. 90 ss., con argomentazioni da intendersi qui integralmente riportate), anche alla luce di quanto affermato, con motivazioni che questo collegio interamente condivide, con la già citata sentenza di cui a Cass. 19024 del 2005 (supra, p. 103);

Immeritevole di accoglimento appare poi la ulteriore censura che contesta l'omessa proposizione, da parte della Cir, di un'azione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ovvero ex art. 1440 c.c..

Quanto all'art. 1337 c.c. (che, secondo la giurisprudenza di questa corte ancora ampiamente prevalente, deve ritenersi species del più ampio genus del torto aquiliano, anche se non sono mancate, in dottrina e nella stessa giurisprudenza, opinioni difformi volte a ricondurne la portata in ambito contrattuale o da contatto sociale:

supra, p. 101), esso è destinato a disciplinare ed a reprimere la violazione del dovere di buona fede nello specifico ed esclusivo contesto dello svolgimento delle trattative e della formazione del contratto, senza che gli si possa riconoscere la ulteriore funzione di spiegare una sorta di ultrattività di effetti risarcitori su condotte e vicende ulteriori e diverse. Come si è avuto modo di specificare in sede di esame del 4 motivo di ricorso (supra, p. 90 ss.), l'illecito contestato alla Fininvest non si esaurisce nella sola violazione della buona fede precontrattuale (fattispecie astratta che rappresenta, pertanto, un cerchio concentrico di dimensioni meno ampie rispetto alla fattispecie concreta), ma ebbe a dipanarsi, diacronicamente rispetto alle trattative stesse, in una ben più ampia ed eterogenea dimensione della quale la condotta in violazione della buona fede ex art. 1337 c.c. costituisce il solo momento terminale prima del quale si consuma in origine il fatto di corruzione di un magistrato. Ciò condusse alla pronuncia di una sentenza (non soltanto ingiusta, ma) ingiusta ex corrupto. Si intende, pertanto, come l'intera e più complessa vicenda rientri in un cerchio concentrico di ben più ampio raggio rispetto al primo, inevitabilmente strutturato con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. la cui portata risarcitoria diviene conseguentemente (e legittimamente) più ampia rispetto a quella riconosciuta ex art. 1337. L'art. 1440 c.c. costituisce, a sua volta, una ancor più peculiare fattispecie di responsabilità precontrattuale, concretantesi in una specifica violazione della buona fede caratterizzata da calliditas, fallacia, machinatio, del deceptor che abbia condotto la parte a contrattare a condizione diverse e meno favorevoli rispetto a quelle che si sarebbero ottenute in assenza dell'inganno. Ma, nel caso di specie, la condotta di dolo è riconducibile non alla parte (pur essendone questa a conoscenza, il che renderebbe rilevante il dolo stesso), ma al terzo (il giudice corrotto), che non è mai entrato in contatto diretto, allo scopo di frodare, (condizione imprescindibile per la rilevanza del dolo del terzo) con il deceptor (tale contatto non potendosi certo rinvenire nella presenza del giudice M. all'interno del collegio romano).

Sotto altro profilo, d'altro canto, la condotta di Fininvest non si è dipanata soltanto lungo il sentiero dell'inganno avente ad oggetto gli elementi strutturali della transazione, ma si è soprattutto attestata sulla soglia della corruzione del giudice M. al fine di ottenere una sentenza ingiustamente favorevole ai propri interessi, da cui, consequenzialmente, sono scaturite le condizioni sfavorevoli accettate dal danneggiato in sede transattiva.

La vicenda che oggi occupa il collegio, in altri termini, ricomprende, ma non esaurisce, la dimensione della responsabilità precontrattuale, e si connota, come si è già avuto modo di osservare, secondo la tipica struttura dell'(atipico) illecito aquiliano, dimensione normativa e fattuale più ampia rispetto a quella in cui si collocano le fattispecie di cui agli artt. 1337 e 1440 c.c.. La sentenza della corte di appello di Milano, sia pur con le precisazioni che precedono,

risulta, pertanto, conforme a diritto.

â?? Destituata di fondamento appare, per altro verso, la critica mossa alla sentenza impugnata sub specie di una riconosciuta quanto inesistente ingiustizia del danno lamentato, conseguenza della inesistenza di una qualsivoglia situazione soggettiva giuridicamente tutelata.

La censura attiene, in apparenza, alla questione della configurabilit , nel nostro ordinamento, di un danno meramente patrimoniale in assenza di una posizione soggettiva rilevante ex ore iuris.

In realt , e al di l  della condivisibilit  di quanto affermato da questa corte con la sentenza n. 2765 del 1982 (nota come pronuncia D.C., e predicativa della configurabilit  e della legittimit  proprio di un danno meramente patrimoniale), va osservato che, alla luce di quanto si   gi  avuto modo di evidenziare in sede di esame del quarto motivo di ricorso, risulta, nel caso che oggi occupa il collegio, completata e perfezionata in tutti i suoi elementi la fattispecie dell  illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..

La presenza di tutti gli elementi della fattispecie astratta disciplinata dalla norma risulta, pertanto, preclusiva di ogni ulteriore esame della (peraltro assai delicata) questione della configurabilit  di un danno meramente patrimoniale nel nostro ordinamento (in consonanza con quello che lâ ordinamento tedesco riconosce come Reinevermoegenschaden, e che risulta, di converso, a tutt  oggi fortemente osteggiato dalla quasi unanime dottrina italiana);

â?? Non fondate, infine, risultano le critiche mosse alla sentenza della corte territoriale sul tema della determinazione del danno liquidato alla odierna resistente. Va osservato, in proposito, come le censure mosse da parte ricorrente alla sentenza di appello (la cui motivazione scorre da f. 206 in poi) si risolvano tutte, e indistintamente, in doglianze di merito, il cui esame   precluso a questo giudice di legittimit .

Non incorre, difatti, in alcun vizio logico giuridico la corte territoriale nella parte in cui: 1) attribuisce rilievo, come primo parametro di riferimento e di valutazione del danno, alla proposta rivolta dalla Fininvest alla Cir il 19 giugno 1990; 2) ritiene tale proposta il frutto di una trattativa generatrice di affidamento; 3) valuta, considera e motivatamente attribuisce o meno rilievo al coacervo delle deposizioni testimoniali sottoposte al suo esame; 4) ricostruisce la proposta Fininvest in termini di occasione perduta senza che ci  comporti una deliberata responsabilit  della Cir, la cui valutazione di accettazione o meno della proposta, al momento in cui essa fu formulata, corrispondeva ad un non sindacabile giudizio di convenienza; 5) riconosce come dovuto lâ interesse positivo composto di voci di danno ulteriori rispetto al differenziale negativo fra le condizioni economiche della transazione del 1991 e quelle della precedente proposta Fininvest; 6) ipotizza, sulla base di precisi e circostanziati elementi fattuali, che gi  in epoca precedente a quella del deposito della sentenza frutto di corruzione le parti si andavano determinando ad una transazione che consentisse una spartizione delle attivit  editoriali nel solco di quella poi convenuta â?? ma a condizioni illecitamente deteriori per Cir â?? con la

convenzione transattiva; 7) opina, motivatamente, che il parametro di partenza utile alla quantificazione del danno vada ricercato con riferimento alle condizioni virtuali di una transazione non inquinata e non anche ai valori di mercato, senza con ciò² contraddire un principio di diritto che parte ricorrente indica come affermato da questa corte con la sentenza 19024 del 2005, ove invece sembra potersi rinvenire un dictum soltanto indicativo e di genere quanto alla valutazione delle condizioni alle quali il contratto sarebbe stato stipulato senza l'interferenza della condotta contraria a buona fede (inconferenti appaiono, per altro verso, gli ulteriori precedenti citati in ricorso, relativi a fattispecie in nessuna delle quali risultava che la parte danneggiata avrebbe stipulato, in assenza della condotta illecita, a condizioni diverse da quelle di mercato).

3. Scevra tout court da vizi logico-giuridici, la motivazione della sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse, mentre le complesse ed articolate valutazioni in fatto compiute dalla corte territoriale sono istituzionalmente devolute al solo giudice di merito, senza che questo collegio possa in alcun modo sindacarne i contenuti, a pena di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo, non consentito grado di merito del processo civile.

Con l'undicesimo motivo, si denuncia, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la corte territoriale affermato l'esistenza di un danno non patrimoniale da lesione del diritto ad un giudizio imparziale come conseguenza automatica dell'accertata corruzione del giudice M. e della lesione di interessi costituzionalmente tutelati, nonché insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 su un punto decisivo della controversia, per avere la corte territoriale, senza adeguata motivazione, ritenuto provata l'esistenza dell'ipotetico evento lesivo.

(Sul danno non patrimoniale da lesione del diritto ad un giudicato imparziale).

1. Parte ricorrente censura la sentenza della corte territoriale nella parte in cui essa avrebbe infondatamente affermato l'esistenza di un danno non patrimoniale da lesione del diritto ad un giudizio reso da un giudice imparziale sulla base dell'esclusiva constatazione che dapprima in sede penale, poi nel giudizio civile svoltosi dinanzi ad essa era stato accertato un fatto (plurioffensivo) di corruzione o comunque una lesione di interessi costituzionali geneticamente rapportabili alle norme di cui agli artt. 24 e 111 Cost..

1.1. Cos'altro facendo, il giudice di appello aveva, in realtà, riconosciuto e liquidato un danno in re ipsa, ponendosi così in contrasto frontale con la giurisprudenza di questa Corte, che, ancora di recente, e a sezioni unite (Cass. ss. uu. 26972/2008) aveva escluso tout court la legittimità del riconoscimento di un simile danno.

1.2. Lo stesso profilo dell'an debeatur viene poi contestato dalla difesa della Fininvest sotto il profilo del vizio di motivazione, ripercorrendo, nella sostanza, le difese già svolte con il secondo motivo di ricorso (La collegialità della sentenza romana), opinando che la vicenda della

corruzione si risolveva, esaurendosi, in una questione di foro interno del giudice M., la cui volontà non era stata recepita ma sostituita da quella dell'intero collegio.

2. Il motivo "destituito di fondamento.

2.1. Quanto alla censura nuovamente svolta sul tema della collegialità della sentenza romana, la sua infondatezza scaturisce, ipso facto, da quanto si "avuto modo di osservare in sede di esame del relativo motivo.

2.2. Quanto alla censura sulla pretesa violazione del principio della inesistenza, nel nostro, ordinamento civilistico, di un danno in re ipsa, va osservato come, nel giudizio di risarcimento avente ad oggetto la domanda ad una condanna soltanto generica, il giudice "chiamato ad accertare l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa, di cui l'attore deve dar prova, sia pur sommaria e generica, costituendo il presupposto per la pronuncia della richiesta condanna (così, tra le altre, Cass. 1631 del 2009, citata da entrambe le parti).

2.2.1. Compito della corte territoriale (e prima ancora del tribunale) era, pertanto quello di accertare, nel caso di specie, l'esistenza dell'illecito e la sua potenzialità dannosa.

2.3. Nell'ottica della condanna generica, il giudice di merito ha, pertanto, correttamente enucleato (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.), da un fatto di corruzione in atti giudiziari una potenzialità dannosa non eccentrica, ma perfettamente consonante, sul piano del danno non patrimoniale, rispetto all'uso abnorme del processo conseguente alla consumazione di un delitto che, dal punto di vista della persona offesa, era idoneo ad integrare "in modo emblematico" (e dunque, sul piano della presunzione semplice) la lesione dell'interesse costituzionale al giusto processo (e, prima ancora, alla tutela effettiva dei propri diritti).

2.4. Non era, di converso, compito del giudice dell'an l'accertamento in concreto del danno nella sua definitiva determinazione, essendo tale compito, per consolidata giurisprudenza, successivamente riservato al giudice del quantum debeatur.

Con il dodicesimo motivo, si denuncia omessa, illogica e/o contraddittoria motivazione su alcuni specifici punti in tema di quantificazione del danno in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

1. La censura "inammissibile.

1.1. Essa investe, nella sostanza, i seguenti punti della decisione d'appello:

"Erronea valorizzazione delle azioni "L'Espresso";

"Mancata quantificazione dei "premi di controllo";

â?? Mancata considerazione dellâ??ammontare dei dividendi afferenti alle azioni oggetto di scambio.

2. Osserva il collegio come il giudice territoriale, dopo aver disposto una CTU collegiale anche in conseguenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado dallâ??odierna ricorrente; dopo aver dato ragionevolmente conto del criterio cardine (che aveva informato lo stesso quesito rivolto ai periti) della variazione di valore tra due date e della sostanziale esigenza di individuare criteri di stima omogenei con riferimento al dato temporale che tenessero conto della diacronia delle movimentazioni economiche; dopo averne criticamente ed analiticamente esaminato le conclusioni dellâ??elaborato; dopo aver motivatamente ed altrettanto analiticamente dato conto del proprio assenso come del proprio dissenso rispetto ad esse; dopo avere dedicato ampio spazio alle ulteriori doglianze dei CT di parte appellante; dopo aver correttamente evidenziato la dichiarata (dai consulenti) approssimazione del momento valutativo del danno conseguente alla c.d. â??spartizione corrottaâ?; dopo aver motivatamente esaminato e condiviso il metodo di analisi delle complesse tematiche economiche demandate in via di ricostruzione presuntiva ai tecnici, tutto ciÃ² premesso, perviene a conclusioni che, immuni da vizi logico-giuridici, e afferendo (al pari delle doglianze mosse con il motivo in esame) alla sfera del merito della causa, si sottraggono del tutto a qualsivoglia possibile censura da parte di questo giudice di legittimitÃ .

3. CiÃ² che, con argomenti tecnico-giuridici non privi di suggestione, viene oggi sottoposto ad una ulteriore richiesta di revisione critica da parte del giudice di legittimitÃ , difatti, non Ã¨ in alcun modo rappresentabile in termini di vizio motivazionale (che, se un rilievo puÃ² essere mosso alla motivazione della corte, Ã¨ quello di risultare talvolta fin troppo analiticamente argomentata), ma si risolve, nella sostanza, nellâ??invito alla sostituzione delle risultanze del giudizio di appello con un diverso e piÃ¹ gradito risultato â?? quello, cioÃ², prospettato dai tecnici di parte e dalla stessa difesa della ricorrente.

3.1. Non Ã¨ dato rinvenire, difatti, dallâ??esame delle risultanze peritali cosÃ¬ come puntualmente e puntigliosamente riportate nella motivazione della sentenza, alcuna carenza o deficienza ricostruttiva, alcuna affermazione illogica o tecnicamente errata, alcuna pretermissione delle ragioni esposte dalla parte soccombente, mentre si mostra in tutta la sua evidenza il tentativo di parte ricorrente di sostituire le proprie personali valutazioni a quelle dei tecnici dâ??ufficio (tentativo inammissibile anche se dovesse in ipotesi risolversi in un preteso â?? quanto nella specie indimostrato â?? migliore e piÃ¹ appagante coordinamento della multiforme complessitÃ dei dati probatori acquisiti).

3.2. Va pertanto riaffermato in questa sede quanto si Ã¨ giÃ avuto modo di osservare in precedenza (e precisamente nel corso dellâ??analisi del secondo motivo di ricorso), e cioÃ² che tutte le critiche mosse alla sentenza sul tema della determinazione del danno, nel loro complesso, pur formalmente e suggestivamente esposte in forma di rilievi funzionali alla denuncia di un

decisivo difetto di motivazione si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. La ricorrente, difatti, anche in questa sede, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, invoca, nella sostanza, una diversa lettura delle risultanze procedurali cos  come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure ormai del tutto inaccoglibili, perch  la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute pi  idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non insostenibili), non incontra altro limite che quello di indicare correttamente, e senza incorrere in vizi logico-giuridici, le ragioni del proprio convincimento. Il giudice del merito non sarebbe, in ipotesi, neppure tenuto ad affrontare, discutere e valutare (come invece si da cura di fare la corte territoriale nella amplissima parte della motivazione dedicata alla determinazione del danno patrimoniale) ogni singola risultanza processuale ovvero ad analizzare in confutazione qualsiasi deduzione difensiva. Mentre il principio di diritto del tutto consolidato quello secondo cui l'art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico-formale e della conformit  a diritto delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilit  e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse o fra parti di esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

4. Tali principi risultano, nella specie, sicuramente rispettati, come emerge da una attenta lettura della motivazione della sentenza d'appello che, dalle pagine 197 a 254, offre articolata ed esauriente spiegazione in fatto e in diritto del proprio convincimento, mentre l'odierna ricorrente, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perch  in contrasto con gli stessi limiti del giudizio di legittimit ) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto da ritenersi ormai cristallizzate quoad effectum, cos  mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimit  in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai definito, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilit  maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ci  solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre pi  consone ai propri desiderata quasi che nuove istanze di fungibilit  nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi giudice di cassazione.

Non possono, pertanto, trovare ingresso:

La censura mossa dalla ricorrente con riguardo al valore delle azioni (L'Espresso) (il cui computo, in accoglimento di una precisa istanza della Fininvest, era stato autorizzato dalla corte di appello emendando così un errore della sentenza di primo grado nonostante l'opposizione della Cir), la cui quantificazione in termini di vantaggio per Cir (66,8 miliardi di lire) viene motivatamente ricondotta, sul piano della ritenuta parità di perimetro, all'opinione espressa da uno dei periti d'ufficio, senza che le critiche che la investono ne individuino una concreta lacuna logico-giuridica (tale non potendosi ritenere la pretesa indicazione di quello stesso valore in 104,7 miliardi operata dalla stessa Cir, essendo esso il risultato della estrapolazione da un più ampio e ben diverso contesto risarcitorio indicato da quest'ultima; la asserita pretesa della Cir di acquistare nel 1991 l'81% delle azioni, in relazione alla quale la corte motiva, al folio 245, spiegando che la Cir non aveva alcun interesse ad acquistare quelle azioni in misura eccedente a quella necessaria per il controllo della società;

La asserita erronea valutazione della perizia P. & Co., in relazione alla quale si osserva in sentenza che il computo azionario al netto di quelle eccedenti, e non sull'intero loro ammontare, corrispondeva, nella sostanza, ad un calcolo a perimetro omogeneo);

La censura relativa alla pretesa, mancata quantificazione dei premi di controllo, che si risolve, nella sostanza, in una ammissibile critica alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto (motivatamente) di non disporre alcuna ulteriore integrazione della CTU, come era senz'altro nel suo insindacabile potere di giudice del merito, atteso che, altrettanto motivatamente, i consulenti di ufficio avevano ritenuto di non potersi esprimere sul punto, stante l'irriducibile incertezza della materia all'epoca dei fatti;

Infine, la censura relativa alla valorizzazione dei dividendi (censura a mente della quale la tecnica da adottare, diversamente da quanto ritenuto in CTU, sarebbe stata quella cum dividendi all'aprile del 1991 ed ex dividendi nel giugno 1990 poiché a quest'ultima data almeno una delle società aveva già deliberato e distribuito tali dividendi), materia che, come sottolineato dalla stessa corte territoriale, aveva costituito oggetto di espresso dibattito e di altrettanto esplicita scelta operata dai CTU, che appariva non soltanto (a sua volta) espressamente motivata, ma anche, ed evidentemente, finalizzata ad omogeneizzare, in concreto, anche su quel tema, le valutazioni alla due date (così la sentenza di appello al folio 237).

Con il tredicesimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056, 1226 e 2729 cod. civ. in punto di valutazione con criterio equitativo del danno ulteriore in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; illogica motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

1. Il motivo è in parte fondato.

1.1. Al suo (parziale) accoglimento può seguire, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, una decisione nel merito che, rigettando la domanda di risarcimento ulteriore disposto con criterio equitativo nella misura del 15% del danno patrimoniale riconosciuto all'esito della

CTU di cui si Ã" detto nell'Ã" esaminare il motivo che precede, comporta la cassazione senza rinvio del relativo capo di sentenza.

2. La decisione della corte di appello (che, sul punto aveva giÃ" riformato la pronuncia del tribunale escludendo, quali voci di danno liquidate a titolo equitativo, quella relative alla pretesa facoltÃ" di vendere a Fininvest le azioni della Cartiera di Ascoli che invece Cir fu costretta a comprare per effetto della transazione dell'Ã" aprile del 1991) non risulta, difatti, in parte qua conforme a diritto.

3. Va preliminarmente rigettata la censura di parte ricorrente relativa alla quantificazione del danno derivante dal maggior acquisto di azioni Ã"Ã"Ã"EspressoÃ"Ã"•.

3.1. Essa riproduce, sotto altra veste, la doglianza giÃ" rappresentata alla corte con il dodicesimo motivo di ricorso, ove Ã" stata criticata la decisione, conseguente alla CTU, di quantificare in 66,8 miliardi di lire il beneficio tratto dalla Cir dall'Ã" acquisto delle azioni in parola.

3.1.1. Al rigetto di quel motivo (supra, p. 167) consegue ipso facto la reiezione della censura rappresentata con la doglianza in esame, essendo la quantificazione del danno da surplus nell'Ã" acquisto dei predetti titoli azionari una evidente quaestio facti che sfugge al controllo di questa corte.

4. Fondata Ã", di converso, la censura afferente alla ulteriore liquidazione, in via equitativa, del danno conseguente alla pretesa diversitÃ" di situazione di mercato in cui ebbe a versare la Cir in epoca immediatamente precedente il deposito del lodo.

4.1. Trattasi, difatti, di valutazione del tutto ipotetica, e, quel che piÃ" conta, di riconoscimento di un danno a sua volta del tutto ipotetico, non essendo legittimamente predicabile, se non in via di mera illazione, una potenziale diversitÃ" di posizioni contrattuali conseguenti al deposito del lodo arbitrale, a tacer dÃ" altro per il carattere della non definitivitÃ" di tale decisione.

4.2. Discorrendosi, al riguardo, non di danno futuro, e neanche di danno potenziale, ma di danno meramente ipotetico, del tutto sornito di qualsivoglia supporto probatorio, il relativo capo di sentenza deve essere cassato senza rinvio, con conseguente detrazione della complessiva somma dovuta alla Cir dell'Ã" equivalente importo di Lire 46.552.025.071 a tale titolo liquidati.

4.3. L'Ã" ultima componente di danno Ã" equitativoÃ"• riconosciuta alla Cir giÃ" dal tribunale nell'Ã" an, e in tale an confermata dalla corte territoriale, ha riguardo, difatti, al contesto in cui maturÃ" la proposta Fininvest del giugno 1990, formulata prima dell'Ã" emissione del lodo Ã" contesto definito neutro, poichÃ" non si conosceva ancora il contenuto della decisione arbitrale, che avrebbe di lÃ" a poco accolto le ragioni della Cir.

4.4. Tale voce di danno, pertanto, a meno di non volerne riconoscere valenza punitiva (valenza peraltro imprevedibile, alla luce di quanto già esposto sul tema), non può trovare conferma in questa sede.

Con il quattordicesimo motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia attinenti alla mancata ammissione dell'istanza con cui Fininvest, con note in data 5 ottobre 2010, ha chiesto alla corte di appello di ammettere alcuni quesiti per chiarimenti e integrazioni della relazione di CTU, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

1. Il motivo è inammissibile.

1.1. Nonostante la formale contestazione, rivolta alla consulenza d'ufficio, di contenere affermazioni scientificamente errate, parte ricorrente si risolve, poi, nella sostanza, a contrapporre le proprie, personali convinzioni alle scelte motivatamente compiute dai periti; e appare altresì dimentica, in questa sede, della circostanza per cui tutti i temi oggi nuovamente sottoposti all'esame di questa corte sono stati già affrontati, dibattuti e risolti in sede di merito, anche alla luce delle osservazioni formulate dai periti di parte.

2. La corte territoriale ha, in proposito, affrontato e motivato a sua volta, su ogni singolo aspetto, la propria decisione di non ammettere ulteriori integrazioni e ulteriori chiarimenti alla CTU, in rispettoso ed integrale ossequio al principio di diritto più volte affermato da questo giudice di legittimità (Cass. 5277/2006; 7594/2001; 722/1991), a mente del quale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrelevanza o la superfluità dell'indagine richiesta.

3. Risultano pertanto inammissibili, poiché afferenti a circostanze di mero fatto già correttamente valutate (o svalutate) dalla corte di merito:

le censure relative all'analisi degli andamenti economici aziendali e dell'evoluzione dei mercati e dei settori di riferimento, oggetto di concreta, specifica e motivata disamina da parte dei CTU (che, al riguardo, altrettanto motivatamente dichiarano di adottare il modello cd. "delle 5 forze" di Potter), come puntualmente rilevato in sentenza di giudici di appello al folio 228 (censure peraltro affette da un preliminare profilo di inammissibilità, costituito dalla mancata spiegazione dei motivi per i quali esse avrebbero assunto decisiva rilevanza ai fini del decidere, limitandosi il ricorso ad una del tutto generica declamazione di aspetti destinati ad incidere in misura significativa sulla determinazione dei valori dei complessi aziendali oggetto di scambio).

);

le censure afferenti alla pretesa carenza di spiegazioni sui parametri forniti dai CTU, ed alla supposta assenza di informazioni di dettaglio su cui la perizia fonda le proprie conclusioni avendo di converso la relazione peritale, nel corpo dell'allegato contrassegnato con il numero 1 specificamente quanto infondatamente contestato da parte ricorrente -, esaustivamente ricomposto in una nota di sintesi i metodi di analisi prescelti e i criteri di valutazione, corredandola con tabelle che riportano analiticamente i calcoli compiuti per le valutazioni alle due date, ed avendo la corte territoriale chiaramente fatto intendere che le scelte metodologiche dei consulenti formavano oggetto della premessa di metodo della relazione, atteso che il modello di calcolo adottato rifletteva consequenzialmente quelle scelte ai fini della elaborazione e della motivazione delle conclusioni finali riferite alle single aziende oggetto di valutazione (così al folio 221-222 della pronuncia d'appello); le censure riguardanti i metodi di controllo sub specie del mancato utilizzo del c.d. "metodo dei multipli", poichè la scelta dei consulenti quella di adottare un criterio di valutazione esposto il meno possibile a fatti contingenti e ad artificiali volatilità, sulla indiscutibile premessa per la quale le valutazioni aziendali, comunque si proceda, non hanno possono avere la precisione delle scienze esatte, risultano un insieme di scienza, di pratica sul campo di interpretazione del ricercatore che conduce alla c.d. "equazione personale" che ammette risultati alternativi di pari credibilità e non sono mai o quasi mai esenti da approssimazioni (così al folio 73 della CTU, riportata testualmente in controricorso al folio 264) appare del tutto congruamente motivata, al pari di quella di dividerne gli esiti da parte del giudice territoriale che sottolinea come tale decisione sia confortata dall'essere il risultato aggregato raggiunto l'esito di percorsi valutativi diversi, frutto della modifica dei singoli addendi (p. 224 della sentenza oggi impugnata), e fornisce esaustiva, motivata, logica, incensurabile risposta alle critiche già mosse dall'odierna ricorrente in quel grado di giudizio sul mancato impiego del metodo dei multipli (p. 236), senza che, ai fini che rilevano in sede di giudizio di legittimità, possa essere utilmente invocato l'omessa adozione di diversi criteri, ovvero l'omesso esame di elaborati (Fininvest cita la perizia Sa., specificando poi che le stesse parti avevano utilizzato il metodo dei multipli impliciti che di quel metodo avrebbero viceversa fatto applicazione;

le censure aventi ad oggetto l'adozione, da parte dei CTU, di criteri non omogenei per la stima dei due perimetri oggetto di valutazione, poichè funzionali anch'esse alla denuncia di un preteso errore (la valutazione del fatturato pubblicitario al giugno 1990 operata sulla scorta dei dati utilizzati dai CT delle due parti e la valutazione alla data dell'aprile 1991 compiuta con il diverso criterio dell'ultimo dato consuntivo disponibile, e cioè quello dell'esercizio 1990) del quale non viene, peraltro, in alcun modo spiegata la decisiva rilevanza sub specie dell'errore motivazionale ricadente su un altrettanto decisivo punto della controversia;

le censure relative alla pretesa discrasia tra quanto affermato dalla corte di appello ed il contenuto della CTU sul punto dell'esplorazione di percorsi valutativi diversi, di cui non vi

sarebbe traccia nella CTU (così il ricorso al folio 188), le quali, al di là e prima ancora della loro infondatezza nel merito (il CTU, difatti, non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendosi valutare la legittimità e la concludenza dell'elaborato nella sua globalità, secondo l'insegnamento, mai smentito, di questa Corte di cui la sentenza n. 4908 del 1985), appaiono inammissibili in rito, poiché funzionali alla denuncia di un errore di percezione che avrebbe dovuto costituire oggetto di altra e diversa impugnazione;

le censure attinenti alla determinazione del reddito medio normale di Repubblica e di AME, alla metodologia della determinazione del tasso di riferimento (unico per i diversi settori dei periodici e dei quotidiani), alle stime afferenti il fatturato diffusionale dell'anno 1989, che ripropongono pedissequamente, dinanzi a questa corte, doglianze già espresse in sede di merito, e che la corte territoriale ha puntualmente considerato, valutato e respinto, condividendo sul punto, con ragionamento esente da qualsivoglia vizio logico-giuridico (rispettivamente, ff. 229-230 per il reddito medio, ff. 227 e 234 per i tassi di riferimento, f. 232 per il fatturato), le conclusioni della CTU non essendo certo questa la sede per la (ri)valutazione della condivisibilità del merito delle scelte del giudice territoriale.

Con il quindicesimo motivo, si denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2043, 1223, 1224 e 2056 cod. civ.. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 degli artt. 167 e 183 cod. proc. civ.. Contraddittorio della motivazione e omessa motivazione su più punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

(Erroneità del cumulo fra rivalutazione e interessi; erroneità nella determinazione del tasso di interesse applicato).

1. Il motivo è infondato.

2. Quanto all'asserita, erronea applicazione della rivalutazione monetaria, difatti:

da un canto, si ripropone la tesi della natura contrattuale dell'obbligazione e della necessaria ri-qualificazione della pretesa (solo apparentemente) risarcitoria ex art. 2043 c.c. vantata dalla Cir, tesi la cui totale infondatezza è stata già rilevata in sede di esame del quarto motivo di ricorso;

dall'altro, si rappresenta a questa corte una pretesa violazione frontale dell'art. 1224 c.c. evocando la tesi di una (minoritaria) dottrina secondo la quale le obbligazioni risarcitorie aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro integrerebbero gli estremi del debito di valuta, ma così ponendosi in altrettanto frontale contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte (per tutte, Cass. 4587/2009) a mente della quale l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale (nella specie, per le perdite subite dal risparmiatore in conseguenza dell'omessa attivazione, da parte della Consob, dei poteri di vigilanza su

un'operazione di sollecitazione al pubblico risparmio) costituisce un debito di valore, non assumendo alcun rilievo, al riguardo, il fatto che l'evento dannoso coincida con la perdita della somma di denaro investita, giacché nella responsabilità aquiliana dove l'obbligazione risarcitoria mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato viene in rilievo la perdita del valore oggetto dell'operazione finanziaria, e ciò che il danneggiato deve non è una data somma di denaro ma l'integrale risarcimento del danno, di cui la somma originaria costituisce solo una componente ai fini della relativa commisurazione. Con la conseguenza che, costituendo l'obbligazione di risarcimento del danno un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell'investitore danneggiato ed è quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. Ed altresì risarcibile - conclude la sentenza citata - il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria ma su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (a tale giurisprudenza il collegio, condividendone in toto l'insegnamento, intende dare senz'altro continuità). Quanto all'asserita, erronea attribuzione degli interessi compensativi:

da un canto, e con riferimento al preliminare profilo dell'an debeatur, correttamente la corte di appello (f. 264) ha ritenuto che l'omessa contestazione entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c. non consentisse alcuna discussione circa la relativa debenza. La statuizione del giudice territoriale è conforme a diritto, oltre a risultare corretta nel merito (uniformandosi essa ad una consolidata giurisprudenza di questa corte che, a far data dalla pronuncia di cui a Cass. ss. uu. 1712/1995, consente il risarcimento del danno derivante dal solo ritardo nella corresponsione della somma dovuta, e ritiene poi legittimo - Cass. 15928/2009 ex aliis - il relativo riconoscimento anche in via officiosa, cosí esonerando l'istante dal fornirne la prova per tabulas, potendo il giudice far riferimento ad elementi anche presuntivi di talché risulta inammissibile la doglianza relativa al ragionamento presuntivo seguito dalla corte d'appello volta che, nel contestarlo, ci si limita a proporre uno diverso, alternativo e conforme ai propri desiderata). Sotto l'aspetto squisitamente processuale (avendo la corte rilevato un vizio di omessa contestazione, entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., della debenza degli interessi), la motivazione va ulteriormente integrata con la considerazione per cui, in sede di comparsa di costituzione in primo grado (atto cui il collegio ha diretto accesso, controvertendosi in tema di preteso error in procedendo), l'odierna ricorrente ebbe a contestare l'applicabilità della rivalutazione al caso di specie, precisando che la stessa non potesse essere cumulata con gli interessi. Le successive e intempestive doglianze sono, pertanto, oltre che tardive, anche incompatibili con l'originario assunto difensivo, non potendosi all'uopo condividere l'affermazione secondo cui la contestazione globale del danno includerebbe ed implicherebbe anche quella sugli interessi atteso che, in appello, il secondo giudice ben potrebbe procedere autonomamente alla riliquidazione degli interessi anche in assenza di una specifica

censura (Cass. 8521/2007), poich  il (corretto) principio di diritto evocato dalla ricorrente riguarda il quomodo e non l an della nuova liquidazione in assenza di specifica censura (quomodo su cui, peraltro, la corte territoriale ha ritenuto ammissibili le censure dell appellante).

   Dall altro, e con riguardo al profilo del quantum et quomodo debeatur, la censura di   illegittimo impiego del criterio equitativo   tradottosi   sia in un vizio di motivazione sia in una falsa applicazione dell art. 1226 c.c.   (cos  il ricorso al folio 218)    a sua volta destituita di fondamento, in quanto volta a criticare la sentenza di appello nella parte in cui essa fa rigorosa applicazione dei criteri pi  volte enunciati da questo giudice di legittimit  in subiecta materia.

Non trova, difatti, riscontro nelle risultanze processuali l affermazione secondo cui il giudice territoriale non avrebbe dato conto del metodo in concreto utilizzato per la quantificazione degli interessi, avendo viceversa quel giudice espressamente fatto riferimento (f. 269) al criterio del tasso legale da applicare alla somma rivalutata anno per anno (in conformit  con l ormai risalente e consolidato insegnamento di cui a Cass. ss. uu. 1712/1995), eliminando poi una percentuale pari al 2,23% poich , non avendo la Cir proposto appello incidentale sul punto, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto applicare un tasso superiore a quello riconosciuto in prime cure.

Motivato appare, per altro verso (contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente) il criterio di scelta del tasso legale e non di altro e diverso saggio di interessi, avendo la corte di merito esaurientemente ed incensurabilmente chiarito che la qualit  di holding finanziaria riconosciuta alla Cir le avrebbe assicurato, quantomeno, un rendimento del denaro ordinariamente fruttifero, rispetto al quale il parametro del tasso legale si appalesava congruo ed adeguato, in applicazione dell insegnamento reso, sul punto, dalla pronuncia di cui a Cass. 22325/2005    trattasi, con assoluta evidenza, di considerazioni di puro merito che, esenti del tutto da vizi logico/giuridici, si sottraggono tout court a qualsiasi forma di controllo da parte del giudice di legittimit .

Altrettanto conforme a diritto si appalesa la scelta del criterio equitativo (contestato dalla ricorrente al folio 217 del suo atto di impugnazione), avendo il giudice territoriale ancora una volta fatto buon governo degli insegnamenti di questa corte (Cass. ss. uu. 1712/1995, cit.; Cass. 1633/2000). Destituita di fondamento, infine, risulta la censura rivolta alla sentenza di appello per aver riconosciuto, oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi in applicazione del tasso legale    e cio  un tasso nominale che, tenendo conto dell inflazione, portava ad una illegittima duplicazione della compensazione relativa alla svalutazione del denaro, onde la   palese violazione   dell art. 1223 c.c..

Al di l  ed a prescindere dalla sua ammissibilit  in rito    essendo noto (Cass. 1529/2010) che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimativit ,    suscettibile di rilievi in sede di legittimit , sotto il profilo del vizio della

motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria -, essa risulta altresì infondata nel merito, avendo il giudice milanese deciso in conformità con l'insegnamento di questa corte che, proprio al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, ha specificato che le modalità del relativo calcolo non può prescindere dal riferimento ai singoli momenti (da determinarsi caso per caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria (ovvero ad un indice medio). Onde nessuna ipotesi di illegittima overcompensation o di ingiustificato arricchimento (come erroneamente paventato dalla ricorrente) si è nella specie verificata. La corte milanese, da un lato, ha rispettato il divieto di calcolare gli interessi sulla somma integralmente rivalutata, dall'altro, ha proceduto ad applicare il tasso legale sulle somme progressivamente rivalutate, in coerente e conforme applicazione di uno dei possibili criteri alternativi indicati da questo giudice di legittimità mentre parte ricorrente si limita, ancora una volta, a sovrapporre un proprio e diverso metodo di calcolo a quello in concreto adottato, così incorrendo nell'inevitabile e invalicabile sbarramento costituito, in sede di legittimità, dal divieto di riesame del merito della causa volta che, sul punto, il giudice territoriale abbia, come nella specie, congruamente e correttamente motivato.

Quanto alle spese del giudizio di cassazione, la complessità e la novità delle questioni trattate (che emergono anche dalla operata correzione della motivazione della sentenza di appello) e l'accoglimento di uno dei 15 motivi di ricorso inducono il collegio a disporre la compensazione per la metà, così liquidandosi, in favore della resistente, la somma di Euro 900.200, di cui 200 per spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il tredicesimo motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi. In conseguenza dell'accoglimento del tredicesimo motivo, cassa senza rinvio il capo della sentenza di appello contenente la liquidazione del danno in via equitativa come stimata nella misura del 15% del danno patrimoniale già liquidato.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna la ricorrente al pagamento della metà delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquida in complessivi Euro 900.200, di cui 200 per spese, restando tra le parti compensata l'altra metà.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013

Campi meta

Massima : *L'azione di risarcimento del danno extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) derivante da corruzione del giudice, che abbia causato una sentenza "ingiusta ex corrupto" e il conseguente indebolimento della posizione negoziale della parte danneggiata, Ã" ammissibile autonomamente e non Ã" preclusa dalla mancata attivazione del rimedio della revocazione straordinaria (art. 395 c.p.c., n. 6).*

Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilitÃ civile si riferisce a comportamenti illeciti che violano le norme del codice civile. PuÃ² essere di due tipi: contrattuale o extracontrattuale. Come conseguenza il responsabile deve effettuare un risarcimento del danno causato.

Giurispedia.it